

# DIRITTO PROCESSUALE PENALE

**Mario Chiavario**

Nona edizione

***Aggiornamento con la “riforma Cartabia” \****

*\*La presente versione sostituisce quella, frazionata in più parti, pubblicata in rete precedentemente.*

Sommario: 1. La “riforma Cartabia”: i decreti delegati. - 2. Digitalizzazione, partecipazioni “a distanza”, audio- e videoregistrazioni: tre aspetti di un’incidenza dell’accentuata attenzione ai progressi delle tecnologie. - 3. Notificazioni. - 4. Il processo “in assenza”. - 5. – Dalle parti dei privati: imputato/indagato ... - 6. - ... e vittima (querelante o non). - 7. – Giudice e competenza territoriale: subito la questione in Cassazione. - 8. L’“ufficio per il processo”: consolidamento ed espansione della struttura – 9. Prove e cautele. - 10. Innovazioni riguardanti le indagini preliminari a partire dalla notizia di reato. - 11. I criteri di priorità per l’avvio e la conduzione delle indagini. - 12. L’archiviazione: una nuova “regola di giudizio” e altre innovazioni. - 13. Regole sulla durata delle indagini ... - 14. ... e rimedi contro le stasi procedurali. - 15. In tema di udienza preliminare ... - 16. ... di giudizio ordinario ... - 17. ... e di procedimenti speciali. -18. Tribunale in composizione monocratica, ampliamenti dell’area applicativa della citazione diretta e nuova udienza di comparizione predibattimentale. – 19 Ulteriore impulso a due istituti di recente introduzione: la “messa alla prova” ... - 20. ... e la non punibilità per “particolare tenuità del fatto” - 21. Interventi sulla disciplina delle impugnazioni: in generale ... - 22. ... in tema di appello ... - 23. ... e di cassazione. - 24. Il nuovo “rimedio” volto a dare esecuzione alle pronunce della Corte europea dei diritti umani. - 25. Cenni su ricadute di rilevanza processuale di interventi sul sistema sanzionatorio. - 26. La giustizia riparativa ... - 27. ... e le norme di raccordo con il contesto processualpenalistico.

## *1. La “riforma Cartabia”: i decreti delegati.*

In supplemento alla Gazzetta ufficiale del 17.10.2022 sono stati pubblicati tre testi normativi, di cui quello centrale, ossia il d.lgs. 150/2022, specificamente diretto a dare attuazione alle deleghe in materia di giustizia penale (giustizia riparativa compresa) conferite dalla l. 134/2021.

*Ricordiamo che la stessa l. 134/2021 comprendeva anche norme direttamente operative, di cui si è cercato di dar conto in un’Appendice alla nona edizione di questo Diritto processuale penale.*

Aggiungiamo che, sebbene con incidenza quantitativamente assai ridotta rispetto a quella del d.lgs. 150/2022 (e in misura differente anche tra loro), pure altri due provvedimenti contestualmente pubblicati sulla Gazzetta ufficiale contengono norme incidenti, in modo diretto o indiretto, sulla normativa processuale penale: solo episodicamente il d.lgs. 149/2022, volto a dare attuazione alla delega contenuta nella l. 206/2022 e concernente la giustizia civile; più sistematicamente e più consistentemente il d.lgs. 151/2022, attuativo delle deleghe relative all’ufficio per il processo (non solo di quella di cui alla l. 206/2021, accessoria alla materia “civilistica”, ma altresì, appunto, di quella, parallela, conferita con la l. 134/2021). Al fine di una completa ricostruzione di quanti, tra gli impegni assunti in relazione al PNRR, comportano ricadute, dirette o indirette, in materia di giustizia penale, non sono neppure da trascurare totalmente le disposizioni di natura ordinamentale racchiuse nella l. 71/2022 contenente in parte disposizioni direttamente applicabili, oltre ad altre di mera delega.

1.1. Mancava, nel d.lgs. 150/2022, una clausola generale di deroga alla regola fissata nell'art. 10 delle "preleggi" sull'«inizio dell'obbligatorietà delle leggi», risultando espressamente stabilite soltanto deroghe specifiche a proposito di singole parti del contenuto normativo del decreto (tra cui, in particolare, quelle sul "processo penale telematico").

1.1.1. - Sarebbe dunque andato da sé che la quasi totalità della "riforma Cartabia" della giustizia penale entrasse in vigore «il decimoquinto giorno successivo a quello della [...] pubblicazione», ossia dal primo novembre dello stesso 2022.

Quella che si è appena fatta è una constatazione oggettiva, la quale prescinde da valutazioni di opportunità, al qual riguardo ci si limita a sottolineare la complessità del quadro. Da un lato, invero, è stato innegabile il condizionamento dei legami con il PNRR: provvidenziale, certo, non solo per i finanziamenti straordinari che ne sono derivati ma anche per la sollecitazione che ne è venuta, cosicché non diventassero obsoleti nei cassetti ministeriali o morissero con lo scadere di una legislatura, come altre volte accaduto, progetti di riforme non estemporanee e/o frammentarie; e però non del tutto innocuo -anche per il concorso di vari altri fattori- dal punto di vista dei tempi di elaborazione delle norme e soprattutto da quello degli ostacoli a un'esaustiva rifinitura del prodotto e del suo supporto illustrativo di carattere ufficiale (la Relazione ad esso allegata). D'altro lato la *vacatio legis*, quantomai contratta in relazione alla portata dell'intervento legislativo, ha comportato un accentuarsi della difficoltà, per gli operatori, di acquisire, anteriormente alla "partenza" applicativa, una conoscenza davvero adeguata delle nuove norme (già resa altamente problematica dall'accentuazione, pur qui più necessitata che altre volte, dell'ormai dilagante tecnica degli innesti e dei rinvii da disposizione a disposizione) Il tutto, dovendocisi domandare se sia stato sufficiente, a bilanciamento, il fatto che da qualche mese circolasse lo "schema" di decreto presentato alle competenti commissioni parlamentari, con una bozza della citata Relazione, pur da apprezzare, l'uno e l'altra, sia per la loro qualità globale sia per essere stati redatti in un tempo a sua volta assai ridotto, sempre se rapportato alla mole del lavoro richiesto e realizzato.

1.1.2. - *In extremis*, per via di decretazione d'urgenza, il giorno precedente alla data fissata in origine per l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, questa è stata però posticipata al 30.12.2022.

È stato il d.l. 162/2022 a stabilirlo mediante un c. 99-*bis*, di tal tenore, introdotto nello stesso d.lgs. 150/2022. Vale la pena di aggiungere che non ha invece subito variazioni la *vacatio legis* stabilita per il d.lgs. 151/2022, il quale è pertanto divenuto vigente già dal 1.11.2022. Quanto al d.lgs. 149/2022, era entrato in vigore, nella più gran parte delle sue disposizioni, addirittura anteriormente, ossia il giorno successivo alla pubblicazione, e dunque il 18.10.2022. Ancora precedente, cioè dal 21.6.2022, l'entrata in vigore della l. 71/2022.

Circa l'entrata in vigore del decreto delegato *ad hoc* per la riforma della giustizia penale (appunto il d.lgs. 150/2022), la correzione in senso dilatorio è stata giustificata, in particolare, sulla scorta di un'iniziativa proveniente dai massimi responsabili dell'organizzazione del pubblico ministero sul territorio (una "lettera appello" sottoscritta da tutti i procuratori generali delle 26 corti distrettuali), motivata soprattutto con riferimento al cumulo di incombenti che si sarebbero riversati sulle procure generali e per adempiere i quali sarebbe stata insufficiente la *vacatio* originaria, stanti ingenti carenze di personale tecnico-amministrativo e di strutture di supporto.

1.1.3. - In misura diversa da quella stabilita in via generale, l'entrata in vigore di determinate parti della riforma è stata peraltro differita, in parte già dalla versione originaria del d.lgs. 150/2022, in parte grazie ad interventi correttivi successivi.

Particolarmente complesso il quadro in tema di processo penale telematico, come risulta da una stratificazione, nel testo attuale dell'art. 87 d.lgs. 150/2022, di vari gruppi di disposizioni, registrandosi, sul contenuto originario, l'innesto di modifiche e soprattutto di aggiunte ad opera della l. 199/2022 (di conversione del d.l. 162/2022: caratteristica largamente comune, una regola di differimento, per così dire "mobile", e di entità effettiva incerta, in quanto agganciato all'entrata in vigore di altre fonti future (decreti di natura regolamentare)«da adottarsi entro il 31.12.2023» e non senza la previsione autorizzativa che una di esse fissi un «diverso termine di transizione»). Sempre ad opera della l. 199/2022, un meccanismo simile è stato introdotto, tramite l'inserzione di un art. 87-*bis* nel d.lgs. 150/2022, in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze.

Differimento, ma a data fissa, pure per la nuova normativa in materia di videoregistrazione dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché degli atti di ricognizione e confronto: dalla versione originaria dall'art. 94 d.lgs. 150/2022 definita applicabile a partire da un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso, il termine è poi stato ridotto a sei mesi dalla l. 199/2022.

Un altro differimento a data fissa (sei mesi) rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 è poi stato operato ancora una volta dalla l. 199/2022 con l'inserzione di un art. 92-*bis* nel decreto medesimo: riguarda una lunga serie di disposizioni, tutte in tema di giustizia riparativa.

1.1.4. - Resterebbe da dire dei ben più numerosi casi -taluni dei quali già previsti nella versione originaria del d.lgs. 150/2022, altri introdotti successivamente- di norme la cui applicazione è venuta ad

escludersi nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto oppure variamente limitata in dipendenza dell'essersi, a tale data, già compiuti determinati atti.

Si spera che chi legge comprenda la scelta di non scendere al riguardo in particolari, benché non se ne disconosca l'importanza ai fini pratici, ma il riferimento ai quali non sarebbe condensabile in notazioni sintetiche, andando d'altronde del tutto al di là dell'orizzonte didattico entro il quale si è voluto collocare il presente insieme di appunti informativi di primo approccio.

1.2. – Partiamo comunque da uno sguardo all'impianto del d.lgs. 150/2022, subito notando che, non discostandosi da una prassi abituale per prodotti normativi di mole simile, il testo è ripartito in titoli e, all'interno di ciascuno di questi, in capi e talvolta in sezioni. Il **"titolo" di apertura** contiene modifiche al **codice penale**, distribuite seguendo la successione dei tre "libri" di cui questo si compone. È nei **due "titoli" successivi** che sono collocati, secondo uno schema analogo, altrettanti gruppi di disposizioni, le quali incidono rispettivamente sul **codice di procedura penale** (e neppure qui qualche "libro" è rimasto del tutto esente da interventi innovativi) e sulle correlative **norme di attuazione**. Fanno parte a sé le innovazioni di cui al **titolo quarto**, ma la cosa non deve stupire, trattandosi di una tematica -quella della **giustizia riparativa**- sinora affrontata solo marginalmente ed episodicamente dal diritto italiano e peraltro, già dal legislatore delegante del 2021, evidenziata come uno degli assi portanti della riforma messa in cantiere. Nel **titolo quinto** sono poi situate le modifiche a una molteplicità di **leggi speciali** che si susseguono non secondo la successione delle date di ciascuna di queste, ma sulla base di raggruppamenti formati cercando di dare rilievo alle rispettive specificità contenutistiche. Da ultimo, nel **titolo sesto**, un gruppo, a sua volta abbastanza nutrito, di **disposizioni transitorie, finali e abrogative**.

Al di là dell'adeguamento a una prassi, l'essersi data una tale struttura all'insieme ha una sua ragion d'essere, in quanto consente al lettore di reperire immediatamente ciascuna delle nuove norme. Può rendere meno agevole un inquadramento organico delle innovazioni, al qual riguardo, peraltro, sopperisce ampiamente la dettagliatissima -e in larghissima misura puntuale ed esaustiva- relazione allegata al d.lgs. 150/2022 e a sua volta pubblicata in Gazzetta ufficiale (così come le relazioni agli altri decreti, associati ad esso dalla data di pubblicazione. Deve aggiungersi che le commissioni parlamentari competenti formularono i loro pareri favorevoli senza subordinarli al soddisfacimento di formali condizioni, quale avrebbe potuto essere l'imposizione, in particolare, di modifiche testuali. A una prima lettura, qualche scostamento tra lo "schema" e il testo definitivo emerge, senza che tuttavia si riscontrino manipolazioni significative.

## *2. Digitalizzazione, partecipazioni "a distanza", audio- e videoregistrazioni: tre aspetti di un'incidenza dell'accentuata attenzione ai progressi delle tecnologie.*

Per entrare *in medias res*, cominciamo da una tematica che fino a qualche tempo addietro appariva assolutamente secondaria e che invece, già dai primi annunci della riforma, è venuta prepotentemente in primo piano. Si allude alla forte accentuazione del ruolo dei **supporti tecnologici** per il compimento di attività di protagonisti e comprimari di un procedimento penale.

2.1. – In proposito, ad essere stato messo in risalto, anche e specialmente nelle sedi ufficiali, è stato ed è, anzitutto, l'impulso alla **digitalizzazione** come strumento principe per cercare di dare concretezza a quella «**semplificazione**» e a quella «**speditezza**», che, insieme al più generico obiettivo della «**razionalizzazione** del processo penale», l'incipit dell'art. 1 l. 134/2021 evocava quali «**finalità**» dell'intero disegno riformatore, giustapponendovi come diretto contraltare il «**rispetto delle garanzie difensive**».

Del resto, ad una cospicua, e sia pur non illimitata né incondizionata, espansione dell'uso di tale strumento già induceva specificamente la fitta rete di prescrizioni orientate alla costruzione di un «**processo penale telematico**», che nel comma 5 del medesimo art. 1 forniva un comune denominatore per le direttive fissate al riguardo in modo abbastanza analitico, ancorché in un numero nn molto esteso di previsioni (lett. a-f).

*Come già si è accennato, deve nondimeno sottolinearsi che questa parte della nuova normativa, già da prima del ricordato differimento globale dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, è stata quasi totalmente esclusa da un'immediata operatività in coincidenza con l'inizio della vigenza di quest'ultimo.*

Anche ai fini della di un'adeguata formazione preventiva da parte degli operatori i quali a vario titolo saranno chiamati a servirsi delle nuove risorse, il d.lgs. 150/2022 ha infatti optato per tempi più lunghi rispetto a quelli della globalità della riforma, legandoli all'emanazione di norme regolamentari *ad hoc* di vario genere, a partire da quelle contenenti, appunto, «le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni con modalità telematiche degli atti del procedimento penale» (art. 87).

2.1.1. - L'espressione «**processo penale telematico**» ritorna testualmente in evidenza anche nel linguaggio del legislatore delegato (la vediamo usata, riassuntivamente, anche nella rubrica di una delle previsioni transitorie -art. 87- del d.lgs. 150/2022), quale punto di riferimento comune cui si raccorda una pluralità di «**regole tecniche** riguardanti i **depositi**, le **comunicazioni** e le **notificazioni telematiche** degli atti del procedimento penale», mentre vocaboli come **informatica**, **digitale**, **telematica** (e loro connessi o derivati) compaiono in svariati punti dell'articolato, di cui le relative tematiche ispirano largamente contenuti di effettivo rilievo.

Al di là di queste constatazioni, è d'altronde facile accorgersi che in argomento il tessuto novellistico si regge, nel suo insieme e in molti suoi dettagli, su nozioni e meccanismi di specifica e alta tecnicità, la cui padronanza a un livello adeguato non può essere data per scontata in chi legge, né, tantomeno, potrebbe presumere di averla chi qui scrive: il che lo ha consigliato di raddoppiare, a questo riguardo, il proposito generale di limitare l'esposizione a cenni dedicati a pochi aspetti, considerati tra i più essenziali e di più immediata percepibilità da parte di chiunque.

2.1.2. – **Nucleo principale** delle innovazioni in materia, appare in ogni caso quello di un **gruppo di norme** che vengono a figurare nel titolo I -e perciò **tra le disposizioni generali-** del libro secondo del codice, dedicato agli **atti del procedimento penale**. Ne risulta irrobustito -e non solo incrementato quantitativamente- un insieme normativo che pur resta spiccatamente eterogeneo, come già si poteva constatare. È comunque con il materiale delle previsioni lì collocate che si è voluta «costruire l'architettura del nuovo processo telematico».

Sono, queste, parole che si leggono nella Relazione governativa al d.lgs. 150/2022, dalla quale si ricava altresì che nella scelta sistematica si riflette la convinzione che il delegante, all'art. 1 n. 5 l. 134/2021, abbia «inteso delineare un unico e organico contesto normativo di riferimento, idoneo ad istituire un ambiente (o ecosistema) digitale per il procedimento penale, ovvero un insieme, anche limitato sul piano quantitativo, di previsioni normative che siano tali da favorire la transizione digitale sia direttamente, per la portata precettiva esplicita delle proprie previsioni, sia indirettamente, favorendo una interpretazione delle diverse disposizioni del codice, nei casi critici, orientata alla transizione digitale». Il che avrebbe appunto trovato traduzione nel concentrare nella suddetta sede le norme destinate a reggere le fila dell'intero approccio alla problematica.

2.1.2.1. – Prima **regola-base**, enunciata nella nuova versione del comma iniziale dell'art. 110 CPP che è venuto a disciplinare a tutto campo la «forma» (e non più soltanto la mera sottoscrizione) degli atti in questione: «quando è richiesta la forma scritta, gli **atti del procedimento** sono **redatti e conservati in forma di documento informatico**, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza».

Tale **regola**, peraltro, **non è senza eccezione**. Infatti è messa in parentesi quanto «agli atti che, per loro **natura** o per **specifiche esigenze processuali**», sono **incompatibili** con la **redazione** in forma di documento **informatico**: così precisa il c. 3 del medesimo articolo, ma all'eccezione fa subito da contraltare una **regola supplementare**, per cui «gli **atti redatti** in forma di **documento analogico** sono **convertiti senza ritardo in copia informatica** ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti» (art. 110 c. 4 CPP).

È prescritto, per le operazioni di conversione, il «rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».

2.1.2.2. - Non più nell'art. 110 ma nell'art. 111 CPP, e non senza notevoli modifiche, viene a essere inserita la disciplina della **sottoscrizione** degli atti, che detta **regole**, come non poteva non essere, **differenziate** a seconda che essi siano redatti in forma **digitale** o in forma **analogica**.

2.1.2.3. - In sintonia con quanto disposto per la redazione e la conservazione degli atti, la **digitalizzazione** diviene inoltre regola generale pure per quanto concerne il **deposito** di atti, documenti, richieste, memorie, che -fatta salva una sola causa di eccezione- «in ogni stato e grado del procedimento [...] ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche**» (art. 111-*bis* c. 1 CPP).

Pure a questo riguardo è salvaguardato il «rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici», che d'altronde è poi imposto anche, nel c. 2 del medesimo art. 111-*bis*, a garanzia dell'esigenza che «Il deposito telematico assicuri la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario».

Circa l'eccezione cui si è accennato, deriva dall'essersi fatto «salvo quanto previsto dall'art. 175-*bis*» che, come vedremo (*infra*, § 2.1.3), contiene regole particolari per il caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

2.1.2.3.1. - Può aggiungersi che per via di quell'"esclusivamente" la regola della digitalizzazione parrebbe anzi divenire, quanto ai depositi, almeno tendenzialmente assoluta.

2.1.2.3.2. - Il contesto del medesimo art. 111-*bis* CPP smentisce tuttavia la possibile prima impressione. Invero, non soltanto la regola generale della necessaria digitalizzazione è definita inapplicabile, pure a questo proposito, qualora si tratti di atti e documenti «che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica» (così il c. 3 ). Inoltre, l'art. 111-*bis* c. 4 CPP è inequivoco nello stabilire che «gli **atti** che le **parti** compiono **personalmente** possono essere **depositati anche con modalità non telematiche**».

Quali esempi di documenti non acquisibili in copia informatica sono addotti, tra gli altri, quello del testamento olografo e quelli delle planimetrie e delle mappe, suscettibili di perdere nitidezza nella transizione digitale.

2.1.3. – Fanno parte del nucleo di cui si è detto poc'anzi -benché bisognose di una lettura congiunta con la disciplina di quello che già nel codice dell'amministrazione digitale (art. 41) viene denominato "**fascicolo informatico**"- le previsioni dell'art. 111-*ter* CPP, che presuppongono, anche per il processo penale, la formazione di fascicoli del genere, con regole *ad hoc*, integrative rispetto alla normativa specialistica.

Da quel che par di capire, non viene meno la possibilità -e anzi, la necessità- della formazione di fascicoli, in forma analogica, tipici della preesistente organizzazione della documentazione processuale: fascicolo per il dibattimento (art. 431 Cpp), fascicolo del pubblico ministero (art. 433 Cpp), fascicolo del difensore (art. 390-*octies* Cpp).

2.1.4. – Strettamente collegato è poi l'art. 175-*bis* CPP -già incidentalmente menzionato poc'anzi- che configura la possibilità di **redazione** e di **deposito** di atti e documenti **in forma analogica** in relazione ad ipotesi di **malfunzionamento dei sistemi informatici**.

Né da tale articolo, né dai ritocchi apportati all'art. 172 CPP -volti, questi, a fornire precisazioni circa il momento di scadenza di termini per dichiarazioni, depositi e compimento di altri atti in via telematica, e circa il computo dei termini in caso di depositi telematici- vengono tuttavia, a differenza che nella legislazione emergenziale dovuta alla pandemia da covid-19, indicazioni nel senso che il suddetto malfunzionamento possa causare *ipso iure* proroghe o sospensioni di termini.

2.1.5. - Numerose altre disposizioni il legislatore ha ritenuto di dover dettate in via consequenziale rispetto alla scelta di fondo, che ha il suo emblema nello slogan del "processo telematico". Così accade specialmente in tema di documentazione degli atti, con un vero e proprio **sdoppiamento tra documentazione in forma digitale e documentazione in forma analogica**.

L'elenco di disposizioni incise o introdotte *ex novo* comprende, salvo errori od omissioni, l'art. 116 c. 3-*bis* CPP, l'art. 122 c. 2-*bis* CPP, l'art. 125 c. 5 CPP, l'art. 134 c. 2 CPP, l'art. 309 c. 4 CPP, l'art. 311 c. 3 CPP, l'art. 386 c. 1-*ter* CPP, l'art. 391-*octies* c. 3 CPP, l'art. 419 c. 5 CPP, l'art. 461 c. 1 CPP, l'art. 462 c. 1 CPP, l'art. 483 c. 1-*bis* CPP, l'art. 582 c. 1 e 1-*bis* CPP, l'art. 585 c. 1-*bis* e 4 CPP, l'art. 154 c. e 4 NATTCP, mentre si registra la pura e semplice abrogazione del c. 4 dell'art. 134 CPP, del c. 2 dell'art. 582 CPP, del c. 3 dell' art. 154 NATTCP e dell'intero art. 164 NATTCP.

Qualche attenzione sembra in ogni caso da dedicare all'incidenza che l'accentuato ruolo della digitalizzazione viene ad avere sulla fisionomia della verbalizzazione. Lo si farà, sia pur sommariamente, *infra*, *sub* § 2.3.

2.2. - Sganciata, quanto ad operatività, dalla subordinazione all'emanazione di altri strumenti normativi -ancorché non esente da condizionamenti di fatto, rispetto ad esigenze di concreta messa a punto degli strumenti tecnologici di supporto nelle varie sedi in cui si articola sul territorio il sistema giudiziario- è la rimodulazione di altri due istituti, strettamente imparentati tra loro: la "**partecipazione a distanza**", come presenza difensiva o autodifensiva in forma ridotta ad atti o ad udienze, e l'"**esame a distanza**" come modalità speciale di assunzione probatoria.

In proposito, il legislatore delegante aveva, per vero, lasciato notevole libertà al delegato, limitandosi a prescrivere di «individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione agli atti del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza » (art. 1 c. 8 lett. c l. 134/2021).

2.2.1. - Un'**espansione**, robusta ancorché operata mediante poche e sintetiche mosse, si registra quanto al "**telesame**".

2.2.1.1. - Va premesso che qui non vengono meno le **disposizioni previgenti**, le quali già prevedevano ipotesi di ricorso a tale modalità per l'effettuazione dell'esame di determinate persone (**operatori sotto copertura, collaboratori di giustizia, imputati di reato connesso**).

Da questo punto di vista sono insomma rimaste intatte le previsioni dell'art. 147-*bis* NATTCP, amputato di una parte dei suoi contenuti preesistenti soltanto per quanto concerne le modalità di effettuazione del "telesame", che oggi si ricavano dall'art. 133-*ter* CPP.

2.2.1.2. – Al contrario, si è **ampliato** notevolmente il quadro dei **soggetti** sottoponibili a tale forma di esame: con l'inserzione di un c. 2-*bis* nell'art. 496 CPP si viene infatti a stabilire che, laddove una particolare disposizione di legge non preveda diversamente, il giudice può sempre disporre, «con il **consenso delle parti**», che si svolga a distanza l'**esame dibattimentale** dei **testimoni**, dei **periti**, dei **consulenti tecnici**, degli **imputati in procedimento connesso** ai sensi dell'art. 210 CPP e delle **parti private**; e la regola è ripetuta in relazione alle attività d'integrazione probatoria cui si proceda nell'**udienza preliminare** (in quella sede, però, soltanto qualora vi sia una disposizione di legge che lo preveda) così -con riflessi anche nel **giudizio abbreviato** grazie al rinvio di cui all'art. 441 c. 6 CPP- l'art. 422 c. 2 CPP (dandosi pure qui, inoltre, rilievo al **consenso delle parti**, sufficiente, anche in mancanza di altre previsioni legislative *ad hoc*, a legittimare il giudice a disporre che l'esame si svolga a distanza).

2.2.2. – Non meno incisivi, e di portata ancor più ampia, gli interventi concernenti le ipotesi di **partecipazioni a distanza**, nel senso stretto di cui si è detto, **ad atti o udienze**.

2.2.2.1. – Anzitutto, si registra una notevole **estensione** degli **ambiti applicativi** dell'istituto, che non è **più esclusivo** della **fase dibattimentale**, in relazione alla quale rimangono peraltro in vigore le previgenti previsioni dei c. 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* dell'art. 146-*bis* NATTCP (che pur vedremo, ben più dell'art. 147-*bis*, privato di larga parte del suo ulteriore contenuto, trasmigrato, a sua volta non senza modifiche, nel corpo stesso del codice).

Con la nuova riforma, vengono ad essere coinvolte, tra le altre, come udienze in cui l'eventualità diventa legittima, anche le **udienze di convalida dell'arresto o del fermo** (art. 391 CPP) e quelle di **riesame delle ordinanze** in materia di **misure cautelari personali** (art. 309); e la stessa cosa vale per atti "fuori udienza" come l'**interrogatorio di garanzia** (art. 294 CPP), o l'**interrogatorio investigativo**, sia esso compiuto **direttamente dal pubblico ministero procedente o** sia invece **delegato** alla polizia giudiziaria o ad altro pubblico ministero (art. 370 CPP); né vi sfuggono le **sommario informazioni dall'indagato** ad opera della **polizia giudiziaria**(art. 350 CPP).

La partecipazione a distanza è prevista anche per i **procedimenti in camera di consiglio**: mediante una riscrittura dell'art. 127 c. 3 CPP, in particolare per il caso in cui l'**interessato** che chieda di essere sentito sia **detenuto o internato** in luogo posto **fuori della circoscrizione del giudice**.

"A distanza", inoltre, potrà dispiegarsi la partecipazione alle udienze dei procedimenti di esecuzione (art. 666 CPP). Né sfugge alla manovra espansionistica dell'istituto il settore della cooperazione giudiziaria internazionale: ne sono interessati l'interrogatorio dell'estraddando ad opera del procuratore generale, una volta pervenuta la domanda dello Stato estero (art. 703 CPP), così come l'audizione del medesimo se sottoposto a misura coercitiva, da parte del presidente della corte d'appello (art. 717 CPP).

2.2.2.2. – Un correlativo **ampliamento** si configura anche quanto al novero dei **soggetti** di cui si prospetta una **partecipazione a distanza** in un momento o in un altro dell'iter procedimentale. Nelle nuove ipotesi che si riferiscono alla fase delle indagini preliminari, non si tratta soltanto della **persona** -quella **sottoposta alle indagini**, considerata in quanto tale oppure in vesti più specifiche (arrestato, fermato, persona sottoposta a misura cautelare ...)- nella quale si può scorgere il **pendant** dell'imputato, già preso in considerazione nelle ipotesi previgenti. A partecipare in videoconferenza può essere, in quanto tale, anche il **difensore**, ora menzionato a sua volta pressoché costantemente; ma, nel caso degli **accertamenti tecnici non ripetibili**, il campo si allarga ulteriormente: qui, infatti, possibili "partecipanti a distanza" all'atto di conferimento dell'incarico al consulente tecnico, sono inoltre, non solo lo stesso **consulente tecnico** ma altresì l'**offeso dal reato** (art. 360 c. 3-*bis* CPP).

2.2.3. – Ma quale ruolo spetta, nella dinamica delle nuove aperture a "videoconferenze", alla **volontà dei potenziali partecipanti a distanza**?

Ricordiamo che, quanto alle **ipotesi preesistenti**, tale **volontà non** sembra mai essere **rilevante**, ma a disciplinare il potere del giudice si contrappongono due regole differenti.

Una di esse -risultante dai c. 1 e 1-*bis* dell'art. 146-*bis* NATTCP e derogabile soltanto negli stretti limiti di cui al c. 1-*ter* del medesimo articolo- può definirsi di videoconferenza doverosa *ex lege*: opera per le udienze dibattimentali

nelle quali figura, come imputato o come testimone, il detenuto per un delitto di cui all'art. 51 c. 3-*bis* o all'art. 407 c. 2, lett. *a* n. 4, CPP, così come in quelle dei processi in cui è imputata una persona ammessa a programmi o misure di protezione. La seconda è invece attributiva, al giudice, di un potere latamente discrezionale e prende corpo quando, appunto «fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis*, [...] sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario» (art. 146-*bis* c. 1-*quater* NATCCPP)

2.2.3.1. – Circa le **previsioni** che vengono ad **aggiungersi** a quelle già vigenti, la risposta all'interrogativo si articola su una **pluralità di schemi**.

**Talora**, a legittimare alla base la partecipazione a distanza dev'esserci una **richiesta dell'interessato**, su cui s'innesta un'**autorizzazione giudiziale**. È tale, ad esempio, il caso dell'**interrogatorio di garanzia** (art. 294 c. 4 CPP), al pari di quello dell'**udienza di convalida dell'arresto o del fermo** (art. 391 c. 1 CPP). Sostanzialmente in senso analogo anche l'art. 360 c. 4-*bis* CPP a proposito dell'atto di **conferimento dell'incarico al consulente tecnico**, di compiere **accertamenti tecnici non ripetibili**; ma, qui, l'**autorizzazione** è data, non dal giudice ma dal **pubblico ministero**.

Lo schema dell'innesto dell'autorizzazione del pubblico ministero -in questo caso, il procuratore generale- o del presidente della corte di appello su una richiesta dell'interessato o del suo difensore si ritrova anche nei casi delle audizioni degli estradandi (art. 703 c. 2 e art. 717 c.2 CPP), soltanto però in via supplementare rispetto alla regola di base secondo cui, qualora vi sia una particolare disposizione di legge a prevederlo, il procuratore generale è già di per sé in dovere di disporre che l'interessato partecipi a distanza.

2.2.3.2. - **Altre volte**, ad essere necessaria affinché una partecipazione a distanza sia autorizzata (a sua volta, dal pubblico ministero), non è una preventiva richiesta dell'interessato, ma, più genericamente, una sua **manifestazione di consenso**. Così dispongono l'art. 350 c. 4-*bis* e l'art. 370 c. 1-*bis* CPP, rispettivamente per i casi di **sommario informazioni dall'indagato** e per l'**interrogatorio investigativo**. Analogamente, quando sia un **detenuto o internato** a chiedere di essere sentito in un **procedimento camerale** (art. 127 c. 3 CPP).

In quest'ultimo caso, se manca il consenso dell'interessato a partecipare a distanza, lo dovrà sentire, prima del giorno dell'udienza, il magistrato di sorveglianza del luogo.

2.2.3.3. – Più complesso, lo schema che viene ad avere il suo prototipo nella nuova versione dell'art. 309 c. 8-*bis* CPP in tema di **riesame** delle ordinanze impositive di una **misura cautelare**: l'imputato che ne abbia fatto richiesta viene ad avere il **diritto di scegliere** tra la partecipazione "in presenza" e, «quando una particolare disposizione di legge lo preveda», quella "a distanza", ma inoltre è dato **al presidente il potere** di «disporre la **partecipazione a distanza** dell'imputato che lo **consenta**».

Ancora più complesso lo schema predisposto a proposito dell'udienza del procedimento di esecuzione, al qual riguardo la partecipazione a distanza era già prevista dall'art. 666 c. 4 CPP, che viene modificato parzialmente: fermo alla base il diritto dell'interessato che ne faccia richiesta, ad essere «sentito personalmente», ora vi si legge poi, come risultato di una sorta di *mixage* tra vecchio e nuovo, che «a tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente» e che «tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione».

2.2.4. – Al di là del complessivo, ulteriore espandersi del campo applicativo degli istituti della "videoconferenza" e della "teleconferenza" -con aspetti che hanno fatto parlare criticamente di una tendenza a cristallizzare "a regime" soluzioni registratesi nel quadro delle misure per fronteggiare l'emergenza pandemica- la manovra riformatrice in materia si segnala per un intervento che si presenta di carattere sistematico, ma che sembra ispirato anche dall'intenzione di bilanciare in qualche modo tale espansione, incrementando o rafforzando, sotto il profilo delle modalità di svolgimento delle attività "a distanza" e del loro contesto, le garanzie che si vorrebbero idonee a non far sentire come esiziale la perdita di quella costituita dalla contestuale presenza di tutte le *dramatis personae* nella sede dell'udienza o comunque sul luogo in cui viene compiuto un determinato atto.

Si tratta della creazione di un **inedito "titolo"** (II-*bis*), inserito nel libro secondo del codice di procedura penale e rubricato cumulativamente "**Partecipazione a distanza**". È costituito da due soli articoli, il primo dei quali -art. 133-*bis*- è testualmente definito come "**disposizione generale**", con la quale si stabilisce che, «salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla

celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter», mentre nel successivo articolo -il 133-ter, appunto- è racchiusa una **cospicua serie di norme**, in tema di «**modalità e garanzie** della partecipazione a distanza», in buona misura qui trasferite, ma con modifiche anche di non piccola portata, dagli artt. 146-bis e 147-bis NATTCP.

2.2.4.1. – Viene così ad avere rilievo nel corpo stesso del codice una tematica sin qui relegata per intero in un insieme formalmente di natura accessoria e teoricamente di rilievo secondario.

Si può semmai rilevare che restano confinate nel corpo normativo di rango minore le norme di base, ossia quelle sui presupposti della videoconferenza e del telesame, mentre nel codice si leggono soltanto quelle che, in un ideale ordine logico, si concepiscono come successive rispetto alle prime.

2.2.4.2. – Nel nuovo assetto, i due istituti della *partecipazione* e dell'*esame* "a distanza", nati separati e sin qui mantenuti formalmente tali, vengono ricondotti, almeno parzialmente, ad una disciplina collocata in uno stesso articolo di legge: il che, tra l'altro, ha consentito di riscrivere in termini fondamentalmente unitari, e comunque senza inutili ripetizioni o difformità difficilmente spiegabili, alcune delle previsioni trasigrate.

Ne emerge -o almeno così sembra- anche uno sdoppiamento di significati in cui viene assunto dal legislatore il concetto di "partecipazione a distanza". Resta invero fermo, nel testo sia dell'art. 133-bis sia dell'art. 133-ter CPP, il riferimento a un'accezione limitativa, come forma di partecipazione, ad atti o a udienze, imposta a (o scelta da) «una o più parti»; tuttavia, l'uso dell'espressione, nella rubrica apposta all'intero "titolo" di nuovo conio e in quella dello stesso art. 133-ter CPP, lascia trasparire anche un'accezione più larga, che copre sia la "partecipazione a distanza" nel senso più stretto che abbiamo appena ricordato, sia l'"esame" omologo: tanto il testo dell'art. 133-bis quanto quello dell'art. 133-ter affiancano al riferimento alla prima quello all'«atto» che l'autorità giudiziaria dispone venga «compiuto a distanza», e che ha o può avere a protagonisti anche soggetti diversi dalle parti (testimoni, periti, consulenti tecnici ...), cui, appunto, si attaglia proprio la nozione di "esame".

2.2.4.3. – Primo dato da segnalare, in chiave di garanzie, l'esplicita generalizzazione della regola secondo cui la **decisione giudiziale** di disporre che «un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza» dev'essere presa con un **decreto motivato**: lo stabilisce l'art. 133-ter c. 1 CPP.

Nello stesso comma si leggono dettagli circa notificazioni e comunicazioni finalizzate, per il caso di decreto non emesso in udienza, a dare contezza del contenuto a tutti i potenziali interessati, privati e pubblici: tra essi, dunque, quelle che sono esplicitamente menzionate come «autorità interessate», vale a dire i dirigenti degli uffici giudiziari o degli uffici di polizia giudiziaria con i quali si instaurerà il collegamento necessario per assicurare la partecipazione a distanza dei soggetti coinvolti.

2.2.4.4. – Tra le interpolazioni operate rispetto a quanto già si leggeva nell'art. 146-bis c. 2 e/o nell'art. 147-bis c. 2 NATTCP, vengono in evidenza quelle risultanti dal c. 3 dell'art. 133-ter CPP circa la necessità di assicurare **modalità del collegamento**, adeguate contro violazioni di principi e regole minimali di **garanzia** e di **correttezza**: all'esigenza che sia assicurata «la contestuale, effettiva e reciproca **visibilità delle persone** presenti nei diversi luoghi e la **possibilità** per ciascuna di essa **di udire** quanto viene detto dalle altre» si unisce ora quella dell'**idoneità** «a salvaguardare il **contraddittorio** e l'**effettiva partecipazione delle parti** all'atto o all'udienza»: Inoltre, «nei casi di udienza pubblica è assicurata un'**adeguata pubblicità** degli atti compiuti a distanza», aggiungendosi che «dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la **registrazione audiovisiva**». Il tutto, presidiato da un'esplicita clausola invalidante («a pena di **nullità**»).

Non è specificato, tramite un testuale riferimento a un preciso articolo di legge, a quale categoria di nullità si sia inteso ricondurre il vizio in questione. Tuttavia, nella misura in cui le regole così fissate incidono sull'intervento e sull'assistenza di imputati o indagati, non dovrebbero esservi dubbi sull'attinenza delle violazioni a una delle fattispecie di cui agli artt. 178 c. 3 CPP, con le conseguenze, dunque, già previste in via generale dall'art. 180 CPP, e tali da riverberarsi nella specie anche in assenza di un'esplicita formulazione della suddetta clausola.

2.2.4.5. – Integralmente trasigrata, dall'art. 146-bis c. 4 NATTCP nell'art. 133-ter c. 7 CPP, la salvaguardia, per i **difensori** o i loro **sostituti**, del **diritto** «di essere **presenti nel luogo** dove si trova l'**assistito**», nonché di quello «di **consultarsi riservatamente** tra loro e con l'**assistito** per mezzo di strumenti tecnici idonei», s'inserisce in una più **complessa articolazione** di norme sui **luoghi** che possono ospitare chi partecipa "**a distanza**" dall'**aula d'udienza** o compie un atto, sempre "**a distanza**", dalla sua **sede**, per così dire, **normale**.

In proposito la regola-base è fissata nel c. 4 dell'art. 133-ter: «le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento

audiovisivo». Tre le deroghe, soltanto una può riguardare chiunque: è infatti rimesso alla discrezionalità del giudice, sentite le parti, il poter «autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4» (art. 133-ter c. 6). Le altre due deroghe sono invece confezionate su misura per determinate categorie di soggetti: la prima riguarda persone private della loro libertà (esplicitamente menzionate quelle «detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo»), che «si collegano dal luogo in cui si trovano» (c. 5); la seconda, invece, concerne appunto i difensori, i quali «si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo» (c. 7).

2.2.4.6. – Qualche ritocco investe anche le norme sulla **presenza di ausiliari del giudice** o del **pubblico ministero**, oppure di un **ufficiale di polizia giudiziaria**, nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza (art. 133-ter c. 8 CPP), restando confermata, tra le altre, la regola per cui, quando incaricato sia un ufficiale di polizia giudiziaria, questi va «designato in modo da escludere coloro i quali svolgano o abbiano svolto attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti».

A tale regola se ne giustappone un'altra, sempre concernente l'ipotesi che del compito venga incaricato un ufficiale di polizia giudiziaria: è «in via prioritaria» che il designato ha da essere «individuato tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria».

Da segnalare infine, uno scrupolo legislativo, probabilmente superfluo ma che fuga ogni eventuale equivoco sul significato della generica formula usata nelle versioni dell'art. 146-bis c. 6 e dell'art. 147-bis c. 2 NATT CPP: il "darsi atto" dell'osservanza di una serie di disposizioni e di cautele (tra le quali quella appena ricordata su un'incompatibilità funzionale) non va lasciato ad assicurazioni orali ma è da trascrivere puntualmente a verbale.

2.3. – Il crescere dell'attenzione per l'uso di moderne risorse tecnologiche si nota anche in un gruppo di interventi riformatori in tema di **documentazione processuale**.

Alla base, le direttive impartite dal delegante all'art. 1 c. 8 lett. a e b l. 134/2021.

Significativa, anzitutto, l'aggiunta apportata al c. 1 dell'art. 134 CPP, dove non ci si limita più a prescrivere che «alla documentazione degli atti si procede mediante **verbale**», ma si aggiunge che ad essa si fa luogo, «nei casi previsti dalla legge, **anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica**».

È appena il caso, d'altronde, di ricordare come già prima della "riforma Cartabia" la verbalizzazione –pur prescritta quale regola, non soltanto nelle fasi *stricto sensu* processuali, ma anche in relazione a determinati atti delle indagini preliminari- non esaurisse tutto l'arco delle procedure documentative di atti posti in essere nell'arco del procedimento penale.

2.3.1. – Oggi, d'altronde, è la stessa procedura di **verbalizzazione** che, quanto alle sue modalità, risulta sottoposta a un parziale, ma non insignificante, **mutamento di fisionomia**.

Resta, certo, come modalità di verbalizzazione indicata dal c. 2 dell'art. 134, quella che si avvale della **stenotipia**, ma il quadro globale è ampiamente modificato, non senza che ne vengano indicazioni per una **forte riduzione** del ruolo di tale strumento.

2.3.1.1. - Anzitutto, viene a cadere il riferimento limitativo a una necessaria natura "meccanica" di eventuali strumenti alternativi, lasciandosi così spazio per l'ingresso, senza bisogno di ulteriori interventi legislativi, di **sostitutivi** della più **varia tipologia**, purché «**idonei allo scopo**» (così, ancora l'art. 134 c. 2).

È una soluzione -travasata anche nel testo del successivo art. 135 CPP- che sembra riflettere una sensibilità non molto diversa da quella che fin dalla fase preparatoria del codice del 1988 portò chi scrive a manifestare la sua preferenza per formule normative, in questo campo, il più possibile elastiche, e imperniate, appunto, soltanto sull'adeguatezza degli strumenti all'esigenza di massima fedeltà documentativa e sulle garanzie capaci di ridurre i rischi di manipolazioni e alterazioni.

Quanto ai riferimenti normativi alla stenotipia non sono del tutto scomparsi neppure nel testo contenuto nel d.lgs. 150/2022, rimanendo menzionato, lo strumento, in particolare a proposito della trascrizione dei verbali (art. 138 c. 1 CPP e art. 483 c. 2 CPP). Nella relazione accompagnatoria, peraltro, non si tace la prognosi di una probabile obsolescenza applicativa del mezzo, a fronte del presumibile perfezionarsi e diffondersi di strumenti di maggiore efficacia.

2.3.1.2. - Dallo stesso art. 134 c. 2 CPP, tramite un testuale richiamo dell'art. 110 CPP, si ricava poi che sarà quella **digitale** a configurarsi, "a regime", come **modalità generale di redazione** anche dei verbali.

L'impressione è avvalorata da quanto, nello stesso senso, si legge nella citata relazione.

2.3.1.2.1. - Ovviamente, ciò avverrà soltanto a partire dal momento in cui sarà completato il meccanismo che ha il suo perno nelle regole generali sulla digitalizzazione, inserite tra le disposizioni generali del titolo I del libro II sugli atti (cfr. *supra*, § 2.1).

La previsione dell'art. 134 c. 2 è infatti tra quelle di cui si è espressamente mantenuta in vita la vecchia versione fino a quando non sarà completato l'iter diretto alla messa in opera delle nuove norme sulla digitalizzazione (art. 87 c. 4 d.lgs. 150/2022).

2.3.1.2.2. – Originata da esigenze del tutto particolari, è la cristallizzazione di una regola -opposta a quella destinata ad imporsi, "a regime", in via generale- a proposito della verbalizzazione *sui generis* che si renda necessaria per documentare il **dissenso** di taluno dei componenti un **collegio giudiziale** rispetto alla **deliberazione della maggioranza** (art. 125 c. 5 CPP). Al riguardo, non solo continua a doversi far uso della **forma analogica** per la **redazione del documento**, ma se ne sono anche **esclusi** la **conversione in copia informatica** e il **deposito nel fascicolo informatico**.

Tale esclusione -che risulta dall'espressa previsione di inapplicabilità dell'art. 110 c. 4 e dell'art. 111-ter c. 3 CPP- è volta a garantire la regola della segretezza della deliberazione, valida fino a quando non emerga (e derogabile unicamente nei limiti in cui emerge) la contrapposta esigenza di rivelazione del dissenso al fine di tutela del dissenziente

2.3.1.3. - Un'altra innovazione si registra per l'eventualità di redazione del **verbale** in forma **riassuntiva**: nell'art. 134 c. 3 CPP si è stabilito che in via supplementare «si procede altresì mediante **riproduzione audiovisiva o fonografica**» e non più esclusivamente mediante quest'ultima. E il medesimo adempimento è previsto per il caso in cui si ritenga **insufficiente**, da sola, la stessa **verbalizzazione integrale**.

Contestualmente è stato abrogato il c. 4 dello stesso art. 134 CPP, il quale esordiva sottolineando che, in caso d'insufficienza delle modalità documentative prescritte nei commi precedenti, poteva, sì, «essere aggiunta la riproduzione audiovisiva», ma soltanto «se assolutamente indispensabile».

2.3.2. – La **tendenza ad incrementare il ricorso all'audiovisivo** -esclusivamente, preminentemente o in alternativa alla riproduzione fonografica- si esprime, d'altronde, anche in molte, **più specifiche, disposizioni**, diverse da quelle dedicate, in via generale, alla verbalizzazione.

Pure a tal proposito ci limitiamo a un arido elenco, che comprende, anche qui salvo errori od omissioni, l'art. 141-bis c. 1, l'art. 294 c. 6-bis, l'art. 351 c. 1-*quater*, l'art. 357 c. 3-bis - 3-*quater*, l'art. 362 c. 1-*quater*, l'art. 373 c. 2-bis - 2-*quinqüies*, l'art. 391 c. 3-bis - 3-*quater*, l'art. 401 c. 5, l'art. 441 c. 6, l'art. 510 c. 2-bis e 3-bis CPP.

In proposito, ove si voglia comunque tentare una sintesi (pur resa particolarmente difficile dal panorama caleidoscopico delle norme coinvolte), sembra evidenziarsi una **graduazione di soluzioni** in funzione della **natura degli atti** da documentare.

2.3.2.1. – Il **massimo del rigore garantistico** si configura per i casi di **partecipazione a distanza** ad atti o udienze, al qual riguardo appare **inderogabile** l'obbligo della **registrazione audiovisiva**: così l'art. 133-ter c. 3 CPP, specificamente richiamato poi, per l'**interrogatorio di garanzia** che avvenga **in tale forma**, dall'art. 294 c. 6-bis CPP.

2.3.2.2. – Un **livello** garantistico di **poco inferiore** si delinea per l'**interrogatorio di garanzia** assunto "**in presenza**", al qual proposito è bensì fissato, **in via di principio**, il **medesimo obbligo**, ma si ammette esplicitamente che possa farsi luogo alla **sola registrazione fonografica** quando si constati la **«contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico»**

**In analogia prospettiva** è la norma da considerare di più ampio spettro applicativo in materia, che è quella dettata dall'art. 510 c. 2-bis CPP, in tema di **esame dibattimentale di testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e imputati di reati** (e che di riflesso, grazie ai richiami interpolati nell' art. 401 c. 5 CPP e all'art. 441 c. 6 CPP, vale altresì per la documentazione dei suddetti atti, quando assunti nel corso di **incidente probatorio** o di **giudizio abbreviato**): pure qui, soltanto « la **contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico** » esime dall'obbligo di registrazione audiovisiva.

*Deve d'altronde tenersi presente che, badandosi ai rilevanti oneri economici e organizzativi che quest'innovazione comporta, -compresi quelli per un'adeguata formazione di personale- l'operatività ne è stata già originariamente dilazionata, dall'art. 94 d.lgs. 150/2022, a tempi successivi a quello dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.*

2.3.2.3. - **Altre volte** riproduzione **audiovisiva** e riproduzione **fonografica** sono poste sullo stesso piano, prescrivendosi in ogni caso l'impiego dell'**una** o dell'**altra**, **a meno che** vi sia una **«contingente indisponibilità** di strumenti di riproduzione o di personale tecnico», congiunta al sussistere di «particolari ragioni di **urgenza** che non consentano di rinviare l'atto»-

Così è nel caso di **dichiarazioni di minorenni**, di **infermi di mente** o di **persone** in condizioni di **particolare vulnerabilità**, rilasciate **alla polizia giudiziaria** (art. 357 c. 3-ter CPP), **al pubblico ministero** (art.

373 c. 2-*quater* CPP) o al difensore in veste investigativa (art. 391-*ter* c. 3-*ter* CPP). In tutti questi casi è espressamente comminata, per l'inosservanza, la sanzione dell'**inutilizzabilità**.

2.3.2.4. – Alla regola dell'equivalenza, a fini documentativi, della riproduzione audiovisiva e di quella meramente fonografica viene invece ad essere sottratta la disciplina dell'atto che da più tempo aveva acuitizzato la sensibilità per i riscontri concreti di questo genere di problemi, ossia dell'**interrogatorio di persona in stato di detenzione**: l'art. 141-*bis* c. 1 CPP erige ora a sua volta a **regola** l'obbligo di **documentazione audiovisiva**, ammettendo la **riproduzione meramente fonografica** soltanto ove sia **impossibile** servirsi di **mezzi** dotati di **ambidue le risorse**.

2.3.2.5. - Resta, in ulteriori **altri casi**, la **sufficienza** della sola **riproduzione fonografica**, la cui prescrizione è del resto accompagnata, per lo più, da clausole che a loro volta fanno salve deroghe in presenza di contingente indisponibilità di strumenti tecnici.

Così è -fermo restando il maggior rigore previsto per casi particolari (*supra*, § 2.3.2.3)- quanto alle **summarie informazioni** che una **persona, diversa dall'indagato**, sia chiamata a rendere **alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al difensore** (art. 357 c. 3-*bis*, art. 373 c. 2-*ter*, art. 391-*ter* c. 3-*bis* CPP).

2.3.3. – Deve aggiungersi che le fonti **non** rendono mai **incondizionatamente obbligatoria** la **trascrizione** della **riproduzione** audiovisiva o fonografica. Né sono sempre identici i presupposti perché essa venga disposta.

Un **obbligo** si configura sì, ma soltanto **se** la **trascrizione** è **richiesta dalle parti** quando si tratti di **interrogatorio del detenuto** o di assunzione dibattimentale di **prove dichiarative** (art. 141-*bis* c. 1 CPP, come da norma previgente, e, come norma di nuovo conio, art. 510 c. 3-*bis* CPP). La **trascrizione** è invece **subordinata** a una valutazione di "**assoluta indispensabilità**" nei casi di **informazioni** ricevute dal **difensore** (art. 391 c. 3-*quater* CPP) oppure dalla **polizia giudiziaria** o dal **pubblico ministero**, in questi ultimi casi potendocisi avvalere, per l'adempimento, della polizia giudiziaria (art. 357 c. 3-*quater* CPP e art. 373 c. 2-*quinqües* CPP).

### 3. Notificazioni

Un altro settore nel quale la riforma ha inteso incidere non poco è quello delle **notificazioni**, avvertendosi particolarmente gli obiettivi, tra loro connessi, di **modernizzazione** e di **semplificazione** (ancorché perseguita, quest'ultima, non sempre attraverso semplificazioni nella formulazione delle norme relative ...). Il tutto, volendosi peraltro non dimenticare, come primaria, un'esigenza tra le più genuinamente garantistiche: quella di mirare ad assicurare agli interessati -e in particolare a coloro nei cui confronti, quali indagati o imputati, si procede- un'**effettiva conoscenza**, da parte degli interessati, di tutto quanto è loro necessario per far valere le proprie ragioni, a cominciare dalla stessa esistenza del procedimento.

Nelle lett. a-f dell'art. 1 c. 6 l. 134/2021 si trova il gruppo delle direttive dettate *ad hoc* dal legislatore delegante.

3.1.– Cominciamo dai riflessi che anche nel campo delle notificazioni ha avuto l'**espansione** dell'uso della **telematica**.

Perno della manovra riformatrice, a tal proposito, è la riscrittura dell'art. 148 CPP, al qual riguardo va d'altronde segnalato che né la nuova versione dell'articolo figura nel materiale normativo sottoposto al differimento di operatività di cui si è detto *supra*, al § 2.1, né la precedente versione dello stesso art. 148 risulta espressamente sottratta, nel frattempo, sottratta alla sostituzione.

La stessa constatazione si può fare a proposito delle disposizioni collegate, a taluna delle quali si faranno successivamente brevi cenni.

Recita testualmente il nuovo c. 1 dell'art. 148 CPP, in larga misura ricopiato su una parte del dettato dell'art. 1 c. 5 l. 134/2021: «Salvo che la legge disponga altrimenti, le **notificazioni degli atti** sono **eseguite**, a cura della segreteria o della cancelleria, **con modalità telematiche** che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la **identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento** trasmesso, nonché la **certezza**, anche temporale, dell'**avvenuta trasmissione e ricezione**».

3.1.1. – Risulta dunque eretta a **regola generale**, anche per le **notificazioni**, quella dell'uso di **modalità telematiche**.

Correlativamente superata, e perciò abrogata, la previsione a suo tempo collocata nel c. 2-*bis* dello stesso art. 148, con la quale si era venuti ad ammettere che l'autorità giudiziaria potesse disporre l'esecuzione di notificazioni e di avvisi ai difensori «con mezzi tecnici idonei».

3.1.1.1. - Saggiamente si è però evitato di precisare nel codice di procedura penale con riferimento a **dettagli tecnici** il tipo o i tipi di modalità telematiche da adottare, lasciando questo compito ad **altre fonti**, più naturalmente adatte a recepire con tempestività gli adattamenti che via via si rendano necessari od opportuni, in armonia con le evoluzioni tecnologiche.

Per il momento ci si è limitati a introdurre o ritoccare alcune tra le possibili regole integrative, in particolare sull'uso della posta certificata, interpolando così quel d.l. 179/2012 (conv., con modif., in l. 221/2012) che, indirizzato in via generale alla predisposizione di «ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», contiene una Sezione VI, specificamente dedicata alla «Giustizia digitale» (volendo cogliere i dettagli degli interventi operati al riguardo con il d.lgs. 150/2022, si possono consultare i c. 4, 6 e 7-*bis* dell'art. 16) d.l. cit.).

3.1.1.2. – Va piuttosto segnalato sin d'ora che il caso della **notificazione eseguita con modalità telematiche non conformi** ai requisiti prescritti nell'art. 148 c. 1 CPP comporta **nullità** della medesima (art. 171 c. 1 lett. *b-bis*).

3.1.1.3. – Deve aggiungersi che le **modalità telematiche** di notificazione possono trovare come soggetto operativo anche il **difensore** di una parte privata. Così, in funzione sostitutiva di altre modalità quando la notificazione sia richiesta da tale parte: lo dispone l'art. 152 c. 1 CPP, interpolato *ad hoc*

Maggiori dettagli, oltre che nella medesima disposizione, nell'art. 56-*bis* NATTCP.

Il ricorso alle **modalità telematiche** (con esecuzione ad opera della parte stessa o del difensore) diventa poi di **regola** quando la **notificazione** debba esser effettuata al **pubblico ministero** (così la nuova versione dell'art. 153 c. 1 CPP che rinvia all'art. 148 c. 1, facendo salva la contestuale deroga per il caso di impedimenti tecnici).

3.1.1.4. - Per il gioco dei rinvii a catena, con sovrapposizione del nuovo al vecchio, la regola del ricorso alle modalità telematiche (con esecuzione, beninteso, a cura della cancelleria) si estende anche alle **comunicazioni dal giudice al pubblico ministero** (art. 153 c. 2 Cpp), nonché a quelle **da giudice ad altro giudice** (art. 64 c. 1 NATTCP).

Nei c. 2 dell'art. 64 NATTCP è disciplinata un'ipotesi particolare (comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice).

3.1.2. – La svolta radicale di cui si è detto dianzi comporta non pochi aggiustamenti anche alle restanti disposizioni del medesimo art. 148, nonché a quelle degli articoli immediatamente successivi, al fine di un coerente coordinamento, anche perché quella regola non poteva essere lasciata senza possibilità di eccezioni e di deroghe. Gran parte della precedente disciplina contenuta nell'art. 148 CPP rimane nondimeno in vita, sia pure con adattamenti (non sempre di piccola portata, a cominciare dall'ordine nel quale si leggono le varie disposizioni).

3.1.2.1. - Così, ai sensi dell'art. 148 c. 2 CPP, non viene meno l'**equiparazione** tra la **notificazione** dei provvedimenti e la loro **lettura** (specificandosi che la regola vale non solo per le **persone presenti** ma anche per quelle **rappresentate dal difensore**); e la stessa cosa è da dirsi per gli «**avvisi** che sono **dati** dal giudice o dal pubblico ministero **verbalmente** agli interessati **in loro presenza**». Condizione indispensabile è che «ne sia fatta **menzione nel verbale**». La medesima efficacia, del resto, continua ad avere «la **consegna di copia** in forma di **documento analogico** dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria» (art. 148 c. 3 CPP).

3.1.2.2. - Né scompare la **tradizionale notifica** a cura dell'**ufficiale giudiziario** o di suoi facenti funzione (v. ora il c. 5 dell'art. 148), con i relativi corollari. Vi si ricorrerà, di regola, **ogniqualevolta, senza** che siano stati posti in essere i suddetti **sostitutivi**, alle **modalità telematiche non sia possibile** procedere «per **espressa previsione di legge**, per l'**assenza** o l'**inidoneità** di un **domicilio digitale del destinatario** o per la sussistenza di **impedimenti tecnici**» (così il c. 4). Pure a tal proposito sono però previste **deroghe**.

Quanto alla legittimazione di altri organi come esecutori della notifica, oltre a mantenersi la possibilità di attribuzione del ruolo di **notificatore** alla **polizia penitenziaria** nei **procedimenti con detenuti** e in quelli **davanti al tribunale del riesame** (c. 7), si stabilisce, da un lato, che «la notificazione è eseguita dalla **polizia giudiziaria** nei soli casi previsti dalla legge» ma d'altro canto si ammette in via generale che tale

soggetto può eseguire le **notificazioni** richieste dal pubblico ministero «nei casi di **atti di indagine o provvedimenti** che la stessa **polizia giudiziaria** è **delegata** a compiere o è **tenuta** ad eseguire» (c. 6).

Nel c. 8 della nuova versione dell'art. 148 CPP si leggono poi le regole -trasfuse, con qualche ritocco, dal c. 3 della versione anteriore- circa i dettagli delle operazioni di notifica nella forma tradizionale.

Di mero coordinamento, dal canto loro, le abrogazioni degli artt. 150 e 151 CPP, assorbite dagli interventi sull'art. 148, riferendosi, il primo, a sua volta alla possibilità di ricorso a «quei mezzi tecnici » di notificazione, il cui richiamo viene ad essere superato dalla generale scelta preferenziale per la telematica, e, il secondo, concernendo le notificazioni richieste dal pubblico ministero, che nell'art. 148 e altrove vengono affiancate, quanto all'uso diretto di un potere autoritativo, a quelle del giudice. Inevitabilmente abrogata, di conseguenza, anche la comminatoria di nullità, che si leggeva nella lett. hg dell'art. 171 c. 1 CPP per la violazione dell'art. 150.3.2. – È peraltro ad ancor più ampio raggio che la manovra riformatrice ha investito la disciplina delle notificazioni.

*In linea di massima, qui ci si limiterà a cenni di carattere generale o relativi alle notificazioni nell'interesse di persone indagate o imputate . Altri cenni, circa le notificazioni alla persona offesa e al querelante, infra, § 6.2.*

3.2.1. – Da non trascurare, preliminarmente, quanto si ricava da disposizioni in tema di **domicilio dichiarato od eletto**, così come si leggono ora nell'art. 161 CPP. Una (c. 01) del tutto nuova, l'altra (c. 1) parzialmente rimodellata, impongono entrambe alle autorità di dare **informazioni** e **avvertimenti** a coloro nei cui confronti si sta procedendo, in tal modo convergendo nell'indurre a sollecitare l'attenzione di costoro sul ruolo che, nello sviluppo del procedimento penale, di regola avranno i **difensori, di fiducia o d'ufficio**, divenendo **“normali” destinatari diretti di notificazioni** in una sorta di loro rappresentanza *ex lege*: con la correlativa esigenza che i **difensori** stessi siano **messi in condizione di tenersi in contatto** con gli **assistiti**, possibilmente sulla base della conoscenza di recapiti affidabilmente forniti da questi ultimi, al fine di poter trasmettere loro quanto ricevuto e trarne sostegno per esercitare un efficace patrocinio.

3.2.1.1. - In particolare, con l'art. 161 c. 01 CPP, sono due gli **adempimenti** in tal senso di cui si fa carico alla **polizia giudiziaria** in occasione del **primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato**: costui deve anzitutto venire **informato** che le **successive notificazioni -eccettuate** alcune, specificamente individuate in ragione del loro essere espressioni di una convinzione, sia pur provvisoria, colpevolizzante (**avviso** di fissazione dell'**udienza preliminare**, varie forme di **citazione in giudizio, decreto penale** di condanna)- «saranno effettuate mediante **consegna al difensore di fiducia** o a quello nominato **d'ufficio**»; «contestualmente», lo si deve avvertire che «ha **l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica** o altro servizio elettronico di **recapito certificato qualificato**, nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di **informarlo** di ogni loro **successivo mutamento**».

Presupposto di entrambi gli adempimenti è che la polizia sia « nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente».

Circa l'onere di indicare al difensore i proprii recapiti telefonici o elettronici, trova una sorta di corrispettivo in ciò che dispone il c. 1-bis dell'art. 28 NATTCP, dove, al preesistente dovere dell'autorità, di comunicare senza ritardo all'imputato il nominativo del difensore d'ufficio («con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia»), si aggiunge quello di comunicare «contestualmente [...] i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore».

3.2.1.2. - Quanto all'art. 161 c. 1 CPP, ne risulta **interpolata** -in funzione complementare a quanto appena segnalato- la **norma** che già prevedeva, a carico del giudice, del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, la formulazione, nel corso del **primo atto** compiuto con l'intervento dell'indagato o dell'imputato non detenuto né internato, di un **invito** ad effettuare **dichiarazione o elezione di domicilio** per le notificazioni.

Da un lato la regola riceve una **limitazione** nel senso che l'**invito** a provvedere **alla domiciliazione** vale **soltanto** in relazione alle notificazioni dell'**avviso di fissazione dell'udienza preliminare**, degli **atti di citazione in giudizio**, nonché del **decreto penale di condanna** (si noterà che sono gli stessi atti eccettuati dal coinvolgimento nelle regole di cui al c. 01); dall'altro, vi si aggiunge un **riferimento alla possibilità** che, in alternativa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio, fisicamente individuato, si fornisca un **indirizzo di posta elettronica certificata**. È questa un'innovazione, anche simbolicamente significativa, perché riassumibile in un'espressione emblematica, venendosi a parlare, anche per il procedimento penale, di un **“domicilio digitale o telematico”**.

Qualche ritocco investe anche la parte finale del c. 1 dell'art. 161 CPP, relativa al contestuale avvertimento, sempre da darsi all'indagato o imputato, circa le conseguenze del correlativo obbligo, incombenza su tali soggetti, di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto: pure qui le notificazioni alle quali ci si riferisce sono esclusivamente quelle degli atti appena indicati (ma per gli altri vale già quanto disposto nel c. 01); inoltre, ai casi di mancanza della suddetta comunicazione e di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, è equiparato, quanto alla segnalazione della conseguente notificazione di tali atti al difensore, quello di sopravvenuta inidoneità del domicilio, precisandosi altresì che destinatario di notificazioni potrà essere, non solo un difensore che risulti già nominato, ma altresì uno nominato contestualmente, anche d'ufficio.

L'osservanza di quanto così disposto è poi estesa all'ipotesi di dichiarazione od elezione di domicilio richiesta all'imputato detenuto che debba essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e a quello che debba essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione (art. 161 c. 3 CPP).

3.2.1.3. - Al di là dei dettagli nei quali si squadernano i c. 1 e 3 dell'art. 161 CPP, è da mettere in rilievo che, laddove l'**elezione di domicilio** ivi prevista avvenga **presso il difensore**, tale scelta dell'assistito dev'essergli «**immediatamente comunicata**» (art. 161 c. 4-*bis* CPP).

Si registra inoltre -in relazione a una questione attinente a un ambito tematico non lontano- un ennesimo innesto su un'altra regola previgente, ossia su quella secondo cui «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto quando il difensore, appena avuta conoscenza della elezione di domicilio, ha dichiarato all'autorità che procede di non accettare la domiciliazione» (art. 162 c. 4-*bis* CPP): il testo viene infatti a proseguire facendo carico al difensore di attestare altresì, in tale dichiarazione, «l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione». Da segnalare, d'altronde, che, tramite rinvio all'art. 111-*bis* CPP, il c. 1 dello stesso art. 162 viene a porre (e al primo posto) il deposito telematico tra le vie con cui il domicilio dichiarato o eletto, così come i loro mutamenti, possono essere comunicati all'autorità procedente.

3.2.2. – Sempre a proposito degli istituti del domicilio dichiarato e del domicilio eletto, si ricollegano a quanto sin qui esposto alcune altre innovazioni, a cominciare da quella realizzata interpolando, nel c. 1 dell'art. 162 CPP, un rinvio all'art. 111-*bis* CPP.

3.2.2.1. - Anzitutto, si è così venuti a stabilire che tra le modalità alternative con le quali comunicare il domicilio dichiarato o eletto e ogni loro mutamento figura ora (e al primo posto) il **deposito telematico**.

Un'altra interpolazione, dall'analogo effetto, si evidenzia nell'art. 163 CPP, concernente, in via generale, le formalità per le notificazioni al domicilio dichiarato o eletto.

Ulteriore innovazione, la soppressione, come regola generale, quella per cui «la determinazione del **domicilio dichiarato o eletto**» valeva «per ogni stato e grado del procedimento», sostituita da una più specifica previsione che limita la portata di tale validità **in funzione delle sole notificazioni** di atti particolari, vale a dire di quelli già più volte qui evocati in quanto oggetto di regole peculiari (**avviso di fissazione dell'udienza preliminare, atti di citazione in giudizio, decreto penale di condanna**): così, ora, l'art. 164 CPP.

Col far «salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1», la norma conferma peraltro quella che è a sua volta una regola generale, nel senso dell'esclusione, per le notificazioni ai detenuti, di modalità diverse dalla consegna a mani proprie nel luogo di detenzione (cfr. *infra*, § 3.2.3).

3.2.2.2. – A collegarsi testualmente alla regola cui si è fatto poc'anzi cenno (v. § 3.2.1.1), che a carico della polizia giudiziaria pone l'obbligo di dare taluni avvertimenti nel corso del primo atto in cui interviene l'indagato o imputato (art. 161 c. 01 CPP), è il nuovo incipit dell'art. 157 c. 1 CPP, il quale torna ad essere dedicato, come in origine, soltanto alla «**prima notificazione all'imputato non detenuto**».

Così, per vero, ha sempre suonato la rubrica dell'articolo. Nondimeno, grazie a un decreto-legge del 2005, vi si era aggiunto un comma (l'8-*bis*) concernente invece le notificazioni successive alla prima. Ora, come si vedrà subito, a regolare questo secondo aspetto è un articolo aggiuntivo *ad hoc* (il 157-*bis*). Va poi da sé che, alla stregua dell'art. 61 CPP, il riferimento all'imputato va qui letto, come al solito, quale comprensivo di quello all'indagato.

3.2.2.2.1. – Quanto, dunque, a quella prima notificazione, in via di principio la **procedura notificatoria** rimane sostanzialmente quella **tradizionale**, avente la regola basilare nella **consegna personale di copia dell'atto in forma analogica**: così dispone l'art. 157 c. 1 CPP. Numerose, peraltro, le deroghe: la regola viene infatti meno se si è potuto far uso della modalità digitale o di sostitutivi equivalenti alla notificazione (lettura dei provvedimenti e avvisi verbali in presenza, consegna diretta di copie), senza dimenticare i «*memento*» di cui si è detto, circa il concentrarsi presso il difensore del flusso delle [ulteriori?] notificazioni.

Nello stesso art. 157 c. 1 CPP è descritta, con qualche maggiore precisazione rispetto alla versione anteriore, la sequela di tentativi, presso persone o luoghi presumibilmente idonei ad agevolare il conseguimento del risultato voluto,

di portare a conoscenza dell'interessato l'atto o il provvedimento oggetto di notifica. Qualche ritocco si nota altresì, sempre in vista dello scopo suddetto, in taluni dei successivi capoversi (c. 6 e c. 8).

3.2.2.2.2. – L'importanza di quei “*memento*” è d'altronde sottolineata anche in altro modo dal c. 8-*ter*, venutosi ad aggiungere nell'art. 157 CPP (e la norma è tra quelle espressamente presidiate da nullità ex art. 171 c. 1 lett. e CPP). Insomma, almeno a questo punto egli deve sapere che d'ora in poi le notifiche a lui dovute avranno come destinatario diretto il difensore, al quale dovrà comunicare i proprii recapiti personali e gli eventuali loro mutamenti.

A scanso di illazioni in senso contrario, *ad abundantiam* o meno, l'art. 157 c. 8-*quater* CPP si premura, dal canto suo, di precisare che «l'**omessa o ritardata comunicazione del difensore** dell'atto notificato al proprio **assistito**, ove **imputabile** al fatto di **quest'ultimo**, non costituisce **inadempimento** degli obblighi derivanti dal **mandato professionale**».

3.2.2.3. – Racchiusa in un distinto articolo (il 157-*bis* CPP) è una particolareggiata disciplina delle **notificazioni successive alla prima**.

3.2.2.3.1. - **Regola generale** -di cui, indirettamente, abbiamo già in vario modo dato anticipazione- è che esse «sono eseguite mediante **consegna al difensore di fiducia o di ufficio**» (c. 1).

3.2.2.3.2.– **Se** però l'imputato è assistito da un **difensore di ufficio** valgono -fissate nello stesso art. 157-*bis*, al c. 2- regole più particolari, le quali mirano a tener conto del fatto che può qui mancare qualunque possibilità pratica di contatto tra l'avvocato e l'assistito. E, in certe situazioni, si giunge, almeno temporaneamente, al ritorno alla **procedura notificatoria tradizionale**.

Così recita l'art. 157-*bis* c. 2 CPP: «nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede».

Una forma singolare di comunicazione, che la stessa terminologia legislativa denomina «di cortesia», si configura d'altronde quando, «fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, [...] la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario»: la cancelleria o la segreteria darà avviso «al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito» (art. 63-*bis* NATTCP).

3.2.2.3.3. - Quanto alla notificazione di alcuni atti particolari, cui si è già più volte accennato -si tratta «dell'**avviso di fissazione dell'udienza preliminare**, della **citazione in giudizio** ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del **decreto penale di condanna**»- dispone in modo largamente autonomo l'art. 157-*ter* CPP, definendoli globalmente come “*introduttivi del giudizio*”.

In realtà, né l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né il decreto penale sono introduttivi di un giudizio, che nel primo caso è ancora di là da venire e potrà non aprirsi mai (esiste pure, a conclusione dell'udienza preliminare, l'alternativa del non luogo a procedere) e nel secondo caso viene “saltato” da una condanna pronunciata *tout court* (che del decreto è parte costitutiva essenziale), per instaurarsi soltanto nell'eventualità di un'opposizione al provvedimento.

3.2.2.3.3.1. - Anzitutto, dal c. 1 dell'art. 157-*ter* si ricava, a proposito della notifica di tali atti, una **regola limitativa** dell'uso della **modalità telematica**.

Per l'esattezza, il c. 1 dell'art- 157-*ter*, dopo aver stabilito che le relative notificazioni «sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1» aggiunge che, «in mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1».

3.2.2.3.3.2. - Il c. 2 dell'art. 157-*ter*, dal canto suo, configura, in rapporto agli atti suddetti, una **speciale legittimazione** della **polizia giudiziaria**, che l'autorità giudiziaria può autorizzare a provvedere alle relative notificazioni ove ciò «sia necessario per evitare la **scadenza del termine di prescrizione del reato**» oppure si verifichino o si prospettino altre eventualità particolari.

A tal proposito si menzionano espressamente il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-*bis* CPP, così come l'essere in corso di applicazione una misura cautelare, ma, quale clausola “di chiusura/apertura”, figura anche un riferimento molto generico ad «ogni altro caso» di provvedimento autorizzativo «ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze».

Infine, una previsione più specifica per il solo caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse: «la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater» (così l'art. 157-ter c. 3), ossia quello dichiarato o eletto con l'atto d'impugnazione, oppure, in caso di imputato giudicato in assenza, con il mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

3.2.2.3.4. - La disciplina stabilita dall'art. 157-ter CPP va d'altronde a integrarsi con quella che si legge nell'art. 164 CPP, dove, per le notificazioni degli atti suddetti, resta operativa -come si è già detto *supra*, al § 3.2.2.1- la determinazione del domicilio dichiarato o eletto, ancorché non più automaticamente estesa, quanto a durata di efficacia, per tutto il corso («in ogni stato e grado») del procedimento.

Può ancora aggiungersi che, tra le pieghe dell'intreccio di rinvii normativi, si coglie poi che, sempre per i medesimi atti, è consentito, a fini di notificazione, anche il ricorso al mezzo della posta tradizionale (cfr. *infra*, § 3.7.2).

3.2.3. - Più semplice rimane la disciplina delle **notificazioni all'imputato (o indagato) detenuto**, ma pure a tal proposito si registrano alcune modifiche a quanto si leggeva nell'art. 156 CPP.

La principale di esse sembra essere quella con cui, nel c. 1 di tale articolo, si precisa che la regola della **consegna personale nel luogo di detenzione** vale sempre, **anche** per le **notifiche successive a quella iniziale**. Si è così voluto escludere senza possibilità di equivoci che tale regola trovi eccezione, quand'anche risulti che la persona ha effettuato una dichiarazione o un'elezione di domicilio.

In tal modo si è cristallizzato un orientamento già affermatosi, in sede interpretativa della normativa anteriore, nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione.

Può aggiungersi che la regola medesima è, tra l'altro, ribadita, al c. 3 dell'art. 156 CPP, per il caso del destinatario della notificazione che sia detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari.

3.3. - Più volte, nel corso dei paragrafi precedenti, si sono segnalate norme che descrivono, per l'indagato o l'imputato, oneri di comunicazioni concernenti proprii recapiti, fisici o d'altro genere. Si può altresì notare che qualcosa del genere si trova pure in una norma collocata in una parte del codice lontana da quella cui si è fatto finora riferimento.

È quella dell'art. 349 c. 3 CPP, dove già anteriormente alla "riforma Cartabia", si leggeva che nel corso delle indagini preliminari, «quando procede alla **identificazione**, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a **dichiarare o eleggere il domicilio** per le notificazioni a norma dell'articolo 161». Ora vi si è aggiunto che l'**invito** è anche «ad indicare il **recapito della casa di abitazione**, del **luogo** in cui esercita abitualmente l'**attività lavorativa** e dei luoghi in cui ha **temporanea dimora o domicilio**, oltre che ad indicare i **recapiti telefonici** o gli **indirizzi di posta elettronica** nella sua disponibilità».

3.4. - Non del tutto esente da aggiustamenti, neppure la disciplina dell'**irreperibilità**, trasparendo l'intento di coordinarla il più possibile con le innovazioni apportate al processo *in absentia* (per cui v. *infra*, § 4).

In via preliminare, un cenno merita una parziale modifica alla norma che, individuando un'estrema modalità di notificazione quando tutte le altre risultino improduttive (deposito dell'atto nella casa del comune dove il destinatario ha l'abitazione o esercita abitualmente un'attività lavorativa, con affissione dell'avviso di deposito alla porta di uno di questi due luoghi), fissa adempimenti essenziali, anche se non sufficienti, affinché possa poi emettersi legittimamente un decreto d'irreperibilità. Si allude all'art. 157 c. 8 CPP, dove l'obbligo aggiuntivo, per l'ufficiale giudiziario, di dare «comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento» (al qual riguardo non era anteriormente indicato un luogo per l'invio), si tramuta in quello di inviare «copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, *nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato*».

Tale mutamento si riflette poi in un ritocco nella previsione di nullità della notificazione, quale si legge nell'art. 171c. 1 lett. f CPP, dove, ad essere causa dell'invalidità, al pari dell'omessa affissione dell'avviso, è ora il mancato invio della copia dell'atto da notificare con le (nuove) modalità prescritte dall'art. 157 c. 8 CPP.

L'innovazione principale in argomento sembra comunque consistere nella **riduzione della durata di efficacia del decreto d'irreperibilità emesso** dal giudice o dal pubblico ministero **nel corso delle indagini preliminari** (art. 160 c. 1 CPP): di regola, infatti, la **cessazione** non si determina più al momento della pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ma con la «**notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari**» (fermo restando che, quando questo manchi, il *dies ad quem* si determina con la **chiusura delle indagini** medesime).

Restano invece prive di modifiche le regole sulla durata di efficacia dei decreti d'irreperibilità emessi, rispettivamente, per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare o per il provvedimento che dispone il giudizio (c. 2) e quelli emessi dal giudice di secondo grado o dal giudice di rinvio (c. 3).

3.5. – È al fine di garantire che un eventuale processo “in assenza” non sia viziato a monte, che appare rivolta anche un'altra innovazione, concernente, questa, le notificazioni al **latitante** e all'**evaso**. Ne viene coinvolto l'art. 165 CPP, il cui c. 1 -rimasto inalterato- stabilisce in via generale che «sono eseguite mediante **consegna di copia al difensore**», trovando però ora, in un inedito c. 1-*bis*, un articolato **meccanismo condizionatamente derogatorio** per i casi in cui si debba notificare l'**avviso di fissazione dell'udienza preliminare** o un atto di **citazione a giudizio**.

Questo, comunque, il dettato testuale: «Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio».

3.6. – A loro volta di non poco rilievo, alcune modifiche al regime di notificazione ad **imputati all'estero**, di cui all'art. 169 CPP

3.6.1. – Soprattutto una di esse, benché, apparentemente, meno significativa ed anzi tale da far domandare come mai quanto con essa disposto già non comparisse nella formulazione originaria dell'articolo e la cui eventuale applicazione è comunque parsa idonea a far uscire da un'avvilente *impasse* una vicenda processuale relativa a un crimine probabilmente coinvolgente alte espressioni istituzionali di uno Stato estero.

Il riferimento è al “caso Regeni”.

La modifica cui si allude consiste nel rilievo che -in funzione, se non della certezza di un buon esito della notifica, quantomeno di una giustificazione della procedura “in assenza” nel caso opposto- viene a darsi, accanto e in alternativa all'esistenza di dati *in actis* che forniscano «notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere», al riscontro di risultanze attinenti al «**luogo** in cui all'estero esercita abitualmente l'**attività lavorativa**» tale persona, così da potervi fare riferimento per la notificazione.

3.6.2. – Riflettono invece il più generale impulso agli incentivi all'uso della telematica le altre due modifiche.

Anzitutto, il ricorso alla tradizionale modalità della notificazione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento è ristretto all'eventualità che non sia possibile procedere in via telematica. In secondo luogo l'invito che deve accompagnare le informazioni contenute nel messaggio comunicativo ha da sollecitare, come alternativa a una dichiarazione o elezione di domicilio in forma tradizionale, proprio la dichiarazione di «un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato».

3.7. - Di tutt'altro tipo e di portata più generale, altre innovazioni.

3.7.1. – La prima incide su un istituto chiamato a svolgere un ruolo nevralgico nella disciplina della fase di chiusura delle indagini preliminari. Ci si riferisce all'**informazione di garanzia**, al qual riguardo, in considerazione del fatto che, in pratica, risulta trattarsi di uno dei principali (se non del principale) tra i canali della prima notificazione all'indagato, la si è voluta riportare, da questo punto di vista, alle **regole comuni** fissate, appunto, per la **prima notificazione**.

Si è dunque soppresso, nell'art. 369 CPP, l'obbligo, per il pubblico ministero, di servirsi, al riguardo, esclusivamente dell'invio, appunto, della raccomandata con avviso di ricevimento.

3.7.2. – Affinità di tematica presenta la modifica apportata all'art. 170 c. 1 CPP, che, operata con la tecnica sempre più usuale del cumulo o dell'intreccio di rinvii normativi, induce a pensare che il ricorso al **servizio postale** è consentito ogniqualvolta si sia costretti a ricorrere alla notificazione tradizionale in forma analogica; e ciò anche quando, a dover essere notificati, sono i cosiddetti “atti introduttivi del giudizio”.

Questo, comunque, il testo: «Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali».

3.7.3. – Permangono inoltre, in qualche misura, modalità a suo tempo salutate come innovative, quale quella del ricorso al **telefono** e al **telegrafo**.

Una dettagliata disciplina al riguardo si trova nel testo, pur innovato, dell'art. 149 CPP, mentre i relativi presupposti sono ricondotti a ragioni di **urgenza**.

Li si ricava, oltretutto dal c. 1 dello stesso art. 149 CPP, dall'art. 167 c. 1 CPP e dall'art. 64-bis c. 3 NATT CPP, tutti riferentisi alle situazioni descritte nell'art. 148 c. 4 CPP. Un provvedimento sarà emanato, a seconda dei casi, dal giudice o dal pubblico ministero: così l'art. 149 c. 1 CPP, che, per l'esecuzione, fa riferimento, rispettivamente, alla cancelleria dell'uno e alla segreteria dell'altro.

3.7.4. - Quanto all'istituto dei "**pubblici annunci**" trova, nella vetusta forma tradizionale, una sorta di ... onorato pensionamento: tramite la sostituzione del c. 1 dell'art. 155 CPP, prende il suo posto, «quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile», la «**pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato**».

Resta fermo che nel decreto con cui viene disposta tale forma di notificazione vanno «designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e [...] indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati».

#### 4. Il processo "in assenza"

Nella trattazione relativa al tema delle notificazioni, si è avuta occasione di segnalare più d'un addentellato con quello del **processo "in assenza"**, che, dal canto suo, è tra gli istituti più massicciamente incisi dalla riforma sulla base di una serie, particolarmente nutrita, di direttive della legge-delega.

La relazione ministeriale, illustrativa del d.lgs. 150/2022, definisce «assolutamente interconnessa alla disciplina dell'assenza [...] quella dettata in materia di notificazioni, rispetto alla quale l'intervento di attuazione della delega 134/2021 si connota per il tentativo di recuperare una conoscenza reale e certa e non solo formale degli atti introduttivi del giudizio».

Circa le direttive impartite in argomento dalla l. 134/2021, vanno dalla lett. *a* alla lett. *i* dell'art. 1 c. 7.

4.1. - L'**interconnessione** con la disciplina delle **notificazioni** è sottolineata anche dall'incipit di un comma (il *2-bis*) inserito nell'art. 420 CPP al fine di rendere fuori discussione che la **procedura in assenza**, pur quando si constati che l'imputato non è presente in udienza e non risultino fattori che ne impediscano la presenza, **non può essere innescata se non risulti la regolarità delle notificazioni**.

Si coglie l'occasione per ricordare come la collocazione sistematica dell'art. 420 nel titolo IX del libro V del codice di procedura penale indichi che la costituzione delle parti di cui parla la sua rubrica è, di per sé, quella avente sede nell'udienza preliminare. Peraltro, non va dimenticato che l'intero contenuto dell'art. 420, al pari di quello degli articoli che lo seguono dal *420-bis* al *420-sexies*, è operativo anche nell'udienza dibattimentale, quando sia mancata la preliminare, grazie al richiamo che ne fa l'art. 484 c. *2-bis*.

Aggiungiamo che sempre nell'art. 420 CPP risulta ora trasfusa dall'art. *420-bis* -pur trattandosi di eventi realizzabili anche (o addirittura necessariamente) in momenti successivi a quello della costituzione delle parti- la  *fictio* per cui, salva diversa disposizione di legge, «è considerato presente», con conferimento *ex lege* di rappresentanza al difensore, «l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive»: così il c. *2-ter* che (operante dal canto suo nella fase dibattimentale anche se vi sia stata udienza preliminare) estende *ex novo* la  *fictio* al caso in cui «l'imputato [...] richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o [...] è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale».

Numerose, e nel complesso di ampia portata, sono comunque le modifiche apportate alla disciplina di questa procedura particolare, che -sempre più condizionata dallo scrupolo di aderenza ai dettami fissati dalle norme e dalla giurisprudenza europee per delineare uno schema di "procedura *in absentia*" a tutela dei diritti difensivi- pur continua ad essere tenuta distinta da quelli che la stessa terminologia del codice definisce "procedimenti speciali".

4.2. – **Ulteriormente arricchito** risulta il quadro dei **presupposti**, la cui sussistenza, per **legittimare il procedere "in assenza"**, deve aggiungersi alla constatazione della mancata presenza fisica dell'imputato nell'aula di udienza e a quella della regolarità delle notificazioni.

In sintesi, e senza addentrarci in una minuziosa disamina delle differenze (talora, più di collocazione che di sostanza, ma quasi mai meramente formali), può dirsi che l'**intento** che si coglie nella ristrutturazione dell'istituto si mostra orientato in più d'una direzione, un elemento unificatore essendo peraltro dato dall'impegno, quantomeno tendenziale, ad **evitare** che il procedere "*in absentia*" s'innesti sulla **mancata conoscenza**, da parte dell'imputato, del **procedimento a suo carico** e di **altri dati essenziali** per la sua **difesa**.

4.2.1. - In dettaglio, si coglie anzitutto, un'altra volta, una stretta interconnessione tra questa disciplina e la tematica delle notificazioni, per la rilevanza che assume, come **elemento giustificativo** della procedura in assenza, il dato oggettivo dell'essere stato, l'imputato, «**citato a comparire** a mezzo di **notificazione** dell'atto in **mani proprie** o di **persona** da lui espressamente **delegata** al ritiro dell'atto» (art. 420-bis c. 1 lett. a CPP). Identico effetto -e, si può dire, a maggior ragione- hanno le esplicite o implicite **manifestazioni di personale disinteresse** dell'imputato alla **presenza in udienza** (nel c. 1 lett. b dell'art. 420-bis CPP è menzionata l'espressa rinuncia a comparire, cui viene equiparata l'altrettanto espressa rinuncia a far valere un eventuale impedimento).

Torna poi ulteriormente (art. 420-bis c. 2 CPP) il collegamento con il tema delle notificazioni, là dove si dà rilievo alla prova, «altrimenti» emergente agli occhi del giudice, «che lo stesso [*imputato*] ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole» (qui facendosi d'altronde carico al giudice di tener conto, a tal fine, «delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante»).

4.1.2. - Un rilievo specifico, in senso **giustificativo** del **procedersi in assenza**, assume infine la **latitanza** dell'imputato che sia stata dichiarata *iussu iudicis*, accanto alla quale si menziona il fatto che il medesimo si sia «in altro modo **volontariamente sottratto** alla **conoscenza della pendenza del processo**» (così l'art. 420-bis c. 3).

A proposito di latitanza, oltre a quanto si è già rilevato in materia di notificazioni, è opportuno segnalare alcuni ritocchi al nucleo principale della disciplina dell'istituto. Si tratta di interventi operati sull'art. 296 CPP: da un lato, all'interno del c. 2, si precisa che il decreto dichiarativo di latitanza dev'esser motivato, postulandosi altresì che, nel caso di latitanza consistente nella mancata sottoposizione all'esecuzione di misure cautelari, il decreto deve indicare «gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi»; a ciò si aggiunge (c. 4-bis) che, «quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva». Quanto ai prodromi della dichiarazione di latitanza, nel c. 2 dell'art. 295, si è esplicitato il precetto di una prosecuzione delle ricerche quando risultino vane quelle effettuate al fine di dare esecuzione alla misura cautelare disposta. Ennesimo atto di fiducia in un rituale burocratico di vecchia data o qualcosa che si possa aver ragione di credere incisivo?

4.2. - Acclarato il ricorrere dei relativi presupposti, si legge nel c. 4 dell'art. 420-bis CPP che «il **giudice dichiara l'imputato assente**» e che, come già era previsto anteriormente, «l'imputato dichiarato assente è **rappresentato dal difensore**», salva diversa disposizione di legge. Non è detto in tale sede, ma dal c. 6 dello stesso art. 420-bis si argomenta che il relativo provvedimento ha veste di **ordinanza**.

4.2.1. - Opportuno aggiungere che resta ferma -seppur con varie modifiche alla normativa già contenuta nei primi quattro commi dell'art. 420-ter CPP- l'imposizione di un **blocco** alla pronuncia della **dichiarazione di assenza** qualora, *ceteris paribus*, risulti un'assoluta **impossibilità a comparire** dell'imputato che si appalesi (o appaia anche soltanto probabilmente) causata da **caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento**: il giudice, con **ordinanza**, dovrà rinviare ad una **nuova udienza**. Tuttavia, viene a cadere l'obbligo di rinnovare la notificazione, all'imputato, dell'avviso di cui all'art. 419 c. 1 CPP; sarà sempre sufficiente notificargli l'ordinanza di rinvio.

Correlativamente, sono state soppresse anche le norme dell'art. 429 c. 4 CPP e dell'art. 133 NATTCP che obbligavano a notificare, all'imputato, alla persona offesa e altre parti private non presenti in udienza, il decreto che dispone il giudizio emesso al termine dell'udienza preliminare. A giustificazione si è addotto che le verifiche circa i presupposti, positivi e negativi, per l'ingresso della procedura *in absentia*, quando c'è l'udienza preliminare si fanno e di regola si esauriscono in tale sede.

4.2.2. - Nulla di innovato, invece, circa il rilievo normativamente attribuito al **legittimo impedimento del difensore**, con regole che restano quelle anteriormente fissate nei c. 5 e 5-bis dell'art. 420-ter CPP, a cominciare da quella che, in via di principio, collega anche a quest'eventualità l'effetto di un rinvio dell'udienza.

4.2.3. - **L'ordinanza dichiarativa** dell'assenza è **revocabile**, anche **d'ufficio**, da parte del **giudice**.

**Motivi di revoca** sono la **comparizione dell'imputato** prima della decisione conclusiva della fase e la **constatazione della mancanza delle condizioni** (*rectius*, dei presupposti) per la **dichiarazione dell'assenza** (art. 420-*bis* c. 6 e 7 CPP). Ciascuno di essi è di per sé produttivo dell'effetto: **se** tuttavia sussistono **entrambi**, se ne producono **effetti ulteriori**, come vedremo *infra*, § 4.4.1)

4.2.4. – Se è **al dibattimento**, che l'imputato non si presenta, occorre distinguere.

4.2.4.1. - Un'**estensione integrale delle regole** fissate al riguardo in relazione all'**udienza preliminare** si ha soltanto se tale **udienza non** si sia **tenuta** (art. 484 c. 2-*bis* CPP).

4.2.4.2. – Qualora, invece, attraverso l'**udienza preliminare** il processo sia passato, affinché possa procedersi al giudizio in assenza dell'imputato **non** si richiedono **tutti gli adempimenti** di cui si è fin qui discorso.

Resta però da prendere in considerazione l'**impedimento a comparire** dell'imputato che venga **specificamente addotto** e sul quale il giudice dovrà esprimersi *ad hoc* applicando quanto abbiamo visto essere disposto dall'art. 420-*ter*, la cui estensione è esplicitamente stabilita dall'art. 484 c. 2-*bis* CPP.

Altra estensione si ricava dalla medesima disposizione: è quella avente per oggetto la previsione di cui al primo periodo dell'art. 420 c. 2-*ter* CPP, con la  *fictio*  di presenza dell'imputato che si allontani dall'udienza o non compaia a un'udienza successiva a quella che l'ha visto presente.

4.2.5. – Un "distinguo", ma differente, si configura anche per l'ipotesi in cui la **non-presenza dell'imputato** venga a constatarsi in **appello**.

Se si tratta di **imputato appellante**, una volta verificata la regolarità delle notificazioni, si procederà **in assenza «anche fuori** dei casi di cui all'articolo 420-*bis*» (art. 598-*ter* c.1 CPP).

Più complessa la disciplina se l'**imputato non** ha presentato **appello**.

In tal caso, infatti, andrà altresì verificato se siano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza ai sensi dei primi tre commi dell'art. 420-*bis* CPP, configurandosi, se la verifica dà esito negativo, l'obbligo di una sospensione del processo, durante la quale la corte acquisisce le prove non rinviabili (art. 598-*ter* c. 2 e 3 CPP).

4.3. – Si presenta con un volto nuovo il provvedimento da emanare quando l'**imputato non** è **presente** e però **non** sussistono gli **altri presupposti** per procedere in sua assenza.

Anziché in un'ordinanza di sospensione del processo (com'era anteriormente stabilito), la constatazione dell'*impasse* in cui ci si viene a trovare si traduce nella pronuncia di una **sentenza di non doversi procedere** «per **mancata conoscenza della pendenza del processo** da parte dell'imputato» (così la nuova versione della rubrica e del c. 1 dell'art. 420-*quater*).

4.3.1. – Tale **pronuncia** dev'essere **preceduta** da un'**ulteriore iniziativa del giudice**, il quale «rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419 [è *quello circa il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza*], la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria»: così l'art. 420-*bis* c. 5 CPP.

Ciò sembra indirizzato a favorire, sin da subito, tentativi di rintracciare l'imputato, ma altresì a far da premessa e da ponte per le nuove ricerche, di cui con la sentenza si dovrà far carico alla polizia giudiziaria (cfr. *infra*, § 4.3.2.2).

4.3.2. - La **natura** del tutto **sui generis** di questa **sentenza** -che pur viene a essere ricondotta a una categoria generale di collaudata tradizione e da sempre comprensiva di una gamma tipologica assai eterogenea- emerge già dal primo elenco normativo dei suoi **requisiti contenutistici**.

4.3.2.1. – Per molti versi, naturalmente, si trova ripetuto lo schema disegnato al riguardo per ogni sentenza, ma vi si coglie almeno un particolare peculiare e del resto comprensibilmente rapportato alla situazione di specie: qui, gli usuali riferimenti a "esposizioni", più o meno "sommario" o "concise", dei «**motivi di fatto e di diritto** su cui la decisione è fondata» (così, l'art. 426 c. 1 e, non senza una "coda" analitica, l'art. 546 c. 1 CPP) sono **sostituiti** da **menzioni di materiale informativo** privo di contenuti argomentativi, quali «l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate», e quella «della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa» (art. 420-*quater* c. 2 lett. *d* ed *e* CPP)

Il tutto si spiega perché la sentenza *de qua* non si pronuncia (e non avrebbe senso che si pronunciasse) né sul merito dell'imputazione né su fattori, diversi dall'assenza fisica (come la mancanza di querela), che impediscano una decisione di merito, mentre è parso corretto che si debba dar conto di ciò che è stato fatto, sia pur senza successo, per evitare la soluzione, tendenzialmente fallimentare, che si profila, nonché evidenziare quella sorta di *dead line*, oltre la quale ulteriori sforzi in tal senso non saranno più prolungati.

4.3.2.2. – Della sentenza è, del resto, altro componente di rilievo proprio l'**ordine** che il giudice deve

impartire **alla polizia giudiziaria**, di **ricercare** (nuovamente) la persona che della sentenza è oggetto, conferendole altresì il compito di **notificare personalmente** alla persona ricercata, qualora la si venga a rintracciare, la **sentenza** medesima (art- 420-*quater* c. 3 CPP).

L'ordine di cui trattasi mantiene la sua vincolatività per un arco di tempo, durante il quale la **prescrizione del reato** rimane **sospesa**, e il cui **termine finale** è fatto coincidere, in via di principio, con il **momento** in cui la **persona** viene **rintracciata**, ma, ad evitarne la durata *ad infinitum*, trova in ogni caso un **limite** nel non poter mai superare il **doppio dei termini prescrizionali di base**.

Tutto ciò sembra doversi ricavare dal combinato disposto dell'art. 420-*quater* c. 3 CPP e dell'ultimo comma dell'art. 159 Cp, a norma del primo dei quali «il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria [...]», mentre il secondo stabilisce che «quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.».

4.3.2.3. – Del singolare contenuto di questa inedita specie di sentenza di non doversi procedere fanno inoltre parte anche alcuni “memento” :per l'imputato che venga rintracciato: così, «**l'avvertimento alla persona rintracciata** che il **processo** a suo carico sarà **riaperto** davanti alla **stessa autorità giudiziaria** che ha pronunciato la sentenza»; così, «**l'avviso** che, **qualora la persona rintracciata non compaia** e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-*ter*, **si procederà in sua assenza** e sarà **rappresentata** in udienza dal **difensore**» (art. 420-*quater* c. 4 lett. *a* e *d* CPP).

Naturalmente, del bagaglio informativo che deve risultare sono destinate a far parte **indicazioni precise** circa la **data** e il **luogo** in cui l'**udienza futura** dovrà svolgersi (lett. *b* e *c* dell'art. 420-*quater* c. 4 CPP).

4.3.3. – Di questa sentenza è esplicitamente prevista la **revoca**, evento che del resto si configura come conseguenza “naturale” del raggiungimento dell'obiettivo prefisso, il quale si verifica quando la persona ricercata venga effettivamente rintracciata (art. 420-*sexies* c. 1 CPP)

Revocabile, come sappiamo da sempre, ma sulla base di tutt'altri presupposti, è anche la sentenza di non luogo a procedere eventualmente emessa all'esito di quella stessa udienza preliminare che, come si è visto, costituisce la sede primaria per la pronuncia di questo “non doversi procedere”.

4.3.3.1. – L'inutile scorrere del tempo gioca invece un ruolo che finisce con l'essere, a un certo punto, paralizzante quanto alla possibilità di revoca. Quando, infatti, venga a **scadenza**, **senza** che la **persona** sia stata **rintracciata**, il **termine** del periodo entro il quale opera l'ordine di ricercarla, «la **sentenza** di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo **non può più** essere **revocata**»: così l'art. 420-*quater* c. 6 CPP.

Disposizione, questa, tra le più emblematiche della resa, la quale viene a configurarsi come inevitabile, alle difficoltà dei tentativi di raggiungere quell'equilibrio, che pur si deve perseguire, tra l'efficienza della giustizia e la salvaguardia di diritti dell'imputato.

4.3.3.2. – Collegata al ruolo di discriminare attribuito al momento in cui la sentenza in questione diventa non più revocabile è una regola che si pone in espressa deroga al disposto dell'art. 300 CPP circa l'estinzione delle misure cautelari personali come conseguenza della pronuncia di determinate sentenze: vi si stabilisce infatti che **solo da tale momento** quel “non doversi procedere” produce la **perdita di efficacia** delle misure degli **arresti domiciliari** e della **custodia in carcere** (art. 420-*quater* c. 7 CPP).

Altra analoga deroga (in questo caso rispetto a quanto stabilito negli artt. 262, 317 e 323 CPP) si configura in tema di sequestri sempre grazie al c. 7 dell'art. 420-*quater* CPP: «gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6».

4.3.4. - La **revoca** è disposta dal **giudice**: non però con ordinanza (a differenza di quanto accade con la revoca del “non luogo a procedere” di cui all'art. 436 CPP), ma con **decreto** (art. 420-*sexies* c. 4). Il provvedimento è assunto dopo che la polizia giudiziaria ha proceduto a una serie di adempimenti, miranti, principalmente, a rendere edotto l'imputato di ciò che lo attende, e in particolare della riapertura del processo a suo carico.

Vi rientrano, insieme alla notifica della sentenza destinata ad essere revocata, l'avviso di tale riapertura, nonché quello della data dell'udienza per la quale l'imputato medesimo è citato a comparire (art. 420-*sexies* c. 1 CPP). Tra gli altri adempimenti, quelli che portano alla nomina di un difensore d'ufficio se non risulta esservi un difensore di fiducia (art. 420-*sexies* c. 2 CPP).

4.3.4.1. - È invece compito del **giudice**, una volta revocata la sentenza di non doversi procedere, far

«dare **avviso** al **pubblico ministero**, al **difensore dell'imputato** e alle **altre parti** della **data dell'udienza** fissata ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera *b* »: così il c. 4 dell'art. 420-*sexies* CPP.

Dalla stessa disposizione risulta che, di regola, l'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.

4.3.4.2. - Nella nuova udienza (art. 420-*sexies* c. 5) il **processo** s'incanalerà nella forma "**in assenza**", non senza deroghe, però (in particolare, resta la necessità di tener conto di quanto è disposto in relazione all'ipotesi di adduzione, da parte dell'imputato, di un **legittimo impedimento a comparire**, fatto salvo da un contestuale richiamo dell'art. 420-*ter*).

4.3.5. – Tornando alla situazione che si crea nel tempo durante il quale l'imputato non è processabile in assenza, segnaliamo che -a parte quanto si è detto circa il dovere della polizia giudiziaria di non tralasciare ricerche per rintracciare la persona – risulta confermata -sia pur non senza, neppure qui, ritocchi e integrazioni alla normativa dettata in relazione al precedente meccanismo sospensivo del processo- l'attenzione all'esigenza di non pregiudicare, nel frattempo, la **salvaguardia di potenziali risorse probatorie** utilizzabili nell'eventualità che infine la persona stessa venga rintracciata.

4.3.5.1. - Sotto la rubrica «**Atti urgenti**», recita l'art. 420-*quinquies* c. 1 CPP: «Finche' le **ricerche** della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-*quater* sono **in corso**, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le **prove non rinviabili** nelle **forme** di cui all'articolo 401», che -come sappiamo- sono quelle stabilite in tema d'**incidente probatorio**.

Segue, nello stesso c. 1, una regola relativa alla predisposizione delle attività da svolgere: «Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza».

4.3.5.2. – Non manca, in questo contesto, una **disposizione** in materia **cautelare**, che si legge ancora nell'art. 420-*quinquies* CPP, al c. 2: «Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-*quater* resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-*quater*».

4.3.6. - Circa il **regime d'impugnazione della sentenza** di cui si tratta, essa è dichiarata esplicitamente **inappellabile** (art. 420-*quater* c. 1 CPP). Stante la regola generale di cui all'art. 568 c. 2 CPP, non ne sembra invece messa in discussione -nonostante il silenzio dello specifico contesto- la **ricorribilità per cassazione**.

4.4. – Piuttosto fitto è il quadro dei "**rimedi**" (la parola è usata testualmente nella nuova rubrica dell'art. 489, ma può impiegarsi anche con riferimento a meccanismi diversi da quelli ivi descritti) predisposti a **tutela della persona** che sia stata **privata di facoltà difensive** in conseguenza di una dichiarazione di assenza produttiva di effetti non (o non più) giustificati benché non necessariamente illegittima nel momento della sua pronuncia.

4.4.1. – Già si è detto (*supra*, §§ 4.3.3) della **revoca**, ad opera dello stesso giudice dell'udienza preliminare, della dichiarazione di assenza non solo quando si constati la mancanza dei presupposti di tale dichiarazione ma altresì quando, prima della decisione conclusiva, il dichiarato assente venga a comparire. Dobbiamo ora aggiungere che, ove le due **cause della revoca** coesistano, la loro **somma** produce un effetto ulteriore: infatti, l'**imputato** è **rimesso in termini** per esercitare le **facoltà** da cui sia **decaduto** conseguentemente alla dichiarazione di assenza (art. 420-*bis* c. 6 lett. c CPP).

Qualora manchi la comparizione ma risulti comunque «che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte», non si ha restituzione in termine; però il giudice, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 420-*bis* CPP, deve rinviare, intanto, l'udienza in corso, imbastendo, mediante nuovi avvisi e notificazioni, un tentativo di instaurare un rapporto con l'imputato, allo scopo di incanalare il processo su binari più "normali".

**Restituzione in termine** conseguente alla **comparizione** del dichiarato assente si ha, peraltro, anche qualora -pur non potendosi eccepire alcunché sulla regolarità di quanto accaduto- ad essa si accompagna la **prova** di una sorta di **incolpevolezza** del medesimo per la precedente mancata presenza (art. 420-*bis* c. 6 lett. *a* e *b*).

Per l'esattezza, sotto tale profilo, «l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: *a*) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; *b*) se, nei casi previsti dai commi 2 e

3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto [...]».

4.4.2. – *Mutatis mutandis*, una predisposizione di **rimedi** in prospettiva per molti versi **analogo** si configura specificamente per la **fase dibattimentale**: se, durante il compimento degli atti introduttivi, viene data prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti prescritti, «il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare» (art. 489 c. 1). La nullità, peraltro, «è sanata se non è eccepita dall'imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto»; essa, inoltre, «non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare» (art. 489 c. 2).

Pure in questa fase, inoltre, la comparizione dell'imputato dichiarato assente, unita alla **prova** di quella che abbiamo sintetizzato come **incolpevolezza** del medesimo per la precedente mancata di sua presenza processuale, lo **rimette in termini** per esercitare le **facoltà** da cui sia decaduto, pur restando «ferma [...] la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza»: così dispone l'art. 489 c. 2-*bis*.

Vi si trova infatti ripetuto letteralmente il testo dell'art. 420-*bis* c. 6 lett. *a* e *b* CPP, per cui v. *supra*, § 4.4.1 (specificandosi soltanto -come ovviamente non aveva bisogno di fare quel testo in quanto tale- che il riferimento ai commi 2 e 3 è a quelli del medesimo art. 420-*bis*).

4.4.3. – “**Rimedi**” **restitutori** sono previsti altresì in relazione alla dinamica delle **impugnazioni**.

4.4.3.1. – In via generale, su richiesta dell'imputato giudicato in assenza, si configura **restituzione nel termine** per **proporre impugnazione**, salvo volontaria rinuncia, se, nel caso in cui quella dichiarazione sia stata dovuta alla convinzione del giudice circa la positiva conoscenza del processo da parte dell'interessato oppure a latitanza dello stesso (o situazione equiparata), questi fornisce la **prova di non aver avuto effettiva conoscenza** della **pendenza del processo** e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini **senza sua colpa** » (così il c. 2.1, inserito nell'art. 175 CPP).

Aggiunge il c. 8-*bis* del medesimo art. 175 che, «se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344-*bis*, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione».

4.4.3.2. – Un articolato insieme di innovazioni si disegna poi con specifico riferimento al giudizio di **appello**.

Alla base, una regola non molto **dissimile** da una che si è vista fissata per il **dibattimento di primo grado**. Viene infatti a disporre l'art. 604 c. 5-*bis* CPP che, «nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-*bis*, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità».

4.4.3.2.1. – Pure quanto a possibilità di **sanatoria** e di **eccezioni alla rilevabilità o eccepibilità**, il quadro è analogo a quello allora descritto.

Sempre nel c. 5-*bis* dell'art. 604 CPP si legge infatti che «la nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello» e che, «in ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza ».

4.4.3.2.2. – Analogo, altresì, ai fini della restituzione in termine per l'esercizio delle facoltà da cui l'imputato sia decaduto, il **rilievo della prova delle scusanti** già più volte evocate. Lo si coglie dall'art. 604 c. 5-*ter* CPP, la cui applicazione comporta conseguentemente, ai sensi del successivo c. 5-*quater*, l'**annullamento della sentenza di primo grado**, con, almeno **di regola**, la **trasmissione degli atti** al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto. Eccezioni a quest'ultima regola si hanno se l'imputato chiedi l'applicazione della pena su richiesta ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, giacché in tali casi provvede direttamente il giudice di appello.

Viene altresì specificato che, quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena a richiesta o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.

4.4.3.2.3. – Sempre con riferimento al giudizio di appello, non manca neppure, quale riflesso delle innovazioni appena segnalate, un **ampliamento** dei casi di **rinnovazione dell'istruzione dibattimentale**, che diventa **obbligatoria** se l'imputato ne fa richiesta, appunto, «ai sensi dell'articolo 604, commi 5-ter e 5-quater» (vale a dire, se ben si comprende il senso dei riferimenti, richiamandosi ai presupposti per l'applicazione di tali disposizioni): così l'art. 603 c. 3-ter CPP.

Tuttavia, con una riserva successivamente formulata nello stesso comma, si viene a limitare la portata dell'ampliamento, stabilendosi che, «quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 3 [*vale a dire, in caso di latitanza o di situazioni assimilate*], la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190-bis»: ossia, parrebbe, soltanto se l'iniziativa probatoria «riguarda fatti o circostanze diversi» da quelli oggetto delle precedenti assunzioni «ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze».

4.4.3.3. – Uno schema modellato su quello operante per il giudizio di appello ispira anche soluzioni congegnate per il caso in cui è nel **giudizio di cassazione** che dichiarazioni di assenza emesse in gradi precedenti risultano mancanti dei dovuti presupposti; e lo stesso accade quando, in cassazione, siano provate le giustificazioni di ciò che a suo tempo era invece apparso espressione di un atteggiamento rinunciatorio o indifferente dell'imputato non presente.

Recita infatti il testo introdotto, come lett. b-bis, nel c. 1 dell'art. 623 CPP: «Se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata».

4.4.3.4. – Infine, a rimedio della dichiarazione di assenza pronunciata in mancanza dei debiti presupposti e della conseguente decadenza, per l'imputato incolpevole, dal poter proporre impugnazione nei termini, si configura il diritto di ottenere la **rescissione del giudicato**, fatto **salvo il rigetto** della relativa **istanza** ove risulti che l'imputato stesso aveva «avuto **effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza**»: lo si legge nell'art. 629-bis c. 1 CPP.

Anche il c. 3 dell'art. 629-bis contiene una modifica, in quanto la **trasmissione degli atti**, in caso di **accoglimento della richiesta di rescissione**, deve avere come **destinatario**, non più necessariamente il **giudice** di primo grado, ma quello «**della fase o del grado in cui si è verificata la nullità**».

La nullità qui evocata, ancorché non se ne parli altrove nell'art. 629-bis, è quella radicatasi con la lesione del diritto d'intervento dell'imputato a causa dell'indebita dichiarazione di assenza.

## 5. – Dalle parti dei privati: imputato/indagato ...

L'argomento del processo "in assenza" è certamente tra quelli che più di altri valgono a saggiare la sensibilità di una legislazione per le esigenze di garanzia della persona nei cui confronti si svolge il procedimento penale e per il loro rapporto con quelle -pur, a loro volta, consistenti- di una giustizia efficiente nel perseguimento dei reati. Ciò spiega ad abbondanza il rilievo che gli interventi in proposito hanno avuto nell'economia complessiva del disegno riformatore, giustificando, anche nell'illustrazione ufficiale delle innovazioni apportate in argomento, un'attenzione particolare e una sottolineatura specifica.

5.1. - Le radici remote e recenti della normativa dettata al riguardo nel codice italiano di procedura penale, e le stesse dimensioni che quest'ultima vi ha assunto, continuano a tenere la trattazione di tale argomento lontana da quella che per certi versi potrebbe esserne considerata la sede più naturale di collocazione sistematica: vale a dire il titolo IV del libro I del codice, riguardante la **persona dell'imputato**. "Titolo" che del resto è rimasto quasi immune da interventi ad opera del d.lgs. 150/2022, mentre, d'altro canto, sarebbe fatica ardua -e tutto sommato inutile, ai fini cui è rivolta questa pubblicazione- cercare di enucleare, da una somma particolarmente numerosa di indicazioni frammiste ad altre di vario genere, un quadro sintetico di spunti generali per una riflessione avente al centro la figura dell'imputato o quella, in certo qual senso, prodromica, dell'indagato.

5.2. - Tra le disposizioni del “titolo” citato se ne annovera invero una sola che risulti direttamente ritoccata dalla riforma: per l'esattezza, mediante un'integrazione. La si trova nell'art. 60 c. 3 CPP, dove, ai preesistenti casi di **riassunzione della qualità d'imputato** (revoca della sentenza di non luogo a procedere, revisione del processo), vengono ad aggiungersi quelli di **riapertura del processo** a seguito, o della **rescissione del giudicato** formatosi per un'ingiustificata dichiarazione di assenza dell'imputato stesso oppure dell'accoglimento della richiesta per l'**eliminazione degli effetti pregiudizievoli** delle **decisioni** adottate in **violazione della Convenzione europea** per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali: istituti, questi, di cui il primo è stato contestualmente ritoccato (v. *supra*, § 4) e l'altro -come vedremo- altrettanto contestualmente introdotto *ex novo*.

5.3. – Di grande rilievo, peraltro, un'innovazione introdotta tra le disposizioni di attuazione del codice, sotto una rubrica suggestiva e già di per sé altamente significativa in chiave di civiltà giuridica («**Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini**»).

Ci si riferisce all'art. 64-*ter* NATTCPP, il cui comma iniziale stabilisce che «la **persona** nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di **proscioglimento** o di **non luogo a procedere** ovvero un provvedimento di **archiviazione** può richiedere che sia **preclusa l'indicizzazione** o che sia **disposta la deindicizzazione**, sulla **rete internet**, dei **dati personali** riportati nella sentenza o nel provvedimento»: ciò, alla stregua di quanto dispone la normativa eurounitaria.

Il riferimento specifico è all'art. 17 REGUE 2016/679. È d'altronde fatto fermo quanto previsto dall'art. 52 d.lgs. 196/2003 circa il diritto dell'interessato, di ottenere che sull'originale di sentenze o provvedimenti emessi nei suoi confronti, venga apposta un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione sotto qualsiasi forma, «l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati» nel testo.

Dal canto loro, i c. 2 e 3 dell'art. 64-*ter* NATTCPP precisano, a seconda del tipo di richiesta, la dizione testuale delle annotazioni, da apporre e da sottoscrivere da parte della cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il provvedimento in questione.

## 6. - ... e vittima (*querelante o non*)

Non molto ricco di innovazioni -e tantomeno di quelle di base essenziale per un apprendimento della materia a livello istituzionale- anche l'insieme delle disposizioni di carattere generale appositamente dedicate alle **parti private “eventuali”**.

6.1. – Da segnalare, comunque, interventi in tema di modalità e termini per la **costituzione di parte civile**.

Per chi debba o voglia approfondire, sono riferimenti d'obbligo, in proposito, le modifiche apportate agli artt. 78 e 79 CPP. Dettagli che toccano diritti o interessi della parte civile si riscontrano altresì, ad esempio, in tema di retrodatazione della notizia di reato (art. 335-*quater* c. 9 CPP) e in tema di effetti, sulla prosecuzione dell'azione per gli interessi civili, della declaratoria di improcedibilità per superamento dei limiti di durata del processo penale (art. 578 c. 1-*bis* e 1-*ter*).

È invece nell'ambito della rimodulazione del meccanismo procedurale di esecuzione delle pene pecuniarie (art. 660 CPP) che prendono corpo alcuni interventi concernenti il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in particolare a proposito della notifica, a tale soggetto, dell'ordine di esecuzione, nonché delle conseguenze in caso d'insolvibilità del condannato.

6.2. - Di maggiore spicco, quantitativamente e qualitativamente, il lavoro di riforma concernente la **persona offesa dal reato**, sia in quanto tale sia nella veste più specifica di **querelante**.

Resta d'obbligo constatare che anche a questo proposito nella trama complessiva delle norme introdotte o modificate dalla riforma ve ne sono parecchie altre che a loro volta fanno riferimenti a tali soggetti quali titolari di diritti o di doveri, particolarmente come destinatari di avvisi o di informative. Alle più significative di esse si cercherà di far cenno, di volta in volta, nelle sedi di trattazione degli specifici settori tematici coinvolti.

Particolare consistenza quantitativa e qualitativa hanno due gruppi di previsioni, della cui presenza va dato conto anche in questa sede, seppur senza che qui ci si possa soffermare. Uno di essi -risultante da

integrazioni o modifiche di disposizioni del codice penale relative a singole fattispecie di reato- si caratterizza per la sua attinenza alla *summa divisio* tra **illeciti perseguibili d'ufficio** e **illeciti perseguibili a querela** (con un forte incremento della seconda categoria). L'altro gruppo è quello costituito da norme che concorrono a mettere in evidenza il ruolo della "vittima" del reato nelle dinamiche della "giustizia riparativa"

Circa il primo aspetto -sebbene l'appartenenza all'una o all'altra categoria di fattispecie condizioni la stessa possibilità di avvio del procedimento penale e possa dar luogo, nel caso di errata attribuzione iniziale, a una *fin de non recevoir* dell'azione penale- è usuale, e non irragionevole, il trattarne nell'ambito delle analisi di diritto penale sostanziale e pertanto ci si limita qui a questa sola menzione. Quanto al secondo, potrà esservi occasione di parlarne a proposito di alcune delle sue componenti per stretta connessione con altri argomenti (un esempio lo si potrà cogliere subito qui sotto)ma in ogni caso vi sarà modo di spendere qualche attenzione al riguardo là dove si cercherà di illustrare in generale i risvolti processualpenalistici, appunto, della giustizia riparativa.

6.3. – Sotto silenzio non merita di passare un intervento che, seppur operato su una previsione del codice penale, chiama in causa comportamenti propriamente processuali del querelante.

Tale intervento è volto ad attuare quanto prescritto all'art. 1 c. 15 lett. d l. 134/2021.

6.3.1. - Nell'art. 152 Cp, con un terzo comma, aggiunto a quelli preesistenti, si sono infatti venuti a configurare due ulteriori casi di **remissione tacita della querela**, il primo dei quali si ha «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone».

L'altro, nuovo caso di remissione tacita della querela viene a essere individuato nella **partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa** concluso con **esito positivo**, precisandosi tuttavia che, «nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di **impegni comportamentali**, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati».

6.3.2. – Circa il primo dei due nuovi casi di remissione tacita della querela, va detto che un altro comma ulteriormente giustapposto ai precedenti (il quale diviene dunque il quarto dell'art. 152 Cp) configura alcuni motivi di **deroga** alla regola appena introdotta, tra cui l'essere, il querelante, persona **incapace** per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di **particolare vulnerabilità** ai sensi dell'art. 90-*quater* CPP.

Si ha altresì deroga alla suddetta regola «quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121».

6.3.3. – Collegate alla previsione del nuovo caso di remissione tacita della querela, concernente la mancata comparizione del querelante chiamati a testimoniare, sono un paio di disposizioni la prima delle quali -inserita nell'art. 142 NATTCP- è in tema di **citazione dei testimoni**.

Vi si farà un cenno al § 6.4.5.

La seconda innovazione, prendendo corpo in un comma 1-*bis* inserito nell'art. 133 CPP, introduce un'**eccezione** al potere del giudice di disporre l'**accompagnamento coattivo** del **teste** -così come di altre persone- se **renitente** all'ordine di comparire, nonché di condannarlo a una **sanzione pecuniaria** e alle **spese** causate: la norma «non si applica in caso di **mancata comparizione del querelante** all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra **remissione tacita di querela**, nei casi in cui essa è consentita».

A quest'innovazione è collegato un altro ritocco all'art. 142 NATTCP, quale è quello apportato alla lett. e: pure al riguardo cfr. *infra*, § 6.4.5.

6.4. – Novità salienti si registrano anche in tema di **notificazioni alla persona offesa**, in particolare se **querelante**.

Punto di riferimento obbligato, nella legge-delega, la lett. c dell'art. 1 c. 15.

6.4.1. – Per il **querelante** si configura addirittura un **obbligo di dichiarare o di eleggere domicilio** «per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento».

6.4.1.1. - Vi si può adempiere -e parrebbe essere la via normale- nel **momento** stesso della **proposizione della querela**, facendo della dichiarazione o dell'elezione un tutt'uno con l'atto che rimuove l'ostacolo di base alla procedibilità: ciò risulta dall'art. 153-*bis* c. 1 CPP, dove si precisa altresì che a tal fine si

può anche «dichiarare un **indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico** di recapito certificato qualificato».

6.4.1.2. - Dal c. 2 del medesimo art. 153-*bis* CPP- si apprende d'altronde che «Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio **anche successivamente** alla formulazione della querela»: pure qui, in vario modo, e in particolare depositando una dichiarazione in tal senso con le modalità telematiche previste dall'art. 111-*bis*.

All'onere si può adempiere pure con dichiarazione raccolta a verbale o mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore», ma inoltre «la dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente».

È poi con una delle varie modalità indicate che il querelante deve ottemperare all'**obbligo di comunicare il nuovo domicilio** qualora muti quello precedentemente dichiarato o eletto (art. 153-*bis* c. 3 CPP).

6.4.2. - Quanto alla **persona offesa** che **non** abbia proposto **querela**, ha **facoltà**, ma non obbligo di **dichiarare o eleggere domicilio**. Può comunque, «ai fini della dichiarazione di domicilio [...] indicare un **indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico** di recapito certificato qualificato» (art. 90 c. 1-*bis* CPP).

6.4.3. – Tornando alla posizione particolare del **querelante**, osserviamo che una gerarchia tra le due specie di domicilio evocate nel c. 1 dell'art. 153-*bis* CPP si configura qualora il soggetto **non** sia **assistito da un difensore**: in tale eventualità la regola è che le **notificazioni** siano eseguite **presso il domicilio digitale e soltanto** in caso di **assenza** o di **inidoneità** di questo ci si avvale del **domicilio dichiarato o eletto** (art. 153-*bis* c. 4 CPP).

6.4.4. - Deve aggiungersi che l'**inadempimento**, da parte di chi abbia proposto querela, dell'**obbligo di dichiarare o eleggere domicilio non produce nullità o inammissibilità** della **querela** medesima.

Per le **notificazioni al querelante non assistito** da un difensore si ricorrerà però- a una modalità che sa di *extrema ratio*: «quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante **deposito dell'atto** da notificare nella **segreteria del pubblico ministero** procedente o nella **cancelleria del giudice** procedente» (art. 153-*bis* c. 5 CPP).

È opportuno rammentare che quando invece il querelante -così come la persona offesa in quanto tale- nomini un difensore il suo domicilio «si intende eletto presso quest'ultimo» (così, già anteriormente alla recente riforma, l'art. 33 NATTCP).

Circa le notificazioni alla persona offesa che non abbia proposto querela e non abbia nominato un difensore, sono a loro volta punti di riferimento, mediante un rinvio all'art. 153-*bis* c. 4, domicilio digitale e domicilio dichiarato o eletto, ma, in caso di mancanza a, insufficienza o inidoneità di essi, il rinvio a quanto disposto dall'art. 157 c. 1,2,3 4, 8 riporta l'ipotesi al meccanismo imperniato sulla consegna personale di copia dell'atto da notificare, con i relativi sostitutivi (art. 154 c. 1 CPP).

6.4.5. – Gli **obblighi** e le **facoltà** del **querelante**, introdotti sotto vari profili dalle disposizioni richiamate qui sopra, sono inseriti tra quelli circa i quali vanno date **informazioni in lingua comprensibile** alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente: lo si ricava dalle inserzioni, nell'art. 90-*bis* c.1 CPP, delle lett. *a-bis*, *a-ter*, *a-quater*, *a-quinqies*, *n-bis* CPP.

Circa l'ultimo dei "memento" che si leggono nell'elenco -vala a dire, quanto all'«avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita»- è inoltre menzionato alla lett. *d-bis* dell'art. 142 NATTCP, tra i contenuti dell'atto di citazione dei testimoni e degli altri soggetti chiamati a recare il loro contributo cognitivo nel giudizio. Alla lett. *e* dello stesso art. 142 NATTCP si precisa poi che, quanto alla possibilità di accompagnamento coattivo e alle altre conseguenze della mancata comparizione, nell'atto di citazione si dovrà farvi cenno soltanto in relazione all'ipotesi che la mancata comparizione si realizzi «fuori del caso previsto alla lettera *d-bis*».

## 7. – *Giudice e competenza territoriale: subito la questione in Cassazione*

Pure a proposito dei soggetti istituzionali cui spettano rispettivamente i ruoli di azione ed accusa e quello di giudizio (pubblico ministero e giudice) la riforma è tanto ricca di norme che ne modellano o

rimodellano obblighi, oneri, poteri, in relazione a specifiche tematiche attinenti allo svolgersi dell'iter procedimentale, quanto avara di disposizioni di portata più generale.

Vanno comunque segnalati due interventi, soltanto il primo dei quali si deve al d.lgs. 150/2022, mentre il secondo costituisce oggetto di un'altra delle fonti varate contestualmente.

7.1. – Incide sulla disciplina codicistica di uno dei profili in cui si articola la tematica delle competenze giurisdizionali il nuovo istituto del «**rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio**» (art. 24-*bis* CPP).

Le prescrizioni di base fornite dal legislatore delegante per l'introduzione del nuovo istituto si trovano nell'art. 1 c. 13 lett. *n* l.134/2021.

7.2. - L'innovazione mira palesemente ad evitare che la questione della competenza territoriale si trascini per tutto l'arco del procedimento penale.

7.2.1. - La possibilità di abbreviare il percorso che porta la questione davanti alla Corte di cassazione si concretizza con un'**iniziativa** suscettibile di essere presa «**anche di ufficio**» (art. 24-*bis* c. 1 CPP).

Il **termine** per la proposizione è segnato dalla **conclusione dell'udienza preliminare** o, se questa manchi, coincide con quello che già ordinariamente, ai sensi dell'art. 491 c. 1 CPP, funge da **limite** per sollevare, come **questione preliminare** durante gli atti introduttivi al dibattimento, l'**eccezione di competenza territoriale**.

Lo stesso c. 1 dell'art. 24-*bis* aggiunge che entro questo secondo termine «può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2».

7.2.2. – È, in ogni caso, con un'**ordinanza del giudice** presso il quale il **procedimento penale in corso** risulta **attualmente incardinato**, che si adisce la corte di legittimità (art. 24-*bis* c. 2 CPP, il quale, secondo uno schema mutuato dalla procedura di conflitto, precisa che con il provvedimento si rimettono a tale corte «gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori»).

Per lo sviluppo del procedimento incidentale così innescato e per la relativa decisione si applicano le regole dei **procedimenti camerati** (il riferimento, dall'art. 24-*bis* c. 3, è all'art. 127 CPP). Gli **atti** vengono poi trasmessi **al pubblico ministero** presso il giudice dichiarato **competente**.

La relazione illustrativa al d.lgs.134/2021 giustifica la divergenza, sotto quest'ultimo aspetto, rispetto al dettato testuale della legge-delega (che come destinatario della trasmissione menzionava il giudice, e non il pubblico ministero), sulla scorta di pronunce della Corte costituzionale, vertenti sull'art. 23 CPP, le quali ebbero ad individuare appunto il pubblico ministero, e non il giudice, quale destinatario della trasmissione degli atti in caso di dichiarazione d'incompetenza pronunciata da un altro giudice.

L'estratto della sentenza della Corte di cassazione è comunque «immediatamente» comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private (art. 24-*bis* c. 4 CPP). Da questa comunicazione l'art. 24-*bis* c. 5 CPP fa decorrere il termine di venti giorni, scaduto il quale, se il giudice dichiarato competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 o 321 CPP, cessano, *ex art.* 27 CPP, le misure cautelari personali o reali disposte dal giudice incompetente.

7.2.3. - Lo scopo acceleratorio dell'istituto traspare anche dal c. 6 dell' art. 24-*bis* CPP, a norma del quale «la **parte che ha eccepito** l'incompetenza per territorio, **senza chiedere** contestualmente la **rimessione della decisione** alla Corte di cassazione, **non può più** riproporre l'**eccezione nel corso del procedimento**».

## 8. L'«ufficio per il processo»: consolidamento ed espansione della struttura

Come si accennava, è in un provvedimento venuto alla luce contemporaneamente al d.lgs. 150/2022 ma da esso distinto, il d.lgs. 151/2022, che troviamo un insieme di disposizioni, costruite a loro volta su delega conferita dalla l. 134/2021 e volte a consolidare ed estendere un apparato organizzativo già in parte operante: quello dell'«**ufficio per il processo**».

Le direttive fissate al riguardo dalla l. 134/2021 si leggono nell'art. 1 c. 26.

8.1. – L’art. 1 del decreto fornisce la nuova mappa disegnata al riguardo. Ci limitiamo a segnalare le componenti che interessano l’amministrazione della giustizia penale: a dover essere **sedi** di «una o più strutture organizzative» che si riportano al suddetto *nomen iuris*, sono **tribunali ordinari, corti d’appello, corte di cassazione** e annessa **procura generale** (presso la quale deve altresì esser costituito un “**ufficio spoglio, analisi e documentazione**”); ma inoltre «uno o più uffici per il processo» sono costituiti presso i **tribunali di sorveglianza** e presso le **sezioni distrettuali e circondariali** di quello che, a norma del d.lgs. 149/2022, è divenuto il **tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie** (cfr. l’art. 49 Og nell’attuale versione e Il nuovo art. 50.4 c. 1 OG, così come risultanti dal d.lgs. 149/2022).

Dal canto suo l’art. 2 sottolinea che è **finalità**, tanto degli uffici per il processo quanto dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione, quella di «**garantire la ragionevole durata del processo** attraverso **l’innovazione dei modelli organizzativi** e un più efficiente **impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione**».

È compito di ogni capo di ufficio giudiziario presso cui si costituisce l’ufficio per il processo predisporre un progetto organizzativo, mediante il quale, «sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definire le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individuare il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo» (art. 3 c. 1 d.lgs. 151/2022)..

8.2. – Alquanto **diversificate le categorie, lato sensu professionali**, di persone che possono far parte degli uffici in questione (art. 4 c. 1 d.lgs. 151/2022).

L’elenco si apre, alla lett. *a*, con i giudici onorari di pace di cui agli artt. 10 e 30 c. 1 lett. *a* d.lgs. 116/2017, chiamati a svolgere il servizio negli uffici per il processo presso i tribunali, mentre, quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, il riferimento dell’art. 4 c. 1 lett. *b* è ai giudici ausiliari di cui agli artt. 62 ss. d.l. 69/2013, almeno fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 d.lgs. 116/2017. Legittimazione generale hanno altre categorie, tra le quali quella del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (lett. *e*), nonché quella dei laureati in giurisprudenza tirocinanti presso uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 d.l. 69/2013 (lett. *c*) e quella di coloro che a norma dell’art. 37 c. 5 d.l. 98/2011 svolgono la formazione professionale nell’ambito di corsi di dottorato o di specializzazione per le professionali legali o della pratica forense (lett. *d*). Quanto agli uffici presso le sezioni distrettuali e circondariale dell’ex-tribunale minorile, l’art. 12 c. 2 d.lgs. 151/2022 aggiunge, alle categorie di potenziali componenti dell’ufficio descritte nell’art. 4, quella dei giudici onorari esperti, così denominati nella versione ricevuta dall’art. 6 r.d.l. 1404/1934 ad opera del d.lgs. 149/2022.

Spetta a ogni **capo di ufficio giudiziario**, «anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati», non soltanto «**dirigere e coordinare l’attività** degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione», ma anche «**promuovere e verificare la formazione del personale** addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale» (art. 3 c. 2 d.lgs. 151/2022).

8.3. – Importanti alcune regole, che più di altre hanno rilevanza non meramente organizzativa.

8.3.1. – La prima di esse riguarda **presenze ad attività** propriamente **giurisdizionali** o **accesso ai relativi prodotti**. «Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell’ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno **accesso ai fascicoli** processuali, partecipano alle **udienze del processo, anche non pubbliche** e dinanzi al collegio, e hanno **accesso alla camera di consiglio**, nei limiti in cui è necessario per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge»: così l’art. 4 c. 3 d.lgs. 151/2022.

Nella parte finale del comma si precisa che tali soggetti «possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione».

8.3.2. – A taluni dei soggetti in questione (**tirocinanti e magistrati onorari**) è però **interdetto l’accesso** «ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio» relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono talune ipotesi di **ricusabilità del giudice** (art. 4 c. 4 d.lgs. 151/2022).

Per quel che concerne la giustizia penale, il riferimento è ai casi previsti dall’art. 35 e dall’art. 36 c. 1 lett. *a, b, d, e, f* CPP.

8.3.3. – In ogni caso, «i **componenti dell’ufficio per il processo** sono tenuti all’**obbligo di riservatezza** rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell’attività prestata presso l’ufficio stesso, con **obbligo** di mantenere il **segreto** su quanto appreso in ragione della loro attività e di **astenersi dalla deposizione testimoniale**» (art. 4 c. 5 d.lgs. 151/2022).

8.4 - A spettro assai ampio -anche se, com'è ovvio, limitati alla sfera delle attività di assistenza e di supporto ai magistrati- i **compiti** assegnabili ai componenti gli uffici di cui si tratta, descritti partitamente a seconda degli uffici giudiziari di attinenza.

8.4.1. A trecentosessanta gradi quelli con cui si apre l'elenco relativo agli **uffici del processo** costituiti **presso i tribunali e le corti d'appello**: «coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli **atti preparatori** utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo **studio dei fascicoli** e alla **preparazione dell'udienza**, all'**approfondimento giurisprudenziale e dottrinale** e alla predisposizione delle **bozze dei provvedimenti**» (art. 6 c. 1 lett. a d.lgs. 151/2022).

8.4.1.1. - Più mirati, **altri compiti** e, in linea di massima, tali da postulare **buona padronanza delle abilità informatiche**.

Sono quelli individuati nel prosieguo del medesimo c. 1 dell'art. 6: «*b*) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni; *c*) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento; *d*) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica».

8.4.1.2. - L'**ufficio** per il processo penale istituito presso la **corte di appello** ha in ogni caso un **compito prioritario**: quello di effettuare «uno **spoglio mirato dei fascicoli** al fine di individuare la **prossima scadenza dei termini** e la **maturazione dell'improcedibilità** per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione» (art. 6 c. 2 d.lgs. 151/2022).

8.4.1.3. - Va altresì osservato che le **regole** che si sono poco sopra segnalate in quanto dettate per gli uffici per il processo costituiti presso i tribunali ordinari si estendono, in linea di massima e non senza integrazioni, **anche agli omologhi uffici** costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del **tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**: lo dispone l'art. 12 c. 1 d.lgs. 151/2022.

Tra le integrazioni, la previsione della possibilità che i componenti dell'ufficio per il processo minorile siano autorizzati dal presidente della sezione, o da altro magistrato da questi delegato, «allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalle sedi del tribunale» (art. 13 c. 2 d.lgs. 151/2022).

8.4.1.4. - Quanto, poi, a due delle categorie di persone assegnate a questo tipo di ufficio per il processo - giudici onorari di pace e giudici onorari esperti- il loro inquadramento al suo interno non ne impedisce la partecipazione all'esercizio di vere e proprie funzioni giurisdizionali

8.4.1.4.1. - Per i **giudici onorari di pace** ciò avviene tramite un rinvio che l'art. 14 d.lgs. 151/2022 opera a quanto già stabilito per i colleghi destinati all'omologo ufficio presso il tribunale ordinario.

Il riferimento è alle disposizioni degli artt. 10, 11, 13, 14 d.lgs. 116/2017.

8.4.1.4.2. - Circa i **giudici onorari esperti** -figura tipica della giurisdizione minorile (e oggi giurisdizione familiare in senso lato)- ciò risulta invece da una risistemazione (che per certi versi è stato un controverso ridimensionamento) operata contestualmente da altre fonti: in via generale se ne ribadisce comunque l'**esercitabilità** della funzione di «**componente del collegio della sezione distrettuale** nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario» (art. 15 c. 1 d.lgs. 151/2022): Inoltre, si stabilisce specificamente che possano essere loro «**delegata** attività di **verifica dei percorsi di messa alla prova** e di **giustizia riparativa** e attività di **raccordo con i servizi minorili** dell'amministrazione della giustizia nonché, nel settore dell'esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e in coordinamento con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni e con i servizi socio sanitari territoriali, attività di **verifica degli interventi rieducativi** in corso» (art. 15 c. 4).

8.4.2. - Veniamo ai compiti attribuiti all'**ufficio per il processo penale** istituito presso la **Corte di cassazione**.

Prescindiamo qui dalle mansioni di carattere organizzativo (di «svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio» parla, in termini generici, l'art. 8 c. 1 lett. b n. 2 d.lgs. 151/2022) o addirittura compilativo (tale, quello avente ad oggetto - art. 8 c. 1 lett. b n. 1 d.lgs. 151/2021- la cosiddetta "scheda del ricorso") oppure di controllo di dati formali (cui allude una parte dell'art. 8 c. 3, facendo riferimento a quanto stabilito dall'art. 165-*bis* NATC/P).

8.4.2.1. - Tra gli impegni di spicco «l'**assistenza** nella fase **preliminare dello spoglio** dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di **tematiche seriali**, la **selezione** dei procedimenti che presentano requisiti

di **urgenza**, anche in considerazione dell'**improcedibilità** per superamento dei termini di cui all'art. 344-*bis* CPP, [...] la **verifica della documentazione** inviata dal **tribunale del riesame** nel caso di ricorso immediato per cassazione» (art. 8 c. 1 lett. *b* n. 3 CPP) e l'«**ausilio** ai fini della **formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione** di cui all'art. 610 c. 1 CPP», che ricordiamo essere quella cui sono assegnati i ricorsi nei quali il presidente della corte rileva una **causa d'inammissibilità** (art. 8 c. 1 lett. *d* CPP).

8.4.2.2. - Pure qui, d'altronde, nei compiti affidati ai componenti l'ufficio per il processo si comprendono l'«**assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni**» (art. 8 c. 1 lett. *a* CPP), «lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali **ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione**» (art. 8 c. 1 lett. *b* n. 4 CPP), il «supporto per l'ottimale utilizzo degli **strumenti informatici**» (art. 8 c. 1 lett. *c* CPP).

8.4.3. - Ai vertici dell'organizzazione giudiziaria, d'altronde, anche presso la Procura generale è prevista l'allocatione di un autonomo **ufficio per il processo**. Non solo, ma in tale sede -come già si è accennato- si ha uno sdoppiamento di strutture, con un «**ufficio spoglio, analisi e documentazione**» distinto da quello individuato, appunto, come "ufficio per il processo".

8.4.3.1. - A una prima lettura le differenze di compiti attribuiti alle due strutture possono apparire quasi impercettibili, ma intanto occorre tener conto del fatto che, mentre le attribuzioni qui devolute all'ufficio per il processo lo sono, così come altrove, in blocco, per quanto concerne invece l'ufficio spoglio l'art. 9 c. 1 stabilisce, al contrario, che dei compiti ivi elencati l'effettiva attribuzione ne potrà riguardare «uno o più»: dunque, non necessariamente tutti.

Sembra dunque spettare alle autorità incaricate della direzione e del coordinamento di ambedue gli uffici (art. 9 c. 2 e art. 10 c. 2) e in particolare agli avvocati generali, delimitare o no, anche in corso d'opera, le attribuzioni dei componenti l'"ufficio spoglio" in relazione al concomitante modo di operare del contiguo "ufficio per il processo".

Difficile, comunque, dall'esterno, esprimere valutazioni sulla reale opportunità della duplicità di strutture.

8.4.3.2. - Almeno per quanto riguarda le principali attività di assistenza e di supporto alle quali si fa riferimento, qualche differenza emerge, nelle rispettive discipline dei due uffici.

Circa il primo tipo di attività, per l'"ufficio spoglio", l'art. 9 c. 1 lett. *a* parla di «**assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell'eventuale intervento**, della formulazione delle **conclusioni** e della predisposizione delle **memorie** da depositare dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte»; dal canto suo, quanto all'"ufficio per il processo", l'art. 10 c. 1 lett. *a* recita invece: «**assistenza ai magistrati per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria**, per la formulazione delle **richieste** e per il deposito delle **memorie** dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte di cassazione». Quanto alle attività del secondo tipo, sempre per limitarci a ciò che attiene al settore penale, è **comune** il riferimento all'«attività di **ricerca e analisi**» aventi ad oggetto «**orientamenti giurisprudenziali**» e «**prassi degli uffici giudiziari di merito** che formano oggetto dei ricorsi» (art. 9 c. 1 lett. *b* e art. 10 c. 1 lett. *b*); ma da altri punti di vista, non è la stessa cosa e ciò si ricava da queste stesse previsioni.

Così, è all'"ufficio spoglio" che appare devoluta «la compilazione della scheda del ricorso»; è invece unicamente l'"ufficio per il processo" a dover individuare le «questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite».

Del tutto identiche, invece, le previsioni che, rispettivamente nell'art. 9 c. 1 lett. *c* e nell'art. 10 c. 1 lett. *c* menzionano il compito di «supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici».

## 9. Prove e cautele

Quantitativamente scarsa può dirsi l'incidenza diretta della riforma su norme di quei due "libri" che nella cosiddetta "parte statica" del codice vigente hanno rappresentato le più rilevanti tra le novità -se non altro (ma non solo) sistematiche- della codificazione del 1988: quello sulle prove e quello sulle misure cautelari. Pure a tal proposito, va del resto messo in conto anche quanto, più o meno sotteraneamente, può derivare come contraccolpo da interventi legislativi che non menzionano testualmente norme ivi collocate.

9.1 – Da ricordare, comunque, alcune modifiche, essenzialmente sollecitate da una censura formulata dalla Corte europea a causa della mancanza di controlli preventivi o successivi sulle **perquisizioni non seguite da sequestro**.

Il riferimento è alla sent. 27.9.2018, *Brazzi c. Italia*, cui ha fatto seguito la direttiva di delega fissata nell'art. 1 c. 24 l. 134/2021.

9.1.1. - Risultato primario, l'inserzione, nel codice di procedura penale, di un art. 252-*bis*, introduttivo di un rimedio che, come emerge già dalla relativa rubrica, assume la forma di «**opposizione al decreto di perquisizione** emesso dal pubblico ministero».

Il rimedio specifico -come a premessa- prende corpo (art. 252-*bis* c. 1) soltanto qualora alla **perquisizione non sia seguito il sequestro** (nel caso inverso un controllo giurisdizionale, attraverso il riesame del provvedimento di sequestro, viene invece a configurarsi *ex art.* 257 CPP).

**Legittimati** a proporre l'opposizione sono l'**indagato** e «la **persona** nei cui confronti la **perquisizione** è stata **disposta o eseguita**» (così, ancora, l'art. 252-*bis* c. 1 CPP).

«L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione» (art. 252-*bis* c. 2 CPP).

La **procedura** è **camerale** sulla falsariga dell'art. 127 CPP (lo precisa lo stesso c. 1 dell'art. 252-*bis*) e sfocia in un'**ordinanza di accoglimento dell'opposizione** se il giudice accerta che questa «è stata disposta **fuori dei casi previsti dalla legge**» (art. 252-*bis* c. 3).

9.1.2. – La riforma non si è però fermata lì, prevedendosi che **opposizione** possa essere presentata **anche** contro il **decreto** del p.m., **di convalida** della **perquisizione** attuata d'iniziativa della **polizia giudiziaria** (art. 352 c. 4-*bis* CPP). Pure qui sono legittimati a proporla l'indagato e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita; e pure qui il rimedio non è esperibile se alla perquisizione ha fatto seguito il sequestro di quanto ne è stato oggetto.

Termine per proporre l'opposizione, dieci giorni dalla data di conoscenza del decreto di convalida: così, sempre il c. 4-*bis*, aggiunto al testo dell'art. 352 CPP, il quale estende all'ipotesi le regole sull'adozione della procedura camerale e sulla delimitazione dell'area dei motivi di accoglimento. Va aggiunto che contestualmente ha subito un ritocco non trascurabile anche il c. 4 dell'art. 352 CPP: si è infatti precisato che il termine di 48 ore, lasciato in proposito al pubblico ministero, opera a tutto campo per la decisione sulla convalida, quale che ne sia il contenuto, e non soltanto per il caso in cui il magistrato si risolva a convalidare l'operato della polizia.

9.2. – Come si è appena visto, negli interventi operati in tema di perquisizioni risulta indirettamente coinvolto anche l'istituto del sequestro probatorio. Un'altra specie di **sequestro -il conservativo-** lo è di riflesso, sotto altri profili.

9.2.1. - Così, come vedremo al § 25.5, in conseguenza del riassetto dell'**esecuzione di pene pecuniarie** (cfr. *infra*, § 25.5).

9.2.2. – Ricadute in materia di sequestro conservativo si possono constatare anche per effetto di modifiche in tema di impugnazioni, con particolare riferimento ai rapporti con la **declaratoria d'improcedibilità per superamento dei termini di durata** dell'iter processuale.

Per i dettagli v. *infra*, § 21.2.

9.3. – Da una misura cautelare reale a una misura cautelare personale. Anzi, a quella che è la più invasiva, sulla persona che ne viene colpita, tra le misure di tale specie: la **custodia cautelare**.

Da questo punto di vista sono da segnalare alcune innovazioni, le quali toccano i meccanismi che incidono sulla durata della misura. Peraltro, trattandosi di riflessi di innovazioni concernenti il sistema sanzionatorio, se ne dirà *infra*, al § 25.4.

9.4. – Se si volge lo sguardo all'intero insieme della disciplina contenuta nel "libro" del codice dedicato alle misure cautelari non vanno però dimenticati gli interventi operati su due istituti che vi rientrano a pieno titolo: l'interrogatorio di garanzia e la latitanza.

9.4.1. – Circa il primo, rimandiamo a quanto si è già evidenziato a proposito della possibilità che esso si svolga "a distanza", aggiungendo ora che la previa verifica dell'impossibilità di procedervi "a distanza" sia condizione perché l'**interrogatorio di garanzia** possa essere condotto da un **g.i.p. di altra circoscrizione**: così c. 5 dell'art. 294 CPP.

9.4.2. – Quanto alla **latitanza**, se ne è già detto sotto diversi profili, specialmente nell’ambito delle trattazioni relative alle notificazioni e al processo in assenza.

Qui, ci si limita a ricordare richiamare una riformulazione dell’art. 296 c. 2 CPP, concernente il **provvedimento dichiarativo**. È prescritta l’adozione di un **decreto motivato** nel quale, «**se** la dichiarazione consegue alla **mancata esecuzione** di un’ordinanza applicativa di **misure cautelari**», devono essere «**indicati gli elementi che provano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi**».

Una volta, poi, che sia stato eseguito il provvedimento il quale ha dato causa alla dichiarazione di latitanza, se il processo è in corso, deve comunicarsi all’imputato la data dell’udienza successiva (art. 296 c. 4-*bis*).

## 10. *Innovazioni riguardanti le indagini preliminari a partire dalla notizia di reato.*

Per venire agli interventi su quella parte della normativa codicistica che ebbe a suo tempo -e seppur non ufficialmente- la qualifica di “dinamica”, osserviamo che non sono molto numerosi, ma in buona parte destinati a incidere su istituti di rilevanza primaria, quelli specificamente concernenti le **indagini preliminari**.

10.1. – Da segnalare, in primo luogo, le innovazioni che toccano il tema delle **notizie di reato** e del relativo **registro**.

In proposito, di diretta attinenza all’argomento si presentavano, nella legge-delega, le direttive fissate nelle lett. *p-s* dell’art. 1 c. 9.

10.1.1. - Nella parziale rimodulazione dell’art. 335 CPP, troviamo anzitutto quella che è stata presentata come una **definizione legale** della nozione di **notitia criminis**. Vi si specifica infatti che la notizia, destinata ad essere iscritta nel registro una volta pervenuta al pubblico ministero o dal medesimo acquisita, è quella «contenente la **rappresentazione** di un **fatto, determinato e non inverosimile**, riconducibile in ipotesi a una **fattispecie incriminatrice**»: così, il “nuovo” c. 1, nel quale si è altresì precisato che «**nell’iscrizione** sono indicate, ove risultino, le **circostanze di tempo e di luogo del fatto**».

10.1.2. - In parte risultante da uno stralcio dallo stesso comma iniziale dell’articolo è la norma che viene a leggersi nel successivo c. 1-*bis*: «Il pubblico ministero provvede all’**iscrizione del nome** della **persona** alla quale il reato è attribuito **non appena** risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, **indizi a suo carico**».

Correlata, la previsione dell’art.110-*ter* NATTCP: «Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito».

10.1.3. – Senza che sia infirmata la regola secondo cui, a provvedere all’**iscrizione**, è sempre il **pubblico ministero**, si configura peraltro quella che, mutuando un’espressione venuta in voga in rapporto a un istituto attinente alla dinamica del dissenso del g.i.p. da una richiesta di archiviazione, può forse denominarsi “**iscrizione coatta**”: la prevede l’art. 335-*ter* CPP, stabilendo al c. 1 che, «quando deve compiere un atto del procedimento, il **giudice per le indagini preliminari**, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con **decreto motivato** di provvedere all’iscrizione».

Deve notarsi che in questo modo si è estesa in due direzioni una regola già enunciata nell’art. 415 c. 2 CPP ma, lì, soltanto per il caso in cui, di fronte a una richiesta di archiviazione per essere ignoto l’autore del reato o a una richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice per le indagini preliminari ritenesse che il reato fosse «da attribuire a persona già individuata». Considerandosi assorbita tale regola in quella più generale, la previsione specifica è stata soppressa.

Aggiungiamo che alla stregua dell’art. 335-*ter* c. 2 CPP il pubblico ministero, nel dar corso all’ordine, dovrà anche indicare «la **data** a partire dalla quale decorrono i **termini delle indagini**» (ferma restando quella che vedremo essere la facoltà delle parti di chiedere, in determinate situazioni, la retrodatazione ai sensi dell’art. 335-*quater*): così l’art. 335-*ter* c. 2 CPP.

10.1.4. – Particolarmente importante, poi, anche se esula dal novero delle disposizioni di stretta pertinenza processualpenalistica, la regola chiarificatrice introdotta con l’art. 335-*bis* CPP, e dalla quale sono fissati «limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi» (così la rubrica, di per sé eloquente): «La **mera iscrizione nel registro** di cui all’articolo 335 **non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli** di natura **civile o amministrativa** per la **persona** alla quale il reato è attribuito».

Pure a tal proposito, troviamo un aggancio nelle disposizioni di attuazione: «Le disposizioni da cui derivano

effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale» (art. 110-*quater* NATTCP).

10.2. – Sono state altresì introdotte alcune regole circa la **retrodatazione dell'iscrizione della *notitia criminis***.

10.2.1. – Anzitutto, si è previsto, all'art. 335 c. 1-*ter* CPP, che sia lo stesso **pubblico ministero** a doversi talora adoperare in tal senso ***sua sponte***. È ciò che accade **quando** il p.m. «**non ha provveduto tempestivamente**» ai sensi delle norme di base in proposito che si sono viste poc'anzi (§§ 10.1.1 e 10.1.2).

Riesce semmai singolare che al riguardo la norma non sembri prescrivere al pubblico ministero un comportamento strettamente vincolato, limitandosi a stabilire che nel caso *de quo* il titolare dell'azione penale, «all'atto di disporre l'iscrizione può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata». Il rilievo può tuttavia essere superato tenendo conto di quanto si segnala subito qui appresso.

10.2.2. – La **retrodatazione** può inoltre essere **sollecitata** da una **richiesta**, ed è questo certamente l'aspetto più importante della tematica, ampiamente trattato nell'art. 335-*quater* CPP.

10.2.2.1. - È la **persona contro cui si svolge il procedimento penale** ad essere **facoltizzata** a presentare una **richiesta di «accertamento della tempestività** dell'iscrizione nel registro [...] della notizia di reato che la riguarda e del suo nome»: richiesta che è lo stesso legislatore a qualificare «di retrodatazione» (c. 1).

L'art. 335-*quater* c. 1 CPP precisa che la richiesta, a pena d'inammissibilità, deve indicare «le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo».

10.2.2.2. - La **richiesta** di retrodatazione va **indirizzata** «al **giudice che procede** o, nel corso delle indagini preliminari, al **giudice per le indagini preliminari**» (art. 335-*quater* c. 4 CPP).

Se ne deduce che, sebbene il c. 1 menzioni, come titolare della relativa facoltà, la sola «persona sottoposta alle indagini», la titolarità si estende all'imputato, risultando palese che la richiesta può essere presentata anche in fasi diverse da quella delle indagini. Illazione confermata, del resto, da diverse disposizioni di contesto, relative tra l'altro a tempi e sedi di presentazione della richiesta, e stabilite nei c. 3, 5, 6 e 7 dello stesso art. 335-*quater* CPP.

**Reiterazioni della richiesta** non sono escluse, ma «sono **ammissibili** soltanto se **proposte nello stesso termine**» fissato per la prima «e **fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili**» (c. 3, *in fine*).

10.2.2.3. - La **decisione** sulla richiesta è adottata con **ordinanza**, all'esito di una **procedura** incidentale che **di regola** ha carattere **camerale**, con **parti sentite** soltanto **se compaiono** all'udienza, ma senza che sia escluso un **pieno contraddittorio orale**. È descritta nel c. 6 dell'art. 335-*quater* CPP.

10.2.2.4. - La **retrodatazione** -statuisce l'art. 335-*quater* c. 2 Cpp- «è **disposta** dal giudice quando il **ritardo è inequivocabile e non è giustificato**».

L'accoglimento della richiesta comporta che il giudice indichi «la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito» (art. 335-*quater* c. 8 CPP).

Nei c. 9 e 10 dell'art. 335-*quater* CPP troviamo infine statuizioni circa le possibili iniziative per ottenere un ribaltamento delle ordinanze risolutive.

Nel primo di essi si conferisce a taluni soggetti -ossia alla parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, al pubblico ministero e alla parte civile- la facoltà di chiedere che «la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1», aggiungendosi che, «nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare». Quanto al c. 10 vi si definisce impugnabile l'ordinanza del giudice dibattimentale «nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586», ossia congiuntamente alla sentenza.

## 11. I criteri di priorità per l'avvio e la conduzione delle indagini.

*Vexata quaestio*, quella delle gradazioni di “**priorità**” nella trattazione delle notizie di reato. In proposito l'asse centrale della riforma poggia su quanto, dopo il varo della l. 134/2021 ma prima del d.lgs. 150/2022 (su cui incombeva il carico, anche sul punto, di attuare una direttiva di delega), si è venuto a disporre con la normativa ordinamentale contenuta nella l. 71/2022.

La direttiva cui si è accennato era quella espressa nella lett. *i* dell'art. 9 l. 134/2021

11.1. – È dunque l'art. 1 c. 6 d.lgs. 106/2006 (parzialmente riscritto, appunto, dall'art. 13 l. 71/2002) a fissare la normativa di base, stabilendo che, con il **progetto organizzativo** da predisporre ad opera del titolare di **ogni procura della Repubblica** «in conformità ai **principi generali** definiti dal **Consiglio superiore della magistratura**», si provveda a determinare, da un lato «le **misure organizzative** finalizzate a garantire l'**efficace e uniforme esercizio dell'azione penale**» e dall'altro «i **criteri di priorità** finalizzati a selezionare le **notizie di reato** da trattare con **precedenza** rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei **criteri generali** indicati dal **Parlamento con legge**, tenendo conto del **numero degli affari** da trattare, della **specificità realtà criminale e territoriale** e dell'utilizzo efficiente delle **risorse tecnologiche, umane e finanziarie** disponibili» (il raccordo tra le due disposizioni è sottolineato col precisare che le misure organizzative *de quibus* dovranno predisporre appunto «tenendo conto dei criteri di priorità» di cui si è detto).

Chi voglia procedere a un rapido confronto constaterà che nella normativa ordinamentale, così ritoccata direttamente da una fonte legislativa primaria, si è trasfuso largamente, seppur non integralmente, quanto una fonte di pari grado aveva dettato come direttiva per il legislatore delegato alla riforma del processo penale: operazione, almeno formalmente, ineccepibile, anche se forse, per giungere al risultato, si poteva operare senza quest'accavallarsi di interventi.

11.2. – Da quanto si è pur sommariamente ricordato, appare che al legislatore processualpenalistico delegato non restava molto spazio per entrare nel merito della problematica in questione.

11.2.1. - Di carattere generale, ma senza contenuti autonomi, è quello che viene ad essere inserito, come art. 3-*bis*, nelle norme di attuazione del codice di procedura penale: «Nella **trattazione delle notizie di reato** e nell'**esercizio dell'azione penale** il **pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità** contenuti nel **progetto organizzativo** dell'ufficio ».

11.2.2. - Più specifica, la precisazione secondo cui dei «**criteri di priorità** contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della **procura della Repubblica** che ha **iscritto la notizia di reato**» deve tener conto anche il **procuratore generale** presso la corte di appello nel disporre l'**avvocazione** nei casi previsti dagli artt. 412 e 421-*bis* c. 2 CPP (art. 127-*bis* NATTCP).

## 12. L'archiviazione: una nuova “regola di giudizio” e altre innovazioni.

Poche ma incisive le innovazioni in tema di **archiviazione**, alle quali vanno del resto aggiunte, per una considerazione globale, quelle inerenti al termine entro il quale la richiesta va formulata.

Le direttive fissate al riguardo dal legislatore delegante sono quelle che si leggono alle lett. *a*, *b* e *t* dell'art. 1 c. 9 l. 134/2021.

12.1. – Campeggia in proposito il mutamento di quella che, nel circoscrivere l'area delle situazioni le quali legittimano una richiesta di archiviazione, viene ufficialmente ricondotta alla categoria delle “**regole di giudizio**”. Opportunamente concentrata la relativa disciplina nel corpo stesso del codice, con l'abrogazione dell'art. 125 NATTCP e una modifica dell'incipit dell'art. 408 c. 1 CPP, in sostanza si è venuti a spostare il punto di riferimento della valutazione, centrandola sulla **prevedibilità** di una **condanna** o di un **altro esito** ad essa per certi versi **assimilabile**, nell'eventualità di una prosecuzione dell'iter.

Il tutto, almeno a quanto pare, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente l'area dei procedimenti destinati varcare la soglia d'ingresso nel processo. Donde, è facile constatare quanto sia il cammino percorso, in forza di successivi interventi normativi, rispetto alla direttiva originaria della legge-delega per il codice di procedura penale (art. 2 n. 50 l. 81/1987), facente riferimento alla «*manifesta infondatezza* della notizia di reato» come unica base per la pronuncia di un'archiviazione, al di fuori delle ipotesi più specifiche quali quelle dell'improcedibilità o dell'estinzione del reato.

Per l'esattezza, la **richiesta** andrà presentata «quando gli **elementi acquisiti** nel corso delle indagini preliminari **non** consentono di formulare una **ragionevole previsione** di **condanna** o di applicazione di una **misura di sicurezza** diversa dalla confisca».

Nella sua ultima parte la formula sembra eccedere il dettato testuale della legge-delega, ma essa viene giustificata per un coordinamento con quanto previsto in tema di udienza preliminare, già anteriormente alla “riforma Cartabia” (cfr. *infra*, § 15.2).

12.2. – Piccola, ma non irrilevante praticamente, la modifica dell'art. 408 c. 2 CPP che introduce un'**eccezione all'obbligo**, per il pubblico ministero, di **notificare l'avviso della richiesta di archiviazione** alla **persona offesa** la quale abbia dichiarato di voler esserne informata: **l'obbligo viene meno** quando la **querela** sia stata **rimessa**.

12.3. – Due le modifiche introdotte in tema di **riapertura delle indagini** a seguito di un'archiviazione.

12.3.1. – Con la prima, incidendo sull'art. 414 c. 1 CPP, si ridefinisce il presupposto per l'attivazione del meccanismo, stabilendosi che la **richiesta di riapertura** «è **respinta** quando **non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova** che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale»;

12.3.2. – Di rigore, il presidio sanzionatorio posto a garanzia dell'osservanza delle regole in materia: «Gli **atti di indagine** compiuti in **assenza** di un **provvedimento di riapertura del giudice** sono **inutilizzabili**».

### 13. Regole sulla durata delle indagini ...

L'attenzione dei riformatori per la tempistica dei procedimenti penali non si esaurisce con quanto disposto sulle "priorità" nella trattazione delle notizie di reato.

Altre innovazioni -talune anche di riordino sistematico- investono le regole specificamente dettate circa la **durata delle indagini**, per allargarsi poi nell'articolazione di quelli che sono stati chiamati "**rimedi alla stasi del procedimento**".

Nella l. 134/2021 possono vedersi, al riguardo, le direttive fissate nelle lett. *c-h* dell'art. 1 c. 9.

13.1. – Sotto il primo profilo, la disciplina che si è venuta a configurare risulta da una risistemazione, oltre che da una parziale riscrittura, di quanto contenuto negli artt. 405, 406 e 407 CPP.

13.1.1. - Nell'art. 405, soppresso il c. 1, intitolato relativo alle forme e ai termini per l'inizio dell'azione penale (come vedremo subito, se ne occupa ora l'art. 407-*bis*), il c. 2 viene a concentrarsi nella **ridefinizione dei termini per la conclusione delle indagini preliminari**, da calcolare a far data dall'**iscrizione a registro del nome** della **persona** alla quale è attribuito il reato.

Sono sei mesi per le contravvenzioni, un anno e sei mesi per i delitti di accentuata pericolosità di cui all'art. 407 c. 2, e un anno per gli altri delitti.

13.1.2. – Due le innovazioni concernenti il tema della **proroga dei termini** suddetti, trattato nell'art. 406 CPP.

Può notarsi che nell'art. 405 il legislatore ha espressamente richiamato con la usuale clausola di salvaguardia («salvo quanto previsto da ...»), oltre all'art. 415-*bis*, cui faceva riferimento già la formulazione anteriore, proprio l'art. 406.

Circa il presupposto della proroga, è individuato, non più in una generica «giusta causa» ma nella **complessità delle indagini** (c. 1). D'altro canto viene ad escludersi la pluralità delle proroghe: «La proroga può essere autorizzata **per una sola volta**» (c. 2).

Inoltre, sempre a norma dell'art. 495 c. 2 CPP, la proroga non può eccedere i sei mesi.

13.1.3. - Il **regime complessivo** della **durata delle indagini** è poi **ridefinito** in senso ulteriormente **restrittivo** dall'art. 407 c. 1 CPP.

Salva la riserva che fa salvo quanto previsto dall'art. 393 c. 4 CPP (in tema di incidente probatorio), vi si stabilisce ora che «la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno».

13.1.4. – Tramite un ritocco all'art. 407 c. 3 CPP, la **scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari**, stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, è poi divenuto **l'unico, diretto punto di discriminare** per l'applicazione della sanzione d'**inutilizzabilità** di atti tardivamente compiuti dal pubblico ministero.

Resta ferma l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 415-*bis* CPP, cui si farà cenno ai §§ 13.2 e 14.2)

13.2. – Novità si registrano pure nella disciplina di quella che si usa chiamare "**pausa di riflessione**", lasciata al pubblico ministero mediante l'individuazione di un intervallo di tempo tra la scadenza del termine

per concludere le indagini preliminari e quella del termine per effettuare la scelta tra l'archiviazione e l'esercizio dell'azione penale.

Nel c. 2 dell'art. 417-*bis* CPP -il cui c. 1, dal canto suo, riproduce (con un'integrazione concernente il *probation*) il contenuto del "vecchio" art. 405 c. 1 nel suo richiamo delle norme descrittive dei modi di esercizio dell'azione penale e del contestuale dovere di formulare l'imputazione- quella pausa di riflessione si modula diversamente, quanto a durata, a seconda che il **reato** per cui si procede rientri o no tra quelli normativamente considerati di **massima pericolosità**.

Per queste ultime fattispecie (che sono quelle enumerate nel catalogo fornito dall'art. 407 c. 2 CPP) il suddetto intervallo è sempre di nove mesi. Negli altri casi il termine è di tre mesi, ma una diversificazione interna è introdotta circa il *dies a quo*, che coincide con la scadenza del termine di cui all'art. 405 c. 2 soltanto se non sia stata disposta la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari; quando a tale adempimento si sia provveduto, il termine di tre mesi decorre invece dalla scadenza di quelli di cui all'art. 415-*bis* c. 3 e 4.

Assorbita e ridimensionata da queste nuove previsioni è quella precedentemente racchiusa nell'art. 407 c. 3-*bis*, ne è conseguita l'abrogazione di quest'ultimo. Ed abrogati sono pure stati il c. 2-*bis* dell'art. 416 e il c. 1-*bis* dell'art. 552 CPP, che, con riferimento a reati particolari, individuavano in modo autonomo il termine, l'uno per il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e l'altro per l'emissione del decreto di citazione a giudizio.

Un altro, correlativo ritocco è stato apportato all'art. 415-*bis* c. 5 CPP, sopprimendosi il riferimento testuale al termine, originario o prorogato, per la scelta tra l'esercizio dell'azione penale e l'archiviazione.

## 14. ... e rimedi contro le stasi procedurali.

Tema connesso, quello dei "**rimedi alla stasi del procedimento**", la cui dinamica è affidata a un intreccio di disposizioni, reso più intricato da una rete di rimandi interni particolarmente fitta.

Le direttive di delega sono enunciate nelle lett. e-h l. 134/2021.

14.1. - Punto di riferimento basilare è comunque la già segnalata risistemazione formale e sostanziale del termine di scadenza della "pausa di riflessione" di cui all'art. 407-*bis* c. 2 CPP.

14.1.1. – Continua ad avere spazio, in proposito, il tradizionale istituto dell'**avvocazione delle indagini** da parte del procuratore generale presso la corte d'appello (art. 412 CPP). Peraltro, nella nuova versione del c. 1, i **presupposti** perché esso venga innescato in questa sua funzione si configurano **in modo più articolato** che in passato.

Ha rilievo il fatto che il pubblico ministero non abbia disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, «entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, 415-*bis*, comma 5-*ter*, 415-*ter*, comma 3». Sempre in questo comma si aggiunge che «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-*bis*, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, e 415-*ter*, commi 1 e 3.».

14.1.2. - Da non trascurare, d'altronde, che all'accertamento dei presupposti non consegue più un comportamento strettamente vincolato nella forma dell'adempimento, *sic et simpliciter*, di un obbligo: si tratta invece di esercitare un **potere discrezionale**, esplicitato nella sua forma più classica.

Testuale, infatti, la sostituzione, nell'incipit del c. 1 dell'art. 412, del prescrittivo «disporre» con il «può disporre».

14.2. – Prendono maggiore spazio altre innovazioni, risultanti principalmente da interpolazioni sull'art. 415-*bis* e dall'inserzione di un inedito art. 415-*ter* CPP.

14.2.1. - Vi è compresa, tra l'altro, la previsione della possibilità di "**differimento**", autorizzato dal **giudice**, dell'**avviso di conclusione delle indagini** (art. 415-*bis* c. 5-*bis* e 5-*ter*).

**Presupposti**, alternativamente indicati dall'art. 415-*bis* c. 5-*bis*, quelli che in sintesi possono riportarsi, rispettivamente, al **prolungarsi dell'attesa** per l'**applicazione** o l'**esecuzione** di una **misura cautelare**, e al **rischio** che la *discovery* possa **compromettere** beni primari, di carattere individuale o collettivo (vita, **incolumità di una persona**, **sicurezza dello Stato** ...) oppure, nei procedimenti per delitti di alta pericolosità, arrecare **concreto pregiudizio ad atti o attività d'indagine particolarmente rilevanti**.

14.2.2. - Da segnalare, però, specialmente il ruolo che nella dinamica complessiva dei "rimedi" in questione viene attribuito a **iniziative dell'indagato o dell'offeso dal reato**, legittimati a sollecitare -e, entro

certi limiti, a pretendere di ottenere- **decisioni e/o ordini**, del **giudice** o del **procuratore generale**, che portino allo **sblocco delle stasi**.

Operano al riguardo il c. 5-*quater* dell'art. 415-*bis* e il c. 3 dell'art. 415-*ter* CPP.

114.2.3. - Non manca neppure la previsione di un'ipotesi di **discovery forzosa**, con deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, qualora, esauritasi la "pausa di riflessione", il pubblico ministero non abbia fatto notificare l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione (art. 415-*ter* c. 1).

Pure a tal proposito si configura una possibilità di differimento, qui avente ad oggetto il deposito e il relativo avviso da darsi all'indagato e alla persona offesa (art. 415-*ter* c. 4). I presupposti sono i medesimi cui si è accennato quanto al differimento dell'avviso di conclusione delle indagini.

## 15. In tema di udienza preliminare

Sotto un paio di aspetti ha subito modifiche anche la disciplina racchiusa nel titolo IX del libro V del codice di procedura penale, specificamente dedicato all'**udienza preliminare**.

Si rinvia peraltro al § 4, quanto agli interventi in tema di processo in assenza, aventi uno spettro applicativo particolarmente ampio, ancorché le norme relative -modificate o inserite *ex novo*- figurino per lo più tra quelle di quel "titolo".

15.1. – La novità che maggiormente viene in evidenza è la sostituzione di quella che anche qui è denominata "**regola di giudizio**" per la pronuncia della **sentenza di non luogo a procedere**. L'art. 425 c. 3 CPP non postula più che, per fondare questo esito dell'udienza, gli elementi acquisiti risultino «insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio»; necessario e sufficiente è ora che «**non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna**».

Alla radice, la direttiva fissata nella lett. *m* dell'art. 1 c. 9 l. 134/2021, mentre è a quella successiva (lett. *n* del suddetto art. 1 c. 9) che si riconducono le innovazioni cui qui si fa cenno nei paragrafi seguenti.

Resta fermo -e, qui, senza bisogno di integrazioni, come invece abbiamo visto accadere in tema di archiviazione) che «il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che al proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»; lo disponeva già il c. 4 dello stesso art. 425 CPP, non inciso dalla riforma.

15.2. – Più complessa la manovra mirante a irrobustire, sul piano delle "risposte" alle **violazioni**, la disciplina concernente il **dovere di formulare l'imputazione**, di cui si fa carico al pubblico ministero che chiede il rinvio a giudizio.

Anzitutto, se, alla luce di quanto prescritto dalla lett. *b* dell'art. 417 c. 1 CPP, il giudice -una volta conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti- rileva carenze in proposito, deve invitare il p.m. a provvedere a una riformulazione, in mancanza della quale lo stesso giudice, «sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero»: così, nella nuova versione del c. 1 dell'art. 421 CPP, non senza che, in un c. 1-*bis* di nuovo conio, si precisi che «l'imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza» e che, «in caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza»).

Un'integrazione subisce anche quanto disposto in tema di riassetamenti all'imputazione nel corso dell'udienza. Ribadita la regola per cui tocca già al pubblico ministero provvedere di sua iniziativa alle necessarie modifiche se il fatto risulta in modo diverso da quanto descritto nell'imputazione originaria ovvero se emerge un reato connesso a norma dell'art. 12 c. 1 lett. *b* o una circostanza aggravante (art. 423 c. 1 CPP), si viene a prescrivere pure qui un invito del giudice al p.m.: oggetto, l'obbligo di operare le necessarie modificazioni se «il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta»; così prescrive il c. 1-*bis*, inserito nel medesimo art. 423, aggiungendo che, «se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero». Tanto se alla modifica dell'imputazione si provvede ai sensi del c. 1 quanto se essa consegue all'applicazione del c. 1-*bis*, il richiamo dell'art. 421 c. 1-*bis*, operato mediante un'ulteriore inserzione (quella di un c. 1-*ter*) nell'art. 423, estende poi a queste ipotesi il dovere di provvedere agli adempimenti ivi previsti circa la verbalizzazione e la contestazione della nuova imputazione

all'imputato, con la conseguenza, in mancanza, della sospensione del processo, del rinvio ad altra udienza e della necessità di provvedere alle relative notifiche.

## 16. ... di giudizio ordinario ...

Non molto numerosi, ma in buona parte di non scarso rilievo, anche gli interventi apportatori di integrazioni o modificazioni rispetto a norme collocate nel libro VII del codice di procedura penale, dedicato al **giudizio di primo grado**

Norme -non è male ricordarlo- da applicarsi, di base, là dove a tale stadio del procedimento penale si pervenga secondo l'iter concepibile come "ordinario", ma che, entro certi limiti, si estendono anche ai casi in cui il procedimento si avvii per percorsi di "specialità", come tale qualificata (insomma, una sorta di "d.o.c." ... ) nel linguaggio stesso del codice) o considerabile tale.

16.1. – Di carattere strettamente organizzativo -reso palese anche nella nuova rubrica dell'art. 477 CPP- ma di notevole importanza non soltanto pratica, l'erezione a **regola** di una prassi, già avviata sul territorio: quella della **calendarizzazione delle udienze dibattimentali**, espressiva di tangibile attenzione per le esigenze di un ordinato svolgersi delle attività processuali e di riflesso per quelle di una programmazione degli impegni da parte di ciascuno tra i potenziali partecipanti, protagonisti e non.

La regola riflette quanto prescritto all'art. 1 c. 11 lett. a l. 134/2021.

Questo, il testo sostituito, nel c. 1 dell'art. 477 CPP, a quello che si limitava invece a prescrivere la prosecuzione, «nel giorno seguente non festivo», del dibattimento non potutosi terminare nell'udienza in corso (fissandosi poi, ieri come oggi, anche norme per più consistenti sospensioni e rinvii): «Quando **non è possibile** esaurire il dibattimento in **una sola udienza**, il **presidente**, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, **sentite le parti**, stabilisce il **calendario** delle udienze, assicurando **celerità e concentrazione** e indicando **per ciascuna udienza le specifiche attività** da svolgere.».

Di riflesso, la contestuale modifica all'art. 145 NATTCP, che rende **obbligatorio** per il presidente (e non più lasciato nell'ambito delle sue facoltà) lo stabilire -e dunque il far conoscere tempestivamente- il **giorno** in cui **ciascuno**, tra i **coadiutori esterni** all'amministrazione della giustizia (testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti), deve **comparire**.

16.2. – Alcune novità si registrano in tema di preparazione e di svolgimento dell'**istruzione dibattimentale**.

Le direttive di delega pertinenti si leggono alle lett. *b, c e d* dell'art. 1 c. 11 l. 134/2021.

16.2.1. – Mira a fronteggiare eventuali tentativi di sfruttamento "a tutto campo" del momento introduttivo del materiale probatorio l'integrazione subita dall'art. 493 c. 1 CPP: il potere di **richiesta di prove**, pur rimasto intatto in quanto tale, non potrà estendersi, nelle parole con cui lo si esercita, al di là della **sola illustrazione dell'ammissibilità**, ai sensi degli art. 189 e 190 c. 1, delle **prove richieste**.

16.2.2. – Una **cadenza temporale** in funzione **acceleratoria** è inoltre fissata, per il **deposito** in cancelleria di **relazioni scritte** di **periti** e **consulenti tecnici**, anche se non è prevista alcuna sanzione per le violazioni.

Si distinguono peraltro due ipotesi. La prima è quella che si verifica quando il perito, ritenendolo indispensabile, abbia chiesto, a norma dell'art. 227 c. 5 CPP, di poter illustrare con note scritte il proprio parere: in questo caso, non solo il perito, almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, deve provvedere al deposito in cancelleria della relazione scritta che ne risulta, ma lo stesso termine vale, a carico della parte che abbia nominato un consulente tecnico, per il deposito dell'eventuale relazione scritta di quest'ultimo (art. 501 c. 1-*bis*). Al di fuori di quest'ipotesi, l'eventuale relazione scritta del consulente tecnico dev'esser depositata in modo che corrano pure qui sette giorni prima dell'udienza fissata per l'esame di tale soggetto (art. 501 c. 1-*ter*).

Con un ritocco all'art. 501 c. 2 CPP si sono poi accomunate le suddette relazioni ad altri materiali (documenti, note scritte, pubblicazioni) che periti e consulenti tecnici possono consultare durante il loro esame e che d'altronde possono essere acquisiti agli atti anche d'ufficio.

16.2.3. – Soluzione di compromesso appare quella elaborata a proposito di un tema particolarmente delicato e controverso per i suoi riflessi sull'attuazione del principio della cosiddetta **immediatezza della**

**deliberazione** in rapporto al materiale probatorio posto alla base del convincimento giudiziale. È il tema delle conseguenze dei **mutamenti della composizione dell'organo giudicante** a dibattito in corso.

Sono state rifiutate, sia la scelta di escludere, esplicitamente o tacitamente, qualsiasi limite all'utilizzabilità, *sic et simpliciter*, di quanto acquisito fino al momento del mutamento, sia quella opposta, di imporre invece un'automatica rinnovazione dell'assunzione di prove. Ci si è dunque assestati su una soluzione intermedia, configurata tramite l'aggiunta di un c. 4-ter a quell'art. 495 CPP, che si trova collocato nella sottofase dibattimentale dedicata all'ammissione delle prove. Esso suona così: «Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la **parte** che vi ha interesse ha **diritto** di ottenere l'**esame** delle **persone** che hanno **già reso dichiarazioni** nel medesimo dibattimento **nel contraddittorio** con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, **salvo** che il **precedente esame** sia stato **documentato integralmente** mediante mezzi di **riproduzione audiovisiva**. In ogni caso, la **rinnovazione dell'esame** può essere **disposta** quando il **giudice** la ritenga **necessaria** sulla base di **specifiche esigenze**».

16.3. – Alcuni interventi toccano la materia dei rapporti tra il procedimento penale ordinario e le strade alternative, con particolare riguardo a conseguenze di **modifiche dell'accusa** nella fase dibattimentale del giudizio ordinario.

Non a caso, le pertinenti direttive di delega risultano collocate, non nel c. 11 (come quelle precedentemente illustrate) ma nel c. 10 (alle lett. e ed f) dell'art. 1 l. 134/2021. L'anticipazione è uno dei tanti riverberi della scelta operata con il codice del 1988, di invertire nell'ordine espositivo il "naturale" rapporto tra "ordinarietà" e "specialità", essendosi voluto perseguire lo scopo di dare particolare risalto ai procedimenti speciali e ritenendosi che così facendo si sarebbe enfatizzata l'importanza dei riti alternativi e se ne sarebbe incentivato l'impiego: operazione rispondente a una finalità per molti versi apprezzabile sul piano della "politica normativa", ma, nella traduzione sistematica, contestabile (e contestata già durante la preparazione del codice) su quello della razionalità.

Val la pena ricordare che in materia di modifiche dell'accusa si è pronunciata più volte la Corte costituzionale, con decisioni che per lo più hanno comportato inediti conferimenti, in relazione a specifiche situazioni, di riapertura di termini per l'esercizio, da parte dell'imputato, della facoltà di accedere a soluzioni alternative rispetto a quella della prosecuzione del giudizio ordinario. Gli interventi riformatori cui faremo ora cenno si collocano sostanzialmente in questa prospettiva, ora esplicitando regole espresse dalla Corte con sentenze "additive" o di "rigetto interpretativo", ora formulando soluzioni analoghe per altre situazioni.

16.3.1. – Anzitutto si è ritoccato l'art. 519 CPP, a cominciare dell'integrazione apportata al c. 1: qualora, durante l'istruzione dibattimentale, emerga un **fatto diverso** da come descritto nell'imputazione, un **reato concorrente** o un **aggravante diversa dalla recidiva**, oppure un **fatto nuovo** contestabile nella stessa udienza in corso (la casistica risulta dai richiami agli artt. 516, 517 e 518 c. 2 che continuano a leggersi nell'incipit della disposizione), non vi è più soltanto, in aggiunta al dovere della contestazione, il dovere di **informare l'imputato** circa il suo **diritto** di chiedere un **termine a difesa**, ma si configura inoltre quello di **informarlo** circa l'ulteriore **diritto** di «formulare **richiesta di giudizio abbreviato**, di **applicazione della pena** a norma dell'articolo 444 o di **sospensione del procedimento** con **messa alla prova**, nonché di richiedere l'**ammissione di nuove prove**». Quest'ultimo diritto a molteplice contenuto è poi direttamente esplicitato nel c. 2 dell'art. 519, con la precisazione che le **richieste de quibus** devono essere formulate «a pena di **decadenza** entro l'**udienza successiva**».

16.3.2. – Più specifica la situazione presa a riferimento per l'interpolazione praticata nell'art. 520 c. 1 CPP: l'**imputato** il quale **non sia presente**, né fisicamente **in aula** né mediante **collegamento a distanza**, all'udienza in cui il pubblico ministero ha proceduto a **contestazioni** di cui agli artt. 516 e 517 CPP, può formulare le **richieste suddette** entro l'**udienza successiva** a quella in corso: anche qui il conferimento del diritto si desume anzitutto dal testuale accollo, all'autorità giudiziaria, di un **obbligo di avvertimento** circa la sua spettanza, da darsi a corredo della **notifica per estratto del verbale** relativo alle **nuove contestazioni**.

Si noterà che in questo caso non compare, nella norma, la menzione del caso di contestazione di un fatto "nuovo", di cui all'art. 518, mentre il richiamo all'art. 517 è fatto senza che vi si espliciti un'eccezione a proposito della recidiva.

16.3.3. – Da segnalare anche un intervento che chiama in causa la più radicale, tra le alternative al procedimento penale ordinario, che il sistema configuri: vale a dire, l'**oblazione**. L'**imputato** -già recitava e recita tuttora il c. 4-bis dell'art. 141 NATTCP- è «**rimesso in termini**» per chiedere l'oblazione «in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile». Ora, si è voluto precisare che la disposizione «si applica **anche nel caso di nuove contestazioni** ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice».

L'aggiunta si è operata, a quanto pare, sul presupposto (a mio sommo parere, non scontato) che il nuovo caso non fosse già implicito nella previgente previsione.

Pure qui, d'altronde, si noterà una riduzione delle ipotesi specificamente considerate rispetto alla triade configurata nell'art. 519 c. 1: qui, però, a mancare è il riferimento al "fatto diverso".

## 17. ... e di procedimenti speciali

Dei procedimenti speciali disciplinati dal libro VI del codice di procedura penale soltanto il **giudizio direttissimo** è andato **esente** da interventi di  **riforma** operati dal d.lgs. 150/2022.

Tutti gli altri riti alternativi hanno invece subito qualche ritocco.

Le relative direttive di delega, nella specie, sono quelle racchiuse nelle lett. *a, b, c e d* dell'art. 1 c. 10 l. 134/2021.

17.1. – Quanto all'**applicazione della pena su richiesta delle parti** (c.d. "**patteggiamento**") sono due gli interventi che vengono in evidenza.

17.1.1. – Il primo tocca l'art. 444 CPP, aggiungendo a quanto stabilito nel c. 1, circa i possibili oggetti della richiesta, una doppia integrazione: si potrà, così, chiedere al giudice anche «di non applicare le **pene accessorie** o di applicarle per una durata determinata», e «di non ordinare la **confisca facoltativa** o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato»

Circa le pene accessorie, la nuova disposizione fa «salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*», che detta una normativa particolare per una serie di delitti contro la pubblica amministrazione, in relazione ai quali la parte, nel formulare la richiesta di patteggiamento, «può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie», dopodiché «il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta».

Correlativa all'innovazione di cui si è detto poco sopra è quella apportata al c. 2 dello stesso art. 444, a proposito dell'oggetto delle determinazioni del giudice in risposta alla richiesta delle parti. Vi vengono a essere compresi, sia, esplicitamente, il punto della confisca, sia, implicitamente, quello relativo alle pene accessorie (a quest'ultimo riguardo, essendosi voltato al plurale il riferimento alla congruità della pena, in modo che esso possa estendersi, oltretutto alla pena principale, anche alle eventuali pene accessorie).

17.1.2. – Incide invece sui **rapporti** tra la **sentenza** che avalla il **patteggiamento** e i **giudizi extrapenal** l'integrale riscrittura dell'art. 445 c. 1-*bis* CPP. Ne consegue un'assoluta **esclusione dell'efficacia** di tale pronuncia, così come della sua **utilizzazione a fini probatori**, «nei **giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi**, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile»; di particolare rilievo, poi, un'altra norma inserita nello stesso c. 1-*bis* dell'art. 445: «**se non** sono applicate **pene accessorie**, **non** producono **effetti** le disposizioni di **leggi diverse** da quelle **penali** che **equiparano** la sentenza» di patteggiamento «alla **sentenza di condanna**».

17.1.3. – Ulteriori innovazioni sono in funzione di armonizzazione con quelle intervenute nella regolamentazione di altri istituti.

Tali, quelle che risultano dagli interventi sull'art. 446 CPP, nel cui c. 1, quanto all'individuazione dei termini entro i quali va presentata la richiesta di patteggiamento, si è tenuto conto anche della nuova previsione dell'art. 458 c. 2-*bis* in tema di giudizio immediato (cfr. *infra*, § 17.3.2), nel cui c. 3 la regola sull'autenticazione della firma dell'imputato, espressiva della volontà di patteggiare, viene ad essere sganciata dal richiamo all'art. 583 CPP per appuntarsi invece, semplicemente, sull'indicazione di soggetti qualificati a provvedervi. Quanto alle modifiche degli artt. 447 e 448 CPP, riflettono esigenze di coordinamento con dinamiche proprie della giustizia riparativa o dell'applicazione di pene sostitutive.

17.2. – Abbastanza numerose, anche se non tutte di grande risalto, le innovazioni in tema di **giudizio abbreviato**.

17.2.1. – Sul piano pratico, può avere un'incidenza non piccola l'aggiunta di un c. 2-*bis* all'art. 442 CPP, palesemente mirante a uno scopo di economia complessiva della giustizia attraverso il "premio" di un'**ulteriore riduzione di pena** in cambio dell'**acquiescenza alla condanna** pronunciata all'esito di un giudizio che già alla base, com'è noto, comporta una riduzione consistente.

Testualmente: «Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione».

17.2.2. – A sua volta mira ad incentivare, sia pur indirettamente, l'incanalarsi del processo sul binario del rito abbreviato un'aggiunta al c. 6-ter dell'art. 438 CPP, con la quale si stabilisce che, qualora la relativa **richiesta**, proposta **nell'udienza preliminare**, sia stata **dichiarata inammissibile o rigettata**, l'imputato possa «**riproporre** la richiesta **prima dell'apertura del dibattimento**», cosicché «il giudice, se ritiene **illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto**, ammette il **giudizio abbreviato**».

Rimane fermo quanto già stabilito nella versione precedente dell'art. 438 c. 6-ter CPP, per cui, qualora l'inammissibilità sia stata dichiarata a causa della punibilità del reato con la pena dell'ergastolo, il giudice, «se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2».

17.2.3. – Tra le altre innovazioni in materia, si segnala la ridefinizione del criterio cui il giudice deve attenersi quando l'imputato subordina a un'**integrazione probatoria** la sua richiesta di giudizio abbreviato: il giudice disporrà l'adozione del rito speciale «se, tenuto conto degli **atti già acquisiti ed utilizzabili**, l'**integrazione** probatoria richiesta risulta **necessaria** ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una **economia processuale**, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale»: così, la riscrittura della parte centrale dell'art. 438 c. 5 CPP.

Resta fermo il diritto del pubblico ministero di chiedere l'ammissione della prova contraria e rimane salva l'applicazione dell'art. 423 CPP in tema di modificazioni all'imputazione.

17.3. - Incidono sulla dinamica di avvio del giudizio abbreviato anche talune delle non molte innovazioni che si registrano in tema di **giudizio immediato**.

17.3.1. – Si tratta anzitutto delle modifiche apportate all'art. 458 CPP, a cominciare da quella che nel c. 2, a fronte di una **richiesta di giudizio abbreviato**, rende **obbligatoria** («in ogni caso») la convocazione di un'**udienza in camera di consiglio**, destinata a una valutazione della richiesta medesima.

Sempre nel c. 2 l'interpolazione di un richiamo del c. 6-ter dell'art. 438, tra le disposizioni da osservare nel relativo giudizio, non fa che riflettere l'allineamento a una regola introdotta in via più generale (cfr. § 17.2.3).

17.3.2. – Anche in altre direzioni, del resto, si infittisce ulteriormente la trama delle **interconnessioni** tra il giudizio immediato e altre alternative rituali.

Così, In un inedito c. 2-bis dell'art. 458, viene a prevedersi che, in caso di reiezione della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato contro cui si sta procedendo col rito immediato possa, alla stessa udienza, chiedere, *sic et simpliciter*, il giudizio abbreviato oppure l'applicazione della pena su richiesta, o, ancora, la sospensione del procedimento con messa alla prova. Se, poi, non è accolta nessuna di tali richieste, «il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate» (così un altrettanto inedito c. 2-ter dell'art. 458 CPP).

In analogia prospettiva, con l'introduzione di un art. 458-bis, si stabilisce, al c. 1, che, quando davanti al giudice del giudizio immediato viene formulata richiesta di patteggiamento, per la decisione deve a sua volta convocarsi, in ogni caso, un'udienza camerale, della quale si deve dare avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora il pubblico ministero dissenta dalla richiesta o questa sia rigettata dal giudice, l'imputato, nella medesima udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato: lo dispone il c. 2 dello stesso art. 458-bis, che tra l'altro rinvia poi all'art. 458-ter c. 2, così estendendo la regola cui si è qui sopra fatto cenno, la quale vuole che in caso di rigetto delle richieste si rimettano le parti davanti al giudice del dibattimento.

Si coordina inoltre con quanto così disposto l'inserzione, nell'art. 456 c. 2 CPP, della sospensione del procedimento con messa alla prova tra ciò che, come oggetto di una possibile richiesta dell'imputato, dev'essere menzionato nel decreto di giudizio immediato.

17.4. – Pure in materia di procedimento per **decreto penale** l'impegno della riforma si mostra animato dall'intento di incentivare maggiormente il ricorso al rito speciale nonché di sollecitare acquiescenza alla condanna e una rapida esecuzione della medesima.

17.4.1. – È **raddoppiato il termine** per la presentazione della **richiesta del decreto** da parte del pubblico ministero (art. 459 c. 1 CPP).

Da sei mesi diventa, cioè, un anno. La stessa operazione è ripetuta nel testo dell'art. 64 d.lgs. 231/2001, con riferimento al procedimento per decreto in caso di responsabilità "parapenale" di una persona giuridica

17.4.2. – Una **ulteriore riduzione della sanzione** è assicurata al condannato se **rinuncia all'opposizione** ed entro un breve termine dalla notifica del decreto effettua il **pagamento della pena pecuniaria** inflitta (il che comporta l'**estinzione del reato**): è l'effetto di un paio di interpolazioni nel c. 5 dell'art. 460 CPP.

La riduzione è di un quinto e il termine per usufruirne è di quindici giorni. Può aggiungersi che la riduzione dev'essere specificamente indicata nel dispositivo del decreto e l'avviso circa il termine per usufruirne dev'essere a sua volta contenuto nel decreto stesso, subito dopo quello circa la facoltà del condannato di accedere a programmi di giustizia riparativa (art. 460 c. 1 lett. *h*-bis ed *h*-ter).

17.4.3. – Sempre in funzione ampliativa dell'area di applicabilità del procedimento per decreto penale opera poi la riscrittura del secondo comma dell'art. 53 l. 689/1981, che da un lato fissa in un anno il **limite della pena detentiva** che con il rito speciale può essere **sostituita dalla pena pecuniaria**, dall'altro consente che la **sostituzione** possa avvenire anche in favore del **lavoro di pubblica utilità**.

## **18. Tribunale in composizione monocratica, ampliamenti dell'area applicativa della citazione diretta e nuova udienza di comparizione predibattimentale**

Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica ha subito più di un intervento di riassetto.

18.1. – Da un punto di vista generale, può notarsi che in questo settore della tematica in parte si è operato alla radice, incidendo cioè sulla consistenza del "**catalogo**" dei **reati** sottoposti al regime procedurale della **citazione diretta** (per i quali dunque non è prevista la celebrazione di un'udienza preliminare), che è stato **notevolmente ampliato**, come risulta dalla lettura della nuova versione del c. 2 dell'art. 550 CPP.

In proposito, il legislatore delegato doveva operare alla stregua della direttiva fissata nella lett. *f* dell'art. 1 c. 9 l. 134/2021.

18.2. – Non minore spicco si è però voluto dare a un intervento di carattere più propriamente processuale, ossia alla **trasformazione** della **prima udienza di comparizione** dell'imputato citato direttamente a giudizio in un'**udienza di comparizione** testualmente qualificata come "**predibattimentale**".

Numerose le direttive fissate in proposito dal legislatore delegante: si va dalla lett. *a* alla lett. *g* dell'art. 1 c. 12 della l. 134/2021.

18.2.1. - Questa **udienza di nuovo tipo**, chiamata anche "udienza filtro", ha **in comune con l'udienza preliminare** lo scopo di evitare che un atto del pubblico ministero (in questo caso, la "citazione diretta") porti l'imputato, senza alcun **preventivo vaglio giurisdizionale**, davanti al giudice del dibattimento. Le sono tuttavia affidati anche dei compiti che da un lato dovrebbero agevolare un'**anticipata conclusione del procedimento penale**, dall'altro, anticipando certi adempimenti della fase introduttiva, dovrebbero favorire uno **svolgimento più scorrevole del dibattimento**, ove ad esso si debba pur sempre giungere.

18.2.2. - La **nuova udienza** si situa pur sempre in una frazione del procedimento che appartiene alla **fase del giudizio** (e non a quella anteriore) restando però **distinta e separata** -a differenza della "udienza di prima comparizione" del sistema precedentemente in vigore- **dal dibattimento**, il cui giudice rimane del tutto estraneo alla sua conduzione e privo di poteri nella determinazione dei suoi esiti. Perciò le vengono affidati **compiti immediatamente prodromici**, e in qualche misura preparatori, rispetto allo svolgimento della **fase dibattimentale**, con l'obiettivo di concentrare il lavoro del **giudice del dibattimento** -liberato da incumbenti d'altro genere- soltanto su **attività istruttorie e decisorie**.

Alla base della riforma si è addotta, tra l'altro, una constatazione statistica, rilevandosi che proprio nei procedimenti davanti al tribunale "monocratico" si registrava la più alta percentuale di assoluzioni dibattimentali, segnalando così un eccesso di "casi" inutilmente portati avanti. L'esperienza dirà se il congegno correttivo venutosi a costruire "*in vitro*" porterà a consistenti risultati concreti quanto a risparmio di tempi e di energie umane (finora spese facendo sopportare inutilmente il peso di un processo ad imputati destinati ad essere assolti) senza, peraltro, creare nuovi inconvenienti anche sotto quel profilo.

18.2.3. – Come si è accennato, una caratteristica che differenzia l'udienza di comparizione predibattimentale dall'udienza preliminare (e, per altro verso, anche dall'udienza di prima comparizione che viene a sostituire) è data dalla **specificità tipologica del giudice** davanti al quale essa si svolge.

Deve infatti essere una **persona fisica differente** da quella che, ove si giunga al **dibattimento**, dovrà condurlo e deciderne l'esito (art. 554-ter c. 3 CPP).

D'altro canto, la sua collocazione processuale come giudice di un segmento predibattimentale -e non di una fase anteriore al giudizio- implica che, almeno là dove l'organico giudiziario configuri la distinzione tra sezioni di giudici chiamati a svolgere funzioni di g.i.p. e di g.u.p. e sezioni di giudici che invece esercitano funzioni giurisdizionali soltanto dopo il passaggio al giudizio, il personale tra cui sceglierlo debba appartenere alla seconda categoria e non alla prima.

In ogni caso la doppia incompatibilità in cui questo giudice della comparizione predibattimentale viene a trovarsi -da un lato rispetto a chi nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, dall'altro in rapporto a chi dovrà essere giudice dell'eventuale dibattimento- sembra possa comportare difficoltà di gestione nei tribunali aventi un organico di non grandi dimensioni: uno dei non pochi aspetti, d'altronde, questo, sotto i quali è la distribuzione dei magistrati sul territorio a porre problemi, pur dopo i "tagli" e gli accorpamenti, già realizzati, di numerosi uffici.

18.2.4. – La peculiare situazione in cui il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale si trova sotto il profilo delle **incompatibilità** si riflette anche in una regola a sua volta peculiare: come si legge nella versione interpolata dell'art. 533 CPP, ad essere **trasmesso** a quel giudice, da parte del pubblico ministero, non è soltanto il «fascicolo per il dibattimento», che il p.m. deve pur sempre formare, ma, «unitamente» ad esso, **anche** il « **fascicolo del pubblico ministero**», che tuttavia -precisa il già citato c. 3 dell'art. 554-ter- dovrà essere **restituito** al mittente qualora, a conclusione dell'intermezzo predibattimentale, il processo prosegua in dibattimento.

Quest'ultima precisazione fa capire che nell'insieme non si è derogato a quello che almeno in linea teorica, all'atto del varo della codificazione del 1988, è stato considerato uno dei cardini del nuovo rapporto tra le principali scansioni del procedimento penale, ossia al sistema del "doppio fascicolo" (con sorti differenziate per le due componenti) in funzione limitativa della previa conoscibilità, all'avvio del dibattimento, da parte del suo giudice, di tutto il "pregresso" potenzialmente probatorio. Resta anche sotto questo profilo una domanda: quel sistema, con fascicoli che vanno e che vengono, non diventerà sempre più un postulato teorico, destinato a subire smagliature pratiche anche non poco consistenti?

18.2.5. - Lo svolgersi dell'udienza *de qua* è tracciato nell'art. 554-bis CPP, il cui comma iniziale la riconduce al modello dell'**udienza camerale**, il quale, peraltro, deve qui integrarsi con la regola della «**partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato**».

18.2.5.1. - Nei tre commi successivi sono individuati, anche con riferimenti di ordine temporale, taluni adempimenti che, a cominciare dagli **accertamenti** relativi alla **costituzione delle parti**, nell'udienza trovano collocazione.

18.2.5.2 - Il c. 4 dell'art. 554-bis, dal canto suo, fa carico al **giudice**, in caso di reato perseguibile a **querela**, di **verificare** «se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la **remissione**».

18.2.5.3. – Alcune disposizioni, ulteriormente contenute nell'art. 554-bis CPP, dettano regole in tema di **definizione dell'imputazione e di eventuali modifiche**.

In certi casi si giunge alla **restituzione degli atti** al pubblico ministero (c. 5 e c. 6 dell'art. 554-bis CPP). Quando, peraltro, il pubblico ministero modifica, come deve, l'imputazione, procede, di regola nella stessa udienza in corso, alla relativa **contestazione** (art. 554-bis c. 6 CPP).

Il medesimo c. 6 dell'art. 554-bis aggiunge che «quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza».

Può anche accadere che la modifica dell'imputazione faccia rientrare il reato per cui si procede nell'area delle fattispecie devolute alla cognizione del tribunale in composizione collegiale oppure tra quelle per le quali è prevista l'udienza preliminare e questa non è stata disposta: la risultante anomalia, perché non sia priva di conseguenze, dovrà, almeno di regola, essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione di cui si è appena detto: lo dispone l'art. 554-bis c. 7 CPP. Quando però il processo sia stato sospeso e rinviato a una nuova udienza, la rilevazione o l'eccezione andranno effettuate prima di ogni altro atto, appunto, nella nuova udienza.

18.2.5.4. - Il **verbale dell'udienza predibattimentale** è redatto in **forma riassuntiva** (art. 554-bis c. 8 CPP).

18.2.6. – Quanto ai **provvedimenti decisori** che possono prendersi all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale, il quadro d’insieme risulta dall’art. 554-ter CPP.

18.2.6.1. – Esso comprende *in primis* quella che, così come in riferimento all’udienza preliminare, è denominata **sentenza di non luogo a procedere**.

18.2.6.1.1. - La collocazione “predibattimentale” dell’udienza non ha d’altronde portato a fissare il ventaglio delle formule terminative nei limiti stabiliti per la sentenza predibattimentale della tradizione all’art. 469 CPP, che prende in considerazione i soli casi di estinzione del reato e di improcedibilità dell’azione

La riproduzione di quei limiti sarebbe del resto andata palesemente in contraddizione con la stessa *ratio* basilare dell’introduzione del nuovo istituto.

18.2.6.1.2. - L’elenco che si legge nell’art. 554-ter c. 1 riproduce piuttosto, quasi alla lettera, quello fornito dall’art. 425 c. 1 CPP per il “non luogo” dell’udienza preliminare, comprendendo dunque, oltre alle declaratorie di cui si è appena detto (**estinzione del reato e improcedibilità**), anche tutta una serie di **pronunce liberatorie “nel merito”** dall’accusa (**insussistenza del fatto, non commissione** da parte dell’imputato, **fatto non costituente reato, non punibilità dell’imputato** per qualsiasi causa).

Riprodotta pure la **nuova “regola di giudizio”**, già scolpita per l’archiviazione e per il “non luogo” dell’udienza preliminare: « Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti **non** consentono una **ragionevole previsione di condanna**»; e mutuata, d’altronde, anche l’**esclusione** della pronuncia del **non luogo a procedere** se il giudice «ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una **misura di sicurezza** diversa dalla confisca» (l’uno e l’altro dettato, risultando inclusi nella parte finale dell’art. 554-ter c. 1).

18.2.6.1.3. – Così come la sua omonima decisione risolutiva dell’udienza preliminare, anche la sentenza di non luogo a procedere dell’udienza di comparizione predibattimentale è sottoposta a uno specifico **regime d’impugnazione** ed è suscettibile di **revoca**, in ambedue i casi sulla **traccia della normativa** dettata per il **prototipo**, benché con **qualche adattamento**.

Tra gli **adattamenti** relativi al **regime d’impugnazione** si segnala quello concernente una delle **alternative** decisorie alla **conferma della sentenza impugnata** dal pubblico ministero: non la pronuncia di un decreto che dispone il giudizio, con formazione del fascicolo per il dibattimento (come si legge nell’art. 428 c. 3 CPP) ma la **fissazione** della «**data per l’udienza dibattimentale** davanti ad un **giudice diverso** da quello che ha pronunciato la sentenza» (art. 554-*quater* c. 3).

Quanto agli **adattamenti** della disciplina fissata negli artt. 434-437 CPP a proposito della **revoca della sentenza**, vi figura, al c. 1 dell’art. 554-*quinqüies*, la sottolineatura della valutazione probabilistica in chiave di “**utilità**” delle “**nuove prove**” emergenti a giustificazione della revoca.

18.2.6.2. – Direttamente **antitetica** al “non luogo a procedere” è la **decisione di far proseguire il giudizio**: nel risolvervisi il **giudice** della comparizione predibattimentale «fissa [...] la **data dell’udienza dibattimentale** davanti ad un **giudice diverso** e dispone la **restituzione del fascicolo del pubblico ministero**» (art. 554-ter c. 3 CPP).

18.2.6.3. – Come si ricava dal c. 2 dello stesso art. 554-ter è tuttavia prevista anche una serie di **altre alternative** rispetto al dilemma di fondo.

Si tratta dell’instaurazione del **giudizio abbreviato**, del **patteggiamento**, della **sospensione del processo con messa alla prova** e dell’**oblazione**, le cui istanze o domande vanno proposte, a pena di **decadenza, prima della pronuncia** della sentenza di **non luogo a procedere**. «Entro lo stesso termine, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’**applicazione di una pena sostitutiva** di cui all’art. 53 l. 689/1981, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, **sospende il processo** e fissa una **apposita udienza**».

La nuova udienza deve tenersi non oltre sessanta giorni da quella in corso e se ne deve dare contestuale avviso alle parti e al competente Ufficio di esecuzione penale esterna. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 545-*bis* c. 2 CPP (cui si farà cenno *infra*, § 25.1.2).

18.2.7. – I contraccolpi della trasformazione della prima udienza di comparizione in udienza predibattimentale si avvertono nella disciplina della **fase dibattimentale**, alla quale viene ad essere testualmente intitolata la rubrica dell’art. 555 CPP, mentre il **contenuto** dell’articolo ne risulta in parte smagrito, in quanto **privato delle regole** circa gli **adempimenti** che come abbiamo visto sono **rimasti** di pertinenza dell’**udienza che ha subito la trasformazione**.

Così, vengono cancellati i c. 2 e 3, relativi, l'uno, alle richieste di patteggiamento e di giudizio abbreviato e alla domanda di oblazione, l'altro alla possibilità di remissione della querela.

Più significativa, perché non rientrante tra le strette conseguenze dalla suddetta trasformazione, l'interpolazione subita dal c. 4: nel riferirsi al potere delle parti di indicare, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, i fatti che intendono provare e di chiedere l'ammissione delle prove, il legislatore ha precisato che in proposito le parti stesse devono limitarsi a un'**esposizione essenziale**, che delle **prove richieste** illustri «**esclusivamente l'ammissibilità** ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1» CPP.

18.3. – Infine, una precisazione in ordine a una questione che preesisteva all'introduzione del nuovo istituto della udienza di comparizione predibattimentale, ma alla quale proprio tale introduzione appare aver dato occasione di una risposta *per tabulas*. Si tratta dell'interrogativo sull'**ammissibilità del giudizio immediato nei procedimenti a citazione diretta**, risolto in senso implicitamente **affermativo** dall'art. 558-*bis* CPP

L'art. 558 c. 2 Cpp precisa invero che «nel caso di *emissione del decreto di giudizio immediato* non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-*bis*»; ma, come abbiamo visto, tale udienza è prevista proprio all'interno dei procedimenti con citazione diretta: se se ne nega la convocabilità in un determinato caso (quello, appunto, di previa emissione del decreto di giudizio immediato) ciò significa che questo caso, a sua volta, può verificarsi nell'ambito di quei procedimenti.

## 19. Ulteriore impulso a due istituti di recente introduzione: la “messa alla prova” ...

Un deciso impulso, nella “riforma Cartabia”, ha trovato quella specie di *probation* “processuale” innescabile già prima che si arrivi al giudicato.

Le direttive di delega, in questo caso, erano state fissate nella lett. *a* dell'art. 1 c. 22 l. 134/2021.

19.1. – Un consistente **ampliamento dell'ambito applicativo** dell'istituto si è realizzato tramite il **correlativo ampliamento** -del quale si è dianzi detto- dell'ambito applicativo del rito “a **citazione diretta**” di cui all'art. 550 c. 2 CPP, al quale rimandava e rimanda l'art. 168-*bis* CP.

Nei suoi riverberi sull'istituto ora in discorso, l'operazione consente tuttavia di raggiungere un obiettivo diverso e più specifico di quello di base: qui, infatti, non è più questione di una risistemazione di rapporti tra diverse fasi del processo (dove in particolare si ha di mira il privilegiare una definizione anticipata senza impegnarvi il giudice del dibattimento, avendosi di mira, in ultima analisi, un accorciamento della durata del processo stesso) ma piuttosto ci si propone l'incremento di una giustizia “collaborativa” e non meramente repressiva.

19.2. – Su un piano più specificamente procedurale il potenziamento appare d'altronde promosso attraverso una **valorizzazione del ruolo pro reo del pubblico ministero**.

L'iniziativa del pubblico ministero volta a innescare il meccanismo della sospensione con messa alla prova si traduce però, non nell'attribuzione al p.m. di un potere di richiedere *ex se* il *probation*, ma nel renderlo titolare, in questo caso, di un **potere di proposta**, mentre la vera e propria richiesta rimane di pertinenza del soggetto contro cui si rivolge l'azione penale.

La distinzione emerge chiaramente dal relativo inciso, inserito nel c. 1 dell'art. 464-*bis* CPP («[...] l'imputato, *anche su proposta del pubblico ministero*, può formulare richiesta di sospensione del procedimento [...]») e ha una sua *ratio* a causa dei carichi, anche pesanti, che per quel soggetto il *probation* può comportare.

19.2.1. – Il pubblico ministero può formulare la sua proposta sin dalla **fase terminale delle indagini preliminari**: ciò, « con l'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*», recita il c. 1 dell'inedito art. 464-*ter*.1 CPP; vale a dire, con quello che è, appunto, l'**avviso di conclusione delle indagini preliminari**.

Sembra suonare ambiguo quanto si legge poi in un c. 1-*bis* inserito nell'art. 141-*bis* NATTCP, secondo cui la proposta del p.m. «può» essere formulata «in occasione della notifica dell'avviso»: è una ripetizione, con altre parole, di ciò che già emerge dall'art. 464-*ter*.1 oppure vuol significare che la conoscenza della proposta può anche essere data per altra via, ma senza che si precisi quale?

19.2.1.1. – La **proposta** del pubblico ministero all'indagato deve comunque indicare « la **durata** e i **contenuti essenziali del programma trattamentale** », potendo, il p.m., avvalersi, per svolgere tale compito, dell'**ufficio di esecuzione penale esterna** (così, ancora, l'art. 464-ter.1 c. 1 CPP).

Dal canto suo, l'**indagato** ha un **termine** da rispettare, se intende **aderire alla proposta**, depositando nella segreteria del pubblico ministero una **dichiarazione ad hoc**, resa **di persona** o tramite **procuratore speciale** (art. 464-ter.1 c. 2 CPP).

Il termine è di venti giorni, decorrenti -sembra ovvio- dalla presa di conoscenza della proposta.

19.2.1.2. – L'adesione dell'indagato alla proposta del pubblico ministero dà l'avvio a un **procedimento incidentale** in miniatura, la cui risoluzione è affidata al **giudice per le indagini preliminari**.

19.2.1.2.1. – Ricevuta l'adesione dell'indagato, il **pubblico ministero** deve **formulare l'imputazione e trasmettere gli atti al g.i.p.**, dando **avviso alla persona offesa** della **facoltà** di depositare, entro un breve termine, **memorie** presso la cancelleria del giudice (art. 464-ter.1 c. 3 CPP).

Questo termine è di dieci giorni.

19.2.1.2.2. – Il **g.i.p.**, **se non vi sono i presupposti** per un'"**immediata**" **declaratoria di proscioglimento** (cfr. rubrica e testo dell'art. 129 CPP), deve **valutare** se la proposta del p.m., corredata dall'adesione di quello che ormai è diventato un imputato, risponda a quelli che sono già previsti come **requisiti di base** per un'autonoma **richiesta di probation** da parte dell'imputato stesso e, **se la verifica dà esito positivo**, «**richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato**» (art. 464-ter.1 c. 4 CPP).

I suddetti requisiti restano quelli fissati nel primo periodo dell'art. 464-*quater* c. 3 CPP, che da un lato opera a sua volta un rinvio (all'art. 133 CP, con i relativi parametri per il dosaggio della gravità del reato, qui da mettere in relazione alla presumibile idoneità del programma di trattamento), dovendosi comunque operare una prognosi circa l'affidamento che l'imputato può dare, di un'astensione dalla commissione di ulteriori reati.

19.2.1.2.3. – L'**ufficio di esecuzione penale esterna** ha, a sua volta, a disposizione un tempo -più lungo di quelli che abbiamo visto essere lasciati ai privati per le loro determinazioni- per **trasmettere al giudice il programma** di trattamento, così elaborato (art. 464-ter.1 c. 5 CPP).

Si tratta di novanta giorni. Può aggiungersi che un termine -in questo caso di trenta giorni- è fissato, a carico del suddetto Ufficio, pure per adempiere al compito di cui si è detto dianzi, di fornire le indicazioni eventualmente richieste dal pubblico ministero ai fini della formulazione della sua proposta iniziale (art. 141-ter c. 1-*bis* NATCPP).

19.2.1.3. – La decisione del giudice, quando esprime un apprezzamento favorevole per il programma, è presa con **ordinanza**, recante -in analogia con quanto previsto per il caso di richiesta autonoma dell'interessato- un dispositivo di «**sospensione del procedimento con messa alla prova** » (art. 464-ter.1 c. 7 CPP).

19.2.1.3.1. – **Non necessariamente** vi si giunge tramite un'**udienza camerale** (insomma, un eventuale contraddittorio può essere costretto a rimanere allo stadio di un **confronto** e di un **vaglio** meramente **cartolari** di posizioni). Un'**udienza** del genere, con le regole dell'art. 127 CPP, si tiene **unicamente** quando il giudice « lo ritiene **necessario ai fini della decisione** », nel qual caso, ove il giudice stesso consideri «**opportuno verificare la volontarietà della richiesta**», dispone altresì «la **comparizione dell'imputato**» (art. 464-ter.1 c. 6 CPP).

19.2.1.3.2. – **Oggetto di valutazione** ai fini della pronuncia dell'ordinanza ammissiva sarà « l'**idoneità del programma** trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, **eventualmente integrato o modificato** con il **consenso dell'imputato** nel corso dell'**udienza** prevista dal comma 6» (art. 464-ter.1 c. 7 CPP).

19.2.2. -La **proposta del pubblico ministero** può d'altronde formularsi **anche successivamente** alla **conclusione delle indagini preliminari**: lo si ricava dall'aggiunta che si è fatta al c. 1 dell'art. 464-*bis* CPP, stabilendosi che, «**se il pubblicoministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine [...] per presentare la richiesta** di sospensione del procedimento con messa alla prova».

Il termine, non superiore a venti giorni, è evidentemente finalizzato a consentire all'imputato una riflessione sulle conseguenze che la sospensione con messa alla prova può comportare, in un attento bilanciamento tra *pro* e *contra*.

Naturalmente, tutto dovrà avvenire **in tempi** tali da rispettare i **limiti temporali** entro i quali la **richiesta** di messa alla prova può essere **presentata**.

Questi limiti risultano dal c. 2 del medesimo art. 464-*bis* CPP, con le interpolazioni da questo subite (in particolare di riflesso al nuovo assetto procedurale modellato per i casi di reati assoggettati al regime della citazione diretta), venendo a suonare così: «La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le

conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-*bis*. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione».

## 20. ... e la non punibilità per “particolare tenuità del fatto”

A consistenti effetti sulla **durata dei procedimenti penali** (nel senso, nell'insieme, di una sua **riduzione**) si mostrano indirizzate le modifiche apportate all'**area applicativa** della causa di non punibilità consistente nella “**particolare tenuità**” del fatto di reato.

Non essendosi inciso sulle modalità propriamente procedurali dell'istituto, ci si può tuttavia limitare, in questa sede, a indicare, sulla scorta della Relazione illustrativa del d.lgs. 150/20221, i filoni lungo i quali, nel campo in discorso, si è sviluppata l'opera riformatrice volta ad attuare le direttive fissate al riguardo nell'art. 1 c. 21 l. 134/2021 .

Si tratta: 1) di un'«estensione generale dell'ambito di applicazione dell'istituto» (realizzata con la sostituzione, nel comma iniziale dell'art. 131-*bis* Cp, del riferimento ai reati puniti con pena non superiore nel massimo a cinque anni con quello ai reati puniti con pena non superiore nel minimo a due anni); 2) dell'attribuzione di uno specifico «rilievo» alla «condotta susseguente al reato», inserendola tra i criteri valutativi della particolare tenuità dell'offesa; 3) della rimodulazione del catalogo delle fattispecie escluse dall'applicazione della causa di non punibilità, riportandovi, in particolare, i «reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica».

## 21. Interventi sulla disciplina delle impugnazioni: in generale ...

Numerose le innovazioni apportate alla disciplina delle **impugnazioni**, alcune delle quali incidono su **disposizioni** non riguardanti soltanto l'uno o l'altro tra gli specifici mezzi di gravame ma coinvolgenti tematiche di portata più **generale**.

21.1. – Così è per un intervento concernente la **sentenza impugnata** per i **solli interessi civili**: se l'impugnazione non è inammissibile, il giudice -sia esso di appello o di cassazione- deve **rinvviare** «per la **prosecuzione**, rispettivamente, al **giudice** o alla **sezione civile competente**, che decide sulle questioni civili utilizzando le **prove acquisite** nel **processo penale** e quelle **eventualmente acquisite** nel **giudizio civile**» (art. 573 c. 1-*bis* CPP).

21.2. – Riguardano più particolarmente alcuni **corollari** di un istituto di recente conio -quello dell'**improcedibilità** dell'azione penale per superamento dei **termini massimi** del giudizio d'impugnazione- alcune altre innovazioni, tra le quali quella che, non meno di quanto or ora segnalato, concerne i **rapporti** con la disciplina dell'**azione civile** esercitata nel processo penale.

Si tratta della modifica dell'art. 578 CPP, il cui c. 1-*bis* suona ora in questo modo: «Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344- *bis*, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Collegata a tale regola è quella che vi si giustappone nel c. 1-*ter* del medesimo art. 578 CPP, stabilendo che nei casi di cui al c. 1-*bis* «gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione». Connessa anche la previsione introdotta nella veste di un art. art. 175-*bis* NattCPP: «Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-*bis*, e 578-*ter*, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-*bis* del codice.». Il rispetto di quest'ultima previsione è

poi richiamato nell'art. 165-ter NATCPP, che ai presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello affida il compito di adottare «i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione», nonché, appunto, «del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis».

Sempre in relazione all'istituto della "nuova" improcedibilità tocca a sua volta il tema del sequestro, ma avendo come oggetto principale la confisca, pure una serie di disposizioni contenute nell'art. 578-ter, introdotto *ex novo* nel codice di procedura penale: anzitutto, per l'ipotesi in cui quell'improcedibilità venga a dichiararsi, si restringe la possibilità, per il giudice di appello e per la Corte di cassazione, di ordinare la confisca, ammettendola nei soli « casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna » (c. 1); si configura poi una trasmissione degli atti agli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre misure patrimoniali di prevenzione se, al di fuori dei suddetti casi, nel procedimento nel quale sia stata dichiarata l'improcedibilità, vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca (c. 2); nel medesimo contesto si aggiunge infine che «il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [c.d. codice antimafia]».

21.3. – Di portata generale anche taluni interventi riguardanti le **modalità di circolazione degli atti** all'interno del procedimento penale.

Vi danno supporto le lett. a e b del c. 13 e la lett. h del c. 7 dell'art. 1 l. 134/2021. *Si tratta, peraltro, di innovazioni in larga parte rientranti tra quelle la cui applicazione è stata differita in connessione con le tempistiche necessitate dall'adeguamento tecnologico del sistema giudiziario.*

21.3.1. - A questo gruppo appartengono le numerose interpolazioni, aggiunte e abrogazioni di norme, realizzate in tema di **presentazione dell'atto d'impugnazione**, a partire dall'**estensione**, a tale atto, delle **regole** che privilegiano il **deposito telematico** (il che risulta dal rinvio che all'art. 111-bis viene a fare l'art. 582 CPP c. 1), ancorché (art. 582 c. 1-bis) alle **parti private** sia lasciata la **scelta della presentazione**, anche a mezzo di incaricato, nella **cancelleria del giudice a quo**.

Tra le abrogazioni, quella, integrale, dell'art. 583 CPP, con ripercussioni a raggiera per i numerosi rinvii di cui era oggetto.

21.3.2. – Di **adempimenti finalizzati alla notificazione del decreto di citazione** a giudizio davanti al giudice *ad quem*, tratta un paio di altre innovazioni.

La prima -avente supporto nell'art. 1 c. 13 lett. a l. 134/2021- viene a prescrivere, mediante l'inserzione di un c. 1-ter nell'art. 581 CPP, che con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori sia, a quello scopo, depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Quanto alla seconda, che mostra di trarre base dalla direttiva di cui alla lett. h dell'art. 1 c. 7 l. 134/2021 (esplicitamente fatta salva da quella di cui si è appena detto) si riferisce al caso dell'imputato giudicato in assenza: per l'esattezza, il c. 1-*quater* del medesimo art. 581, stabilisce che, in tale eventualità, con l'atto d'impugnazione del difensore sia «depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Sempre al caso dell'imputato giudicato in assenza si riferisce, ma sotto un altro profilo, l'inserzione di un c. 1-bis nell'art. 585 CPP, stabilendo che a favore del suo difensore i termini per impugnare sono aumentati di quindici giorni.

## 22. ... in tema di appello ...

Specifico riferimento all'**appello** hanno altri interventi innovativi.

Tra essi, anche quello che, mediante l'introduzione di un art. 598-ter nel codice di procedura penale, detta una normativa specifica per l'ipotesi di assenza dell'imputato in appello, ai cui tratti più essenziali si è fatto cenno *supra*, nel § 4.

Sempre all'interno del § 4, ossia nel § 4.4.3.4, si sono d'altronde ricordate le innovazioni concernenti l'istituto della rescissione, che pur fuoriuscendo dalla tematica del giudizio di appello in senso proprio comporta competenza della corte omonima.

22.1. - Riguarda indiscutibilmente l'appello una formulazione particolarmente stringente di comminatoria dell'**inammissibilità** per mancanza di **specificità dei motivi**. Scatterà «quando, per ogni richiesta, **non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici** in relazione alle **ragioni di fatto o di diritto** espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai **capi e punti** della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione» (art. 581 c. 1-bis CPP).

Non è senza spiegazione il fatto che, nonostante la sua specificità, la norma -la quale riflette, in linea di massima ma con un'ulteriore espansione nella parte finale, quanto si legge nella lett. *i* dell'art. 1 c. 13 l. 134/2021- sia stata inserita in un articolo facente parte delle "disposizioni generali" in materia d'impugnazioni. Essa, infatti, ha una funzione direttamente integrativa di quella della lett. *c* del comma precedente, dove, circa i motivi, ci si limita a imporre che nell'atto d'impugnazione debba trovarsi -e sia pure, a sua volta, a pena d'inammissibilità (cfr. art. 591 c. 1 lett. *c*)- «l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

22.2. – Previsioni specifiche di **inappellabilità oggettiva** vengono poi formulate sotto tre diversi profili.

Hanno per oggetto «le sentenze di **condanna** per le quali è stata applicata la **sola** pena dell'**ammenda** o la pena sostitutiva del **lavoro di pubblica utilità**, nonché le sentenze di **proscioglimento** relative a **reati** [dunque, non più soltanto contravvenzioni] puniti con la **sola pena pecuniaria** o con **pena alternativa**» (tale, la nuova versione dell'art. 593 c. 3 CPP) e «le sentenze di **non luogo a procedere** relative a **reati** [pure qui, perciò, non più soltanto contravvenzioni] puniti con la **sola pena pecuniaria** o con **pena alternativa**» (così, ora, l'art. 428 c. 3-*quater* CPP).

Sono così recepite le direttive fissate, rispettivamente, nelle lett. *e*, *c* ed *f* dell'art. 1 c. 13 l. 134/2021.

22.3. – Novità anche in tema di **rinnovazione dell'istruzione dibattimentale**.

22.3.1. – Per un verso, si è limitata la possibilità di addivenirvi nel caso specifico di **appello del pubblico ministero** contro una **sentenza di proscioglimento** per motivi attinenti alla **valutazione della prova dichiarativa**. Fermo restando infatti quanto previsto dalle disposizioni di carattere più generale di cui ai commi precedenti, l'art. 603 c. 3-*bis* CPP è venuto a far carico al giudice di disporre la **rinnovazione** «nei soli casi di **prove dichiarative** assunte in **udienza** nel corso del **giudizio dibattimentale di primo grado** o all'esito di **integrazione probatoria** disposta nel **giudizio abbreviato** [...]».

La parte finale della norma precisa che l'integrazione probatoria è quella disposta «a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5», cioè tanto se data come risposta a una domanda originaria dell'imputato, quanto se avente base in richieste (dello stesso imputato o, in vista dell'assunzione della prova contraria, del pubblico ministero) conseguenti ad allargamenti dell'imputazione. Per un esercizio di minimale approfondimento esegetico, può essere interessante confrontare la dizione -sotto vari profili più generica- dell'art. 1 c. 13 lett. *l* della legge-delega.

22.3.2. – Assai più complesso, perché connesso alla ristrutturazione del **processo in assenza**, il quadro nel quale s'inserisce un'altra, più inedita **previsione di rinnovazione dibattimentale**.

È quella che si legge nel c. 3-*ter*, inserito a sua volta nell'art. 603 CPP. In questa sede ci si limita a riportarne il testo, rimandando, per chi voglia approfondire, alla lettura delle disposizioni che vi sono richiamate, a loro volta non prive di rinvii ulteriori: «Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-*ter* e 5-*quater*. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-*bis*, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190-*bis*», al qual riguardo cfr. *supra*, §§ 4.4.3.2 ss. Circa il raccordo con la legge-delega, lo si può trovare nella direttiva di cui alla lett. *g* dell'art. 1 c. 7 l. 134/2021, volta all'ampliamento della possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo.

22.4. – Non poco rimaneggiata anche la disciplina di carattere più strettamente procedurale.

A tal proposito le specifiche direttive di delega si rinviengono nelle lett. *g* ed *h* dell'art. 1 c. 13 l. 134/2021.

22.4.1. – In particolare, viene a sottolinearsi, prima e più ancora del consolidato **dualismo** tra rito con **udienza pubblica** e rito **camerale**, un **altro dualismo**, tutto interno, questo, al secondo paradigma procedimentale.

22.4.1.1. - È quello tra un tipo di **udienza "partecipata"** e un tipo di **udienza "non partecipata"**, destinata ad essere quella da adottare in via di **regola**. Dopo aver stabilito che «la corte provvede sull'appello in **camera di consiglio**», l'art. 598-*bis* c. 1 CPP aggiunge infatti che, «se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa **giudica** sui **motivi**, sulle **richieste** e sulle **memorie senza la partecipazione delle parti**»

Sono poi dettate altresì specifiche scadenze temporali per la presentazione delle richieste del procuratore generale e per quella di nuovi motivi e di memorie, anche di replica. Al termine di questa "udienza... senza audizioni", il provvedimento conclusivo è depositato in cancelleria, il deposito venendo equiparato a una lettura in presenza delle parti.

22.4.1.2. - Resta bensì **possibile** uno **svolgimento** del giudizio di appello caratterizzato da un **contraddittorio anche orale e “in presenza”** di p.m. e difese: a un’**udienza partecipata**, sulla base di determinati presupposti, si può invero giungere, sia **su richiesta** (art. 598-*bis* c. 2) sia -se in presenza di **questioni di particolare rilevanza- d’ufficio** (c. 3). L’**apertura alla partecipazione** è anzi **obbligatoria** qualora il giudice ritenga di dover procedere a **rinnovazione dell’istruzione dibattimentale** (c. 4).

22.4.1.3. - D’altronde, quando si prospetta lo svolgimento di un’udienza “partecipata”, si configura ancora un’alternativa: quella tra **udienza camerale “partecipata”** e **udienza pubblica** (ancora il c. 2 dell’art. 598-*bis* CPP).

Il criterio per scegliere il dilemma scaturisce dal combinato disposto dell’art. 599 c. 1 e dell’art. 602 c. 1 CPP, nelle rispettive nuove versioni: si procederà in camera di consiglio, con le forme dell’art. 127, oltre che in casi particolarmente previsti alla legge, «quando l’appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442 [vale a dire all’esito del giudizio abbreviato] o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario».

22.4.2. – Non meno di questi interventi, si palesa ispirato da un evidente intento di economicità processuale il più radicale tra i ritocchi apportati alla disciplina di un altro istituto di non remota introduzione, il **“concordato in appello”**. E ci si riferisce all’**abolizione dei limiti preclusivi** che a norma dell’art. 599-*bis* c. 2 CPP si frapponavano a un’applicazione dell’istituto a prescindere dal tipo di fattispecie costituente oggetto del procedimento in corso, e a prescindere da particolari tipologie cui ricondurre la personalità dell’imputato.

Il risultato è stato ottenuto tramite l’integrale abrogazione di quel comma, che escludeva appunto tale applicazione nei procedimenti per reati considerati di particolare allarme sociale, quali i delitti di criminalità organizzata o di terrorismo, o quelli che comportano violazione della libertà e dell’intimità sessuale delle persone o e inoltre nei procedimenti contro persone dichiarate delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

## 23. ... e di cassazione

Meno numerosi di quelli aventi incidenza sul giudizio di appello, ma di non minor rilievo, gli interventi concernenti il variegato panorama che si raccoglie intorno alle attribuzioni della **Corte di cassazione**.

23.1. – *Supra*, al § 7, si è già detto del «**rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione** per la decisione sulla **competenza per territorio**», di cui tratta l’art. 24-*bis*, inserito *ad hoc* nel codice di procedura penale.

23.2. – Circa le dinamiche interne al **procedimento di cassazione**, come si configura a seguito di un **ricorso ordinario**, la regola - risultante dalla nuova versione dell’art. 611 c. 1 CPP (quasi una fotocopia dell’art. 598-*bis* c. 1)- diventa quella di un **rito camerale “non partecipato”**.

Ciò, in attuazione della lett. *m* dell’art. 1 c. 13 l. 134/2021.

Anche i rapporti con le **alternative (udienza camerale “partecipata” e udienza pubblica)**, così come i dettagli procedurali relativi ai vari riti, riflettono in buona parte gli schemi descritti per il giudizio di appello, seppur con più di un adattamento, per lo più dipendenti dalle specificità del ruolo della Cassazione e in particolare dal rilievo preminente (ancorché non sempre esclusivo) che assumono, davanti alla Suprema Corte, le questioni *in iure*, con la correlativa esclusione di una personale partecipazione processuale dell’imputato.

Ne trattano, oltre alla parte finale del c. 1, i nuovi commi (da 1-*bis* a 1-*sexies*) introdotti nello stesso art. 611 CPP. Quanto alle conseguenze, ai sensi dell’art. 623 c. 1 CPP, dell’annullamento di decisioni disposto alla luce di regole di disciplina dell’assenza dell’imputato in giudizi di grado inferiore, cfr. *supra*, § 4.4.3.3.

## 24. Il nuovo “rimedio” volto a dare esecuzione alle pronunce della Corte europea dei diritti umani

Un'innovazione molto significativa, quanto a tutela di esigenze di primaria importanza in termini valoriali, è quella venuta a riempire un vuoto normativo, pur provvisoriamente e parzialmente riempito dalla giurisprudenza "additiva" della Corte costituzionale e per altro verso da quella "interpretativo-creativa" delle Sezioni unite dalla Cassazione.

Ci si riferisce al contenuto di un articolo, il 628-*bis*, unico contenuto di un inedito titolo III-*bis*, inserito nel libro nono del codice di procedura penale, sotto la rubrica «**Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo**».

L'introduzione di "rimedi" del genere era stata prescritta dall'art. 1 c. 13 lett. o l. 134/2021.

24.1. – Nonostante l'intitolazione al plurale dell'etichetta legislativa, il "rimedio", in realtà, appare uno solo, riflettendo l'intento di sostituire, appunto, «l'assetto binario – da un lato, revisione europea e, dall'altro, incidente di esecuzione – fissato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a favore di un **unico rimedio di nuovo conio**, che affidi sempre alla **Corte di cassazione** la valutazione del *dictum* europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo».

Sono parole, queste, della Relazione illustrativa del d.lgs. 150/2022.

Può aggiungersi che il "rimedio" non ha un *nomen iuris* specifico, nonostante l'autonomia di principio, in particolare dalla revisione, che gli si è voluta attribuire anche sistematicamente con la collocazione, nel codice, in un "titolo" *ad hoc*.

24.2. – Finalità che con questo strumento si vuole conseguire -esplicitata nella rubrica dell'art. 628-*bis*- è «**l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali**», implementandosi così gli **effetti** di pronunce e **provvedimenti** della **Corte europea dei diritti umani** non aventi diretta e immediata attuazione nell'ordinamento interno. E al riguardo hanno rilievo, non solo le **sentenze** dei giudici europei di Strasburgo, divenute **definitive**, che dichiarino nel loro dispositivo essersi **accertate** una o più **violazioni di diritti** consacrati nell'omonima Convenzione o in qualcuno dei Protocolli addizionali, ma anche le **cancellazioni di ricorsi dal ruolo** della Corte a seguito del **riconoscimento unilaterale** della **violazione** da parte dello **Stato** chiamato in causa (art. 628-*bis* c. 1 CPP).

24.2.1. - È peraltro articolato il quadro dei **petita** che per questa via possono configurarsi: sempre il c. 1 dell' art. 628-*bis* ci dice infatti che può essere chiesta la **revoca** di una **sentenza penale** o di un **decreto penale di condanna**, ma anche la **riapertura del procedimento** o, comunque, l'adozione dei «**provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli della violazione**».

Il testo di legge non dice espressamente che può essere fatta cadere anche la cosa giudicata, ma tutto fa pensare che la risposta positiva sia *in re ipsa*: da un lato, uno dei principali freni a lungo venuti a frustrare i tentativi di dare piena attuazione ai *dicta* di Strasburgo veniva proprio dalla resistenza ad accettare che l'ottemperanza a quelle censure potesse travolgere il giudicato, mentre quest'ostacolo è stato sormontato proprio dai "rimedi" extralegislativi che con quello in esame s'intendono sostituire ma, è da credere, senza produrre arretramenti di tutele.

24.2.2. - – Quanto alla **causa petendi**, deve enuclearsi dal tipo di violazione del diritto che risulta violato e dal modo in cui lo è stato, alla luce di quanto accertato dalla sentenza della Corte europea o riconosciuto da quel surrogato di riconoscimento consensuale di responsabilità statale cui la Corte stessa abbia dato il suo avallo.

Si noterà d'altronde che l'art. 628-*bis* c. 1 CPP non traccia **nessun "distinguo"** limitativo *a priori* tra i vari diritti tutelati dalle fonti europee relative agli *human rights*, essendosi semmai avvertita l'esigenza di precisare nel c. 8 che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il **diritto dell'imputato di partecipare al processo**».

Tale diritto, invero, non è esplicitamente menzionato in quanto tale nei testi di riferimento, ma senza dubbio va ricompreso -ed è la stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo a farne fede- tra ciò che è garantito dall'art. 6 CEDU.

Ci si può piuttosto domandare se la menzione dei soli "diritti" e non anche delle "libertà fondamentali", che la Convenzione europea affianca ai primi, sottintenda un'intenzione di interdire l'esperibilità del "rimedio" quando si tratti

esclusivamente di violazioni di qualcuna delle seconde. Sembra peraltro ragionevole ammettere un'interpretazione estensiva.

24.2.3. – Un'importante limitazione della portata applicativa del nuovo istituto emerge invece sotto un altro profilo.

**Presupposto**, che si presenta come **inderogabile**, per l'esperimento del rimedio è infatti l'avere, chi lo promuove, previamente **proposto** a Strasburgo il **ricorso** che ha dato luogo alla sentenza o al provvedimento della Corte europea (così, ancora il c. 1 dell'art. 628-*bis*): non se ne possono perciò giovare soggetti i quali abbiano subito la medesima violazione senza, però, essersene lamentati presso quella Corte.

24.3. – Il percorso procedurale di funzionamento dell'istituto prende avvio -cfr. l'*incipit* dell'art. 628-*bis* c. 1- da una **richiesta** di chi sia stato **condannato o sottoposto a misura di sicurezza**, il quale deve rivolgersi alla Corte di cassazione se vuole ottenere i risultati cui si è già accennato: ossia, la revoca della sentenza o del decreto penale pronunciati nei suoi confronti, la riapertura del procedimento o, «comunque», l'adozione dei «provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo».

24.3.1. – La richiesta, a pena di **inammissibilità** (art. 628-*bis* c. 3), va presentata, «**personalmente** dall'interessato o, in caso di morte, da un suo **congiunto**, a mezzo di **difensore** munito di **procura speciale**». E l'**inammissibilità** della richiesta sanziona altresì l'**inadempimento** di taluni **oneri**, concernenti i **supporti motivazionali e documentativi** della richiesta, nonché **modalità e termini** per la **presentazione**:

Ne fornisce i dettagli il c. 2 dell'art. 628-*bis*.

24.3.2. – Il **rito** è quello **camerale**, nella forma prevista, in via generale per i giudizi di cassazione, dall'art. 611 CPP: così, il c. 4 dell'art. 628-*bis*.

24.3.3. - Il medesimo comma aggiunge che, se ne ricorrono i presupposti, la Corte di cassazione dispone la **sospensione dell'esecuzione** della pena e della misura di sicurezza in atto, venendo richiamato quanto disposto, in tema di revisione, dall'art. 635 CPP.

24.4. – Affinché la Corte di cassazione accolga la richiesta, non basta tuttavia che essa riceva ciò che documenta e motiva la constatazione ufficiale, da parte della Corte europea, della violazione lamentata. Occorre invece che possa constatarsi che quella **violazione**, «per **natura e gravità**, ha avuto una **incidenza effettiva** sulla **sentenza** o sul **decreto penale di condanna** pronunciati nei confronti del richiedente» (art. 628-*bis* c. 5 CPP).

24.4.1. - Qualora anche quest'esigenza trovi soddisfazione, si aprono poi **due strade**: «**se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto** o comunque risulta **superfluo il rinvio**», la stessa **Corte di cassazione** «assume i **provvedimenti** idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la **revoca della sentenza** o del **decreto penale di condanna**»; **in caso contrario**, «trasmette gli atti al **giudice dell'esecuzione** o dispone la **riapertura del processo** nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli **atti compiuti** nel processo in precedenza svoltosi» (così, ancora il c. 5 dell'art. 628-*bis* CPP).

24.4.2. – La riapertura del processo così disposta ha un riflesso nell'**ampliamento** dei casi di **riassunzione** della qualità dell'**imputato**: l'accoglimento della richiesta prevista dall'art. 628-*bis*, se ha quello sbocco, viene infatti **equiparata**, a tal fine, alla revisione, al pari della **rescissione del giudicato** avente il medesimo effetto: così, opportune integrazioni dell'art. 60 c. 3 CPP.

L'ipotesi di quella riapertura è inoltre evocata da un paio di altre previsioni, contenute rispettivamente nel c. 6 e nel c. 7 dell'art. 628-*bis* CPP. Con la prima si stabilisce che «la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado»; con la seconda, relativa al caso di riapertura disposta invece davanti alla corte di appello, si precisa che in proposito, «fermo restando quanto previsto dall'articolo 624» circa gli effetti dell'annullamento soltanto parziale di decisioni, «si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 344-*bis*» in tema di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata dei giudizi d'impugnazione, e «il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128».

## 25. Cenni su ricadute di rilevanza processuale di interventi sul sistema sanzionatorio

Tra le linee portanti della “riforma Cartabia” figura indubbiamente una profonda rivisitazione del sistema sanzionatorio, la quale ha il suo corpo più consistente e più qualificante in un ampio ventaglio di innovazioni di natura squisitamente penalsostanzialistica. Non mancano però ricadute anche sul piano processuale. Se ne segnalano qui solo alcuni esempi, tralasciando comunque tutti gli interventi concentrati sulla fase esecutiva delle sanzioni.

25.1. – Di un certo interesse, in particolare, il blocco di norme inserito - tramite l’innesto di un inedito art. 545-*bis*- tra le disposizioni del codice che regolano gli atti successivi alla deliberazione della sentenza nel giudizio ordinario, e volte a disciplinare il meccanismo di **sostituzione di una pena detentiva** con una pena differente.

25.1.1. – **Presupposto** per la messa in opera di quel meccanismo è che con la sentenza sia stata **applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non sia stata ordinata la sospensione condizionale**. Stando così le cose, se ricorrono le condizioni per la sostituzione alla luce dell’art. 53 l. 689/1981 (a sua volta oggetto di modifiche ampliative) prende avvio un’**attività processuale supplementare** (rispetto a quella appena conclusa, appunto, con la deliberazione della condanna), senza che si escluda la convocazione di un’**apposita udienza**, nel qual caso il **processo** rimane frattanto **sospeso** (art. 545-*bis* c. 1).

Punto di partenza procedurale è un avviso alle parti, che si dispone appena data pubblicazione, in udienza, della sentenza; dopodiché, se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione o se comunque questa può aver luogo, «il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente».

25.1.2. - **Ampio, l’arco di risorse lato sensu probatorie**, utilizzabili dal giudice per fondare la sua decisione, favorevole o contraria alla sostituzione, con un **rilievo particolare** a quanto può essere fornito dagli uffici di **esecuzione penale esterna**.

Dispone il c. 2 dell’art. 545-*bis* che, «al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’art. 58 l. 689/1981, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'art. 94 d.p.r. 309/1990, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria».

25.1.3. – Esaurita questa sorta di istruttoria supplementare, la **decisione** che il giudice prende, sentite ancora una volta le parti, conduce -se **favorevole alla sostituzione**- a un’**integrazione del dispositivo della sentenza**, indicandovisi la **pena sostitutiva** «con gli **obblighi e le prescrizioni corrispondenti**»: così l’art. 545-*bis* c. 3.

Ivi si precisa pure che trovano applicazione l’art. 57 (in rema di durata ed effetti delle pene sostitutive, nonché di criteri di ragguaglio con quelle sostituite) e l’art. 61 l. 689/1981 (per cui «nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva»).

Qualora **non** sancisca la **sostituzione della pena**, il giudice **conferma il dispositivo originario**: a dirlo, anche se forse non ve ne sarebbe bisogno, è ancora il c. 3 dell’art. 545-*bis*.

Del **dispositivo integrato o confermato** è data **lettura in udienza** secondo il modello, e con le conseguenze proprie, della **pubblicazione** («ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545», recita la parte finale del comma in discorso).

25.1.4. – La **precedente sospensione del processo** in attesa dell’udienza appositamente convocata comporta un **adattamento delle regole sulla successione delle letture** che delle parti più significative della sentenza vanno date.

Qualora la motivazione della sentenza sia già stata redatta, la sua lettura fa seguito a quella del dispositivo integrato o confermato e, secondo una regola comune, può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Lo dispone l'art. 545-*bis* c. 4 CPP, che contiene anche un'altra regola: salvo che ai sensi dell'art. 544 c. 1 CPP si sia già redatta una motivazione contestualmente alla stesura del dispositivo, «i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3».

25.2. – **Non** postula un'apposita **attività supplementare** alla pronuncia della sentenza da parte del giudice che l'ha deliberata, la **sostituzione** della condanna a pena detentiva di gravità media o lieve, che sarebbe da infliggere a **imputati minorenni**. Lo palesa il c. 1 del testo riscritto dell'art. 30 DPPM.

Circa i criteri per la sostituzione, differenziata a seconda dell'entità della potenziale condanna a pena detentiva e a seconda del tipo di pena sostitutiva configurabile, sono indicati nello stesso c. 1 dell'art. 30, il quale impone comunque che, «nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva», il giudice tenga «conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali», in ogni caso non applicandosi (c. 3) le esclusioni dalla sostituzione previste dall'art. 59 l. 689/1981 per gli imputati maggiorenni.

25.2.1. - Il **seguito procedurale** vede come protagonista giurisdizionale il **magistrato di sorveglianza per i minorenni di abituale dimora** dell'imputato.

È infatti a tale organo che, a norma del c. 2 dell'art. 30, il pubblico ministero deve trasmettere l'estratto della sentenza. Ed è sempre quel magistrato a dovere poi convocare, «entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia» e provvedere «in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne».

25.2.2. - Le funzioni altrimenti attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna -precisa il c. 3- sono esercitate dai **servizi minorili dell'amministrazione della giustizia**.

Aggiunge il c. 4 dell'art. 30 che, «al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

25.3. – Disposizioni di raccordo con previsioni innovative in tema di sanzioni penali si riscontrano anche nella normativa dettata in tema di **giudizi speciali**.

25.3.1. – Va premesso che il meccanismo dianzi descritto è stato dato per applicabile anche nel **giudizio abbreviato**, grazie al globale richiamo agli artt. 529 ss. da parte dell'art. 442 c. 1 CPP.

Così, la Relazione illustrativa del d.lgs. 150/2022.

25.3.2. – Una espressa previsione che almeno in parte echeggia quel meccanismo è invece stata dettata espressamente in relazione al **patteggiamento**.

Quando infatti l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva, «il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente»: così il c. 1-*bis*, interpolato nell'art. 448 CPP, che in particolare prescrive l'applicazione dell'art. 545-*bis* c. 2, «in quanto compatibile».

25.3.3. – Riflessi di natura processuale si trovano anche in relazione alla procedura per **decreto penale**, con particolare riferimento alla sostituzione di una pena detentiva con quella del **lavoro di pubblica utilità**.

Nell'art. 459 c. 1-*bis*, in appendice a una serie di disposizioni concernenti i criteri per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o, appunto, con quella "lavoriale", si subordina infatti questo secondo provvedimento a un'iniziativa dell'indagato, il quale deve farne richiesta al pubblico ministero «prima dell'esercizio dell'azione penale [...] presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente».

Segue un inedito c. 1-*ter*, concernente il caso del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva. In tale evenienza, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione, invece, con il lavoro di pubblica utilità «senza formulare l'atto di opposizione», fruendo di un ulteriore termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di riferimento, con il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. «Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione

della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato».

25.4. – Non pochi i **riverberi** che, su norme regolatrici di istituti del procedimento penale di cognizione scaturiscono da **innovazioni** introdotte nell'ambito del **sistema sanzionatorio**.

Ne è coinvolta, in particolare, la disciplina delle **misure cautelari**, a cominciare da quella della più invasiva di esse, , ossia la **custodia cautelare**.

25.4.1. – Così è, in relazione al meccanismo della **sostituzione delle pene detentive** definite "**brevi**", per l'integrazione apportata all'art. 300 CPP con l'aggiunta di un c. 4-*bis*, contenente un paio di previsioni ricalcate su un identico schema, ma descrittive di presupposti e di effetti in realtà non del tutto identici.

Scopo di entrambi gli interventi è quello di scongiurare, appunto mediante il coordinamento tra la disciplina cautelare e quella sanzionatoria, il paradosso di una misura cautelare custodiale che si prolunghi quando, sul piano sanzionatorio, la persona è stata sottratta, seppur non ancora in via definitiva, a un trattamento di analogo tenore.

25.4.1.1. - Un **divieto tout court di mantenimento della custodia cautelare** è dunque previsto per il caso in cui, «in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di **condanna** o sentenza di **applicazione della pena** ai sensi dell'articolo 444, ancorché' sottoposta a impugnazione, alla **pena pecuniaria sostitutiva** o al **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689».

25.4.1.2. - Un **divieto di mantenimento della sola custodia cautelare carceraria** si configura invece, «negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di **condanna** o sentenza di **applicazione della pena** ai sensi dell'articolo 444 alla pena della **detenzione domiciliare sostitutiva**».

25.4.1.3. - Sono comunque **divieti** che **non** si estendono **automaticamente** ad **impedire** l'adozione di **altre misure cautelari**. Recita il periodo finale dell'art. 300 c. 4-*bis* CPP: «in ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299».

25.4.2. – Configura invece un'ulteriore ipotesi di **sospensione dei termini** di durata massima della **custodia cautelare** l'interpolazione operata nell'art. 304 c. 1 CPP in collegamento con l'introduzione, mediante un inedito art. 545-*bis* CPP, di un mini-procedimento incidentale per la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 53 l. 689/1981, a sua volta rivisitato. Con riferimento, appunto, ai «casi previsti dall'art. 545-*bis*», la lett. c-ter, inserita nel c. 1 dell'art. 304, individua il periodo di sospensione nel «**tempo** intercorrente tra la **lettura del dispositivo di condanna** e l'**udienza** fissata per la **decisione** sulla **eventuale sostituzione**».

Precisa la parte finale della previsione che questa «sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni».

25.5. – Quanto al riassetto dell'**esecuzione di pene pecuniarie** (che ha trovato espressione essenziale nell'integrale sostituzione dell'art. 660 CPP), qualche riflesso se ne è avuto in tema di **sequestro conservativo**.

Tra l'altro è infatti **venuta meno** la regola che consentiva di disporre il **sequestro a garanzia dell'esecuzione** medesima: donde la soppressione dell'enunciazione in tal senso che si leggeva nell'art. 316 c. 1 CPP.

Ulteriori riverberi, la cancellazione, nell'art. 320 c. 1 CPP, del riferimento all'irrevocabilità della sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria quale presupposto della conversione del sequestro in pignoramento, e, nel c. 2 dello stesso articolo, l'espunzione della pena pecuniaria dall'elenco dei titoli di pagamenti da soddisfare, tra l'altro, in base al prezzo dei beni ricavati dalla vendita dei beni sequestrati.

## 26. La giustizia riparativa ...

Dato il carattere di mero strumento informativo sul "**diritto processuale penale**" che è proprio del manuale cui quest'aggiornamento accede, non è possibile dedicare qui l'ampio rilievo che pur meriterebbe alla **giustizia riparativa**, la quale per la prima volta in Italia ha trovato sistemazione organica in un testo normativo, essendovi dedicato il titolo IV del d.lgs. 150/2022: non tanto o soltanto un istituto o un insieme di istituti, quanto un approccio globalmente nuovo a tutta una serie di realtà e di problemi.

Non ci si esime però quantomeno dall'esprimere, condividendola, la convinzione che stia qui uno dei prodotti più significativi della "riforma Cartabia"; anzi, il più significativo in una prospettiva di "risposta" al reato fondamentalmente alternativa a quella retribuzionistico-repressiva ma nondimeno complementare al sistema di giustizia penale in vigore (gli esiti del suo esplicarsi devono pur sempre essere versati -art. 57 d.lgs. 150/2022- all'autorità giudiziaria e da questa valutati ai sensi dell'art. 58): con tutto ciò che sembra poterne e doverne conseguire. Così, quanto ad esigenze di estensione al riguardo, *mutatis mutandis*, di uno spirito fondamentalmente "garantistico" da parte di tutti i "formanti" del quadro giuridico complessivo; ma così, inoltre, quanto a presa di coscienza che l'orizzonte in cui si iscrive questo tipo di giustizia (altrimenti denominata -e forse meglio- come "restauratrice") non può essere soltanto quello delle garanzie di tutela "difensiva" contro comportamenti arbitrariamente lesivi di diritti e libertà, ma postula altresì una sottolineatura e un potenziamento dell'impegno positivo delle istituzioni e della società per promuovere e sostenere sforzi, appunto, di "riparazione" in (o di "restaurazione" di) un tessuto di relazioni umane che appaia lacerato, più o meno profondamente. Il tutto, d'altronde, in armonia con uno dei significati migliori che possono darsi al principio di "rieducazione" scritto nel terzo comma dell'art. 27 Cost, sempre da tenere immune, per contro, da interpretazioni paternalistiche o persino di avallo a politiche autoritarie, di cui la storia mondiale, anche recente, ha purtroppo dato eloquenti (e talora feroci) esempi.

La convinzione circa il valore di principio della scelta di fare, di questa parte del d.lgs. 150/2022 - costruita sulla base delle direttive racchiuse nell'art. 1 c. 18 l. 134/2021- una delle componenti principali della riforma e quella che vuol esprimerne l'*animus* più significativo, non impedisce d'altronde di sospendere il giudizio sull'effettiva e concreta incisività della scelta stessa, per come è venuta a configurarsi: sia perché considerazioni attinenti ai tempi di formazione degli operatori qualificati chiamati a svolgere funzioni nevralgiche nelle dinamiche dell'istituto hanno indotto a differirne l'applicazione alla fine di giugno dell'anno in corso, sia -e più ancora- perché è tutta da sperimentare l'attrattività che, anche nel confronto con altri strumenti di quella che abbiamo chiamato "giustizia collaborativa", questo può avere per via dei limiti imposti sul piano delle conseguenze, da un lato per la vittima, dall'altro per la persona indicata come autore dell'offesa pur nel caso di esito positivo dello svolgimento del programma "riparativo". Verosimilmente, siamo di fronte a un ponte lanciato verso il futuro, a puntellare e consolidare il quale sarebbe necessario che concorressero più convinti e più definiti avanzamenti del quadro di offerte, per autori e vittime, capaci di stimolare adesione, ma anche la certezza dell'interazione con un impegno globale delle istituzioni che favorisca un recupero di fiducia dell'opinione pubblica -e in particolare delle sue fasce più deboli e più esposte a propagande demagogiche- in una giustizia capace di combinare efficacia e umanità nelle risposte alla delinquenza, grande e piccola.

La data del 30.6.2023, come dies a quo per l'applicazione delle disposizioni in tema di giustizia riparativa, risulta dall'art. 92 d.lgs. 150/2022, come modificato dalla l. 199/2022, di conversione del d.l. 162/2022, che l'ha fissato nel giorno in cui siano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ossia dal 31.12.2022.

26.1. – I primi articoli del nuovo corpo normativo sono dedicati a un inquadramento preliminare del sistema, a partire (art. 42 c. 1 d.lgs. 150/2022) da una serie di **definizioni** funzionali alla lettura delle norme dell'intero testo.

Prima fra tutte quella della **nozione** stessa di "**giustizia riparativa**", da riferire a «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

Di rilievo, però, anche altre definizioni che vengono date, seppur sempre limitatamente «ai fini del presente decreto», nello stesso c. 1 dell'art. 42.

26.1.1. - Così, per «**vittima del reato**» s'intende (art. 42 c. 1 lett. b) «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato **qualsunque danno** patrimoniale o non patrimoniale, nonché il **familiare** della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un **danno in conseguenza della morte** di tale persona».

Integrativa, rispetto a questo riferimento definitorio alla sola persona fisica, la regola fissata nel c. 2 dell'art. 42: «I diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato», vale a dire a un ente, nell'eventualità che sia esso a potersi considerare leso dal reato ipotizzato.

26.1.2. - Più complessa la definizione della «**persona indicata come autore dell'offesa**», che nella stessa scelta di questa denominazione, quanto mai prudenziale, sembra esprimere il proposito di evitare che l'elenco delle situazioni ricomprese nella categoria suggeriscano interpretazioni e applicazioni in contrasto con il secondo comma dell'art. 27 Cost. e con l'art. 6 n. 2 CEDU.

**Non** vi è, invero, compresa **soltanto** la situazione di «**condannato con sentenza irrevocabile**» (art. e2 c. 1 lett. c n. 5).

Del resto, ci si rende facilmente conto che, se nell'operazione "riparativa" fossero coinvolti soltanto soggetti rientranti in tale categoria, la portata innovativa di questa parte della riforma Cartabia si ridurrebbe a poca cosa.

Prima ancora che a quella o ad altre qualifiche -«**persona sottoposta alle indagini**», «**imputato**», «**persona sottoposta a misura di sicurezza personale**» (art. 42 c. 1 lett. c n. 2, 3, 4), a loro volta significative dell'attribuzione ufficiale, e sia pur provvisoria, di un addebito di carattere penale a un determinato soggetto - si fa riferimento a una situazione del tutto diversa, quella della «**persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela**» (art. 42 c. 1 lett. c n. 1). Chiude il gruppo «la persona nei cui confronti è stata emessa una **sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità**, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta **causa estintiva del reato**».

È l'etichetta comune della mera "indicazione come ..." a poter tenere insieme realtà tanto differenti senza che l'etichetta comune suoni, per tutte, come inequivocabile attribuzione di colpevolezza acquisita o quantomeno presunta.

26.1.3. - Definizione articolata è pure quella del «**familiare**».

S'intendono tali «il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa».

26.1.4. – Altre definizioni non ineriscono a denominazioni volte a individuare determinate categorie di tipo soggettivo.

Tale, quella di «esito riparativo», cui si riconduce «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti». Tale, altresì, quella di «servizi per la giustizia riparativa»), , riferita alle «attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa». Tale, infine, quella di «Centro per la giustizia riparativa», adottata per denominare la struttura pubblica alla quale «competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa» e la cui regolamentazione si trova poi in un successivo gruppo di disposizioni, racchiuse nella sezione V del capo.

26.2. – Dall'elenco dei "principi generali" enunciati come fondativi di questo tipo di giustizia, non può stupire che venga in risalto, e sotto più di un profilo, il **ruolo centrale** che nella dinamica operativa dell'istituto sono chiamati a svolgere i **rapporti** tra la **vittima del reato** e la **persona indicata come autore dell'offesa**, con un'«equa considerazione» per gli interessi di entrambe (art. 43 c. 1 lett. a e b).

È però esplicita anche l'evidenziazione della **comunità** come soggetto attivo, direttamente coinvolto (lett. c).

26.2.1. – I tre soggetti sono menzionati, tutti insieme, ma ciascuno con una sua focalizzazione, là dove (art. 43 c. 2), della giustizia riparativa, si descrivono gli obiettivi.

Questa, la dizione testuale del dettato legislativo: «i programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità».

26.2.2. - D'altronde non è escluso il coinvolgimento di «**altri eventuali partecipanti** alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa» (ancora l'art. 43 c. 1 lett. a).

Sul punto ritorna l'art. 45, che oltre ai due interessati principali menziona, tra i potenziali partecipanti alla dinamica della giustizia riparativa, «altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali» e altresì -ma qui la dizione, estremamente generica, può prestarsi a critica- «chiunque altro vi abbia interesse». Dall'art. 53 lett. a si evince poi che nell'attuazione dei programmi di giustizia riparativa può instaurarsi anche una mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e «la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede».

26.2.3. – Circa la figura del **mediatore**, la sua co-essenzialità alla stessa nozione di “giustizia riparativa” si è potuta cogliere già all’interno della definizione di quest’ultima e il suo ruolo, che pur si vuole tener lontano da protagonismi, traspare poi quasi da ogni singola disposizione dell’intero tessuto normativo in argomento. Ci si è comunque preoccupati di postularne già in sede di fissazione di principi «l'**indipendenza** [...] e la [...] **equiprossimità** rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa» (art. 43 c. 1 lett. g).

26.3. – Altri principi generali sono individuati nella **gratuità dei servizi** di giustizia riparativa (art. 43 c. 3), ma, prima ancora, nella **consensualità della partecipazione** ai programmi (art. 43 c. 1 lett. d), vero asse portante dell’intero meccanismo, e nella **riservatezza** sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei medesimi (art. 43 c. 1 lett. e).

Al consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è dedicato anche l’art. 48, per determinarne alcune linee di disciplina, particolarmente attenta per il caso di persone minorenni o incapaci, una disciplina dettagliata, all’insegna, comunque, del dover essere, quel consenso, «personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta», nonché «sempre revocabile anche per fatti concludenti» (così il c. 1).

Pure a proposito del dovere di riservatezza -diversamente modulato per mediatori e personale dei Centri per la giustizia riparativa, da un lato, e per i partecipanti dall’altro-, sono fissate, come vedremo, regole specifiche nell’ art. 50.

## 27. ... e le norme di raccordo con il contesto processualpenalistico

Il sistema -per molti versi alternativo a quello della giustizia penale tradizionale- che la riforma Cartabia ha costruito in termini di giustizia riparativa, trova sviluppo in una disciplina che necessariamente comporta un insieme di norme peculiari, alcune delle quali di contenuto prettamente procedurale nel cui insieme trovano attenzione anche tematiche dei diritti e delle garanzie, nelle quali cui si avverte l’eco di istanze maturate nell’ambito del (o con riferimento al) diritto processuale penale, per così dire, classico.

*L’occuparsi, in questa sede, anche di tali norme porterebbe tuttavia il discorso troppo lontano dagli obiettivi fondamentali che la pubblicazione si propone. Ci si limiterà pertanto a far cenno alle più significative tra quelle norme che stabiliscono o implicano diretti raccordi con il contesto strettamente processualpenalistico.*

27.1. – In proposito lo sguardo si posa anzitutto sull’art. 44, il quale, dopo aver stabilito che «i **programmi** di giustizia riparativa [...] sono **accessibili senza preclusioni** in relazione alla **fattispecie di reato** o alla sua **gravità**» (c. 1), apre a un’altrettanto ampia latitudine applicativa con riferimento ai vari stadi attraverso i quali può trovare sviluppo una *notitia criminis*. Precisa infatti il c. 2 che ai suddetti programmi «si può accedere **in ogni stato e grado del procedimento penale**, nella **fase esecutiva** della pena e della misura di sicurezza, **dopo l’esecuzione** delle stesse e all’**esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere**, per **difetto della condizione di procedibilità**, anche ai sensi dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta **causa estintiva del reato**», mentre il comma successivo aggiunge che l’accesso ai programmi, «qualora si tratti di **delitti perseguibili a querela**», è possibile «**anche prima** che la stessa sia stata **proposta**».

Si noterà la larga corrispondenza terminologica con componenti della definizione di “persona indicata come autore dell’offesa”.

27.1.1. - Circa il riferimento ad «**ogni stato e grado del procedimento penale** » (e dal contesto sembra palese che venga così evocato l’**intero iter anteriore al formarsi del giudicato**), trova riscontro e qualche dettaglio operativo in un gruppo di disposizioni inserite direttamente nel codice di procedura penale.

27.1.1.1. - È il c. 1 di un inedito art. 129-*bis* a precisare che, appunto «**in ogni stato e grado del procedimento**, l’autorità giudiziaria può disporre, **anche d’ufficio**, l’**invio dell’imputato** e della **vittima** del reato [...] al **Centro per la giustizia riparativa** di riferimento, per l’**avvio di un programma di giustizia riparativa**».

Naturalmente, l’invio può disporsi anche su richiesta dell’imputato o della vittima del reato, da proporsi personalmente o per mezzo di procuratore speciale (art. 129-*bis* c. 2 CPP). Superfluo, poi, precisare che, se ci si riferisce

a ogni stato e grado del “procedimento”, ancora una volta all’imputato -cui soltanto si riferisce letteralmente la norma- va equiparato l’indagato.

27.1.1.2. – Di regola, spetta al **giudice** emanare in proposito un’**ordinanza**, ma, se si è ancora in fase di indagini preliminari, a provvedere sarà il **pubblico ministero con decreto motivato**: così il c. 3 dell’art. 129-*bis*, che impone comunque di **sentire le parti, i difensori nominati e, se necessario, la vittima del reato**.

Analitica la determinazione di competenze funzionali ad opera dell’art. 45-*ter* NATTCP: «A seguito dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l’invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».

27.1.1.3. - Il **criterio valutativo** per questa risoluzione preliminare dell’autorità giudiziaria risulta dal combinarsi di **due prognosi**, una positiva (descritta assai genericamente) e una negativa (più stringente), dovendo l’autorità giudiziaria «reput[are] che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti».

27.1.2. – Una **vicenda sospensiva**, « del **procedimento** o del **processo** », funzionale allo svolgimento del programma di giustizia riparativa, viene poi a potersi configurare a norma dell’129-*bis* c. 4 CPP in caso di **reati perseguibili a querela** soggetta a **remissione** e in seguito all’emissione dell’**avviso di conclusione delle indagini**.

A tal riguardo è soltanto il giudice, su richiesta dell’imputato, a poter provvedere (con ordinanza). Può aggiungersi che il periodo di sospensione non può eccedere i centottanta giorni e che si osservano, quanto a correlativi effetti sospensivi di altri termini processuali, «le disposizioni dell’articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, dell’articolo 344-*bis*, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell’articolo 304».

27.1.3. – Per l’eventualità che sia già in corso un’**esecuzione penale**, è l’art. 15-*bis* OP a stabilire che «**in qualsiasi [sua] fase [...]** l’autorità giudiziaria può disporre l’**invio dei condannati** e degli **internati**, previa **adeguata informazione** e su **base volontaria**, ai **programmi di giustizia riparativa**».

**27.2. – Non minore attenzione meritano le disposizioni dettate dal d.lgs. 150/2022 con riferimento a ciò che segue dopo la conclusione**, con o senza un “esito riparativo”, dello **svolgere del programma di giustizia riparativa**.

27.2.1. - È opportuno premettere che, alla luce dell’art. 56, si distinguono un **esito simbolico** e un **esito materiale**, il primo dei quali «può comprendere **dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali** anche pubblici o rivolti alla comunità, **accordi** relativi alla **frequentazione di persone o luoghi**», mentre il secondo «può comprendere il **risarcimento del danno**, le **restituzioni**, l’**adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze** dannose o pericolose del reato o **evitare** che lo stesso sia portato a **conseguenze ulteriori**».

27.2.2. – Ciò posto, il collegamento con il procedimento penale è assicurato dall’art. 57, il cui c. 1 stabilisce che **al termine del programma** venga «**trasmessa all’autorità giudiziaria procedente una relazione** redatta dal mediatore contenente la **descrizione delle attività** svolte e dell’**esito riparativo** raggiunto», prevedendosi altresì che **ulteriori informazioni** siano **trasmesse** «su **richiesta dei partecipanti** e con il **loro consenso**». Il c. 2 precisa poi che « il mediatore comunica all’autorità giudiziaria procedente anche la **mancata effettuazione del programma**, l’**interruzione** dello stesso o il **mancato raggiungimento di un esito riparativo**». Circa questo secondo tipo di comunicazione, è fatta espressa riserva di quanto vedremo subito essere disposto dal successivo art. 58.

Della trasmissione della relazione dà riscontro, dal canto suo, l’art. 129-*bis* c. 5 Cpp, sotto il profilo dell’acquisizione che ne fa l’autorità giudiziaria.

27.2.3. – Spetta all’**autorità giudiziaria valutare**, «per le determinazioni di competenza, [...], lo **svolgimento del programma** e, anche ai fini di cui all’articolo 133 del codice penale, l’eventuale **esito riparativo**» (art. 58 c. 1), ma -e questa è una precisazione importante- «**in ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli** nei confronti della **persona indicata come autore dell’offesa**» (art. 58 c. 2).

Circa la valutazione dei risultati quando l'accesso alla giustizia riparativa sia stato disposto a esecuzione penale già in corso, dispone il c. 2 dell'art. 45 NATTCP: «La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale». Pure in tale sede -è precisato testualmente- «non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo».

27.3. – Da non dimenticare neppure un gruppo di norme che a loro volta mettono in collegamento i due procedimenti sotto profili particolarmente esposti al rischio di sviamenti della giustizia riparativa dalla sua funzione sino a una sua arbitraria strumentalizzazione in spregio di garanzie fondamentali per la giustizia nel suo insieme.

27.3.1. – Si comincia con l'art. 50 c. 1, che ai **mediatori** e al **personale dei Centri per la giustizia riparativa** fa carico di **riservatezza** «sulle **attività** e sugli **atti** compiuti, sulle **dichiarazioni** rese dai partecipanti e sulle **informazioni acquisite** per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, **salvo** che vi sia il **consenso dei partecipanti** alla rivelazione, che il **mediatore** ritenga la **rivelazione assolutamente necessaria** per evitare la commissione di **imminenti o gravi reati** ovvero che le **dichiarazioni** integrino di **per sé reato**».

Quanto ai **partecipanti**, «sono **tenuti a non divulgare** le **dichiarazioni** rese e le **informazioni** acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa **prima della sua conclusione** e della **definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili**» (art. 50 c. 2). Circa la **pubblicazione** delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite, la si ammette, **purché** « con il **consenso dell'interessato** e nel rispetto della disciplina sulla **protezione dei dati personali** », e purché, a sua volta, «**dopo la conclusione del programma** di giustizia riparativa e la **definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili**» (art. 50 c. 3).

27.3.2. – Opportunamente severa la regola stabilita nell'art. 51: «le **dichiarazioni** rese e le **informazioni** acquisite nel corso del programma **non possono essere utilizzate nel procedimento penale** e nella fase dell'**esecuzione della pena**». Sono peraltro «fatti **salvi i contenuti della relazione**» che -come si è visto- al termine del programma, a norma dell'art. 57, il mediatore deve trasmettere all'autorità giudiziaria procedente. Resta fermo, inoltre, quanto si è appena visto essere consentito dal c. 1 dell'art. 50 in parziale deroga al dovere di riservatezza del mediatore e del personale dei Centri.

27.3.3. – Completano il quadro alcune disposizioni volte alla «**tutela del segreto**», come si esprime la rubrica dell'art. 52. E specialmente qui è intensa l'eco di disposizioni del codice di procedura penale.

27.3.3.1. - In tema di **astensione dall'obbligo di testimonianza** nel processo penale è testuale il richiamo dell'art. 200 CPP -di disciplina, com'è noto, del **segreto professionale**- che si legge nell'art. 52 c. 1, sia pur con la riserva (del resto non inusuale) della "compatibilità" e comunque a complemento di una serie di specificazioni che puntualizzano gli oggetti rispetto ai quali vale l'esenzione dall'obbligo, nonché i casi in cui questa non opera.

Testualmente: «Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato».

27.3.3.2. - **Regole limitative** di poteri sono inoltre dettate a proposito di **sequestri** e di **intercettazioni di conversazioni o comunicazioni**: le fissano i c. 2 e 3 dell'art. 52, e fa da importante complemento la sanzione dell'**inutilizzabilità** destinata a colpire i risultati di sequestri e di intercettazioni frutto di **violazione** di tali regole, «**salvo** che costituiscano **corpo di reato** o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano depresso o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato» (art. 52 c. 4).

27.3.3.3. - Per il **mediatore**, infine, si configura un'**esenzione dall'obbligo di denuncia** « in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa» (art. 52 c. 5).

Pure a questo proposito opera -testualmente riprodotta- la **clausola derogatoria** già vista a proposito dell'astensione dell'obbligo di testimoniare.

27.4. – Funzione di cerniera tra il procedimento penale e la procedura “riparativa” è svolta anche da un paio di norme concernenti gli avvocati che esercitano la funzione difensiva nel primo procedimento.

27.4.1. - Una **facoltà di presenza dei difensori della persona indicata come autore** dell'offesa e della **vittima** del reato è prevista in relazione a quei “**colloqui preliminari**”, tra il **mediatore** e ciascuno dei **potenziali partecipanti a programmi** di giustizia riparativa, che -volti a fornire informazioni al riguardo, a raccogliere il consenso dei partecipanti medesimi nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi- precedono gli incontri mediante i quali prenderà poi propriamente corpo ogni singolo programma (art. 54).

27.4.2. – All’altro estremo del percorso si configura un’ulteriore possibilità di presenza dei **difensori**, che infatti hanno altresì «**facoltà di assistere i partecipanti** nella definizione degli **accordi** relativi all'**esito materiale**» del programma svoltosi.

In ambedue i casi si resta lontani dalla logica del contraddittorio nella sua forma abituale e più “naturale”, dell’antagonismo tra accusa e difesa (del tutto assente resta d’altronde il pubblico ministero dall’intero ciclo del percorso di “giustizia riparativa”). Ed è soltanto in relazione a una logica diversa -ma cui, pure, non siano estranee preoccupazioni garantistiche- che ci si potrà domandare se siano o no sufficienti, a una tutela effettiva dei singoli, i modi di presenza difensiva così predisposti.

27.5. – Notiamo infine che notevole scrupolo il legislatore ha posto per garantire che i potenziali interessati all’accesso a percorsi di giustizia riparativa (vittime del reato e persone indicate come autrici dell’offesa) vengano a conoscenza delle relative risorse.

Al **diritto all’informazione** è dedicato un apposito articolo (il 47) del d.lgs. 150/2022, tra i cui commi ci si limita qui segnalare, per il diretto collegamento con la normativa processualpenalistica, quello iniziale: «La **persona indicata come autore** dell'offesa e la vittima del reato vengono **informate senza ritardo** da parte dell’autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla **facoltà di accedere ai programmi** di giustizia riparativa e ai **servizi disponibili**».

Una folta schiera di norme particolari, disseminate nel codice di procedura penale, traduce questa regola in tanti precetti specifici, in relazione i più svariati atti e momenti del procedimento penale. Diamo conto di una sola disposizione, che a sua volta presenta una fisionomia di regola generale. È quella dell’unico comma di cui si compone l’art. 90-*bis*.1 CPP: «La **vittima** del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin **dal primo contatto con l’autorità procedente**, viene **informata** in una **lingua a lei comprensibile** della **facoltà** di svolgere un **programma di giustizia riparativa**».